

CCCXLVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Presentazione)	21674	MORO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . .	21641
Disegno di legge (Discussione):		21642, 21644, 21648, 21651, 21655, 21656	
Conversione in legge del decreto-legge		21665, 21667, 21669	
16 settembre 1955, n. 836, concer-		FORMICHELLA	21649
nente la proroga e la modifica del		21667	
regime fiscale degli alcoli. (1763) .	21675	CAVALLARI VINCENZO, <i>Relatore di mi-</i>	
PRESIDENTE	21675	<i>noranza</i>	21657
TOSI	21675	21642, 21649, 21654, 21657	
GUERRIERI EMANUELE	21679	21661, 21666	
ASSENNATO	21683	LA MALFA	21643, 21674
ANGIOY	21684	TAVIANI, <i>Ministro della difesa</i>	21646
TURNATURI	21686	PAJETTA GIAN CARLO	21646
Proposta di legge (Seguito della discus-		BERLINGUER, <i>Relatore di minoranza</i> . .	21648
sione e approvazione):		21649, 21650, 21652, 21654, 21655	
LUZZATTO ed altri: Attuazione della di-		FACCHIN	21661, 21664, 21666
sposizione dell'articolo 103, ultima		MARTUSCELLI	21667
parte, della Costituzione della Re-		GIANQUINTO	21668
pubblica. (170),		TESAURO	21668
CAPALOZZA ed altri: Norme interpreta-		DE MARTINO FRANCESCO	21669
tive degli articoli 102 e 103, della		CONCETTI	21670
Costituzione, in relazione alla giuri-		GULLO	21671
dizione militare. (186);		ALMIRANTE	21672
ARIOSTO: Sulla giurisdizione dei tribu-		COVELLI	21673
nali militari in tempo di pace. (187)	21638	Interrogazioni e mozioni (Annunzio) . .	21686
PRESIDENTE	21638, 21646, 21647, 21648	Votazione segreta	21659
21659, 21664, 21665, 21667		Votazione segreta delle proposte di leg-	
AMADEI	21638, 21640, 21646, 21650, 21661	ge nn. 170, 186, 187 e dei disegni	
21664, 21666		di legge:	
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i> . .	21638	Stato di previsione della spesa del Mi-	
21641, 21642, 21643, 21648, 21650, 21655		nistero delle poste e delle telecomu-	
21656, 21665, 21667, 21669		nificazioni per l'esercizio finanziario	
CAPALOZZA	21638, 21640, 21650, 21654	1955-56. (1744);	
21655, 21657		Stato di previsione della spesa del Mi-	
DEGLI OCCHI	21641, 21646	nistero dei trasporti per l'esercizio	
		finanziario 1955-56. (1667);	
		Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cul-	
		turale tra l'Italia e il Giappone con-	
		cluso a Tokio il 31 luglio 1954 con	
		annesso scambio di Note. (1676) . .	21674
			21677

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Luzzato, Capalozza e Ariosto sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace. (170, 186, e 187).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Luzzatto, Capalozza e Ariosto sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura. CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Gli articoli 79 e 81 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 79. (*Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica*). — Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni ».

« ART. 81. (*Vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle forze armate dello Stato*). — Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della Liberazione ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Amadei, Berlinguer, Lopardi, Capacchione e Merizzi hanno presentato i seguenti emendamenti, di cui il primo tendente a sostituire le parole: « sono sostituiti dai seguenti » con le parole: « sono soppressi »; il secondo, subordinato, tendente a sostituire nel nuovo testo dell'articolo 79 del codice penale militare di pace, alle parole: « da cinque a quindici anni » le parole: « da due a cinque anni » e, nel nuovo testo dell'articolo 81, alle parole « da due a sette anni » le parole « da uno a cinque anni ».

L'onorevole Amadei ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AMADEI. L'emendamento di carattere radicale è stato da noi presentato per ragioni sostanziali e per ragioni di forma ed anche per una certa reazione alla pena così grave

fissata negli articoli 79 e 81, riferentisi l'uno all'offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, l'altro al vilipendio delle istituzioni costituzionali e delle forze armate dello Stato.

Illustrerò brevemente le ragioni di sostanza, ma vorrei prima sgombrare il campo da una certa preoccupazione che si è fatta sentire in me piuttosto imponente per il fatto che stamane, interrogato il relatore di maggioranza onorevole Riccio, mi ha dato una risposta per nulla soddisfacente. Vorrei dunque sapere dal relatore per la maggioranza e, possibilmente, anche dal ministro Taviani, che in questo momento sostituisce il guardasigilli, se la dizione « il militare », che si legge in questi due articoli 79 e 81, sia comprensiva anche del militare in congedo o si riferisca esclusivamente al militare in servizio, cioè attualmente alle armi.

PRESIDENTE. L'articolo 7, che abbiamo votato, è l'unica norma che disciplina l'applicabilità della giurisdizione militare ai militari non in servizio. Quindi, è soltanto la catalogazione dell'articolo 7 che estende la giurisdizione militare ai militari non in servizio: « appartenenti » sì, ha detto l'Assemblea, ma non in servizio.

Credo di potere così interpretare, a scopo di collaborazione con l'Assemblea: cioè che, dovunque si usa la dizione « militare », si intende in senso ristretto, militare in servizio. È esatto, onorevole Riccio ?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Per questi reati, non vi è dubbio. Tanto vero che li abbiamo stralciati dalla competenza della giurisdizione militare. Forse stamane non sono stato chiaro quando l'onorevole Amadei mi ha posto questa domanda.

AMADEI. Sono lieto di questo chiarimento che mi perviene dall'autorità e dal sapere giuridico del nostro Presidente.

CAPALOZZA. Del resto, se mi è permesso interrompere, ricordo che l'articolo 13 del codice penale militare di pace già lo dice: « Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato ».

AMADEI. La mia preoccupazione era legittimata da quello che mi aveva detto l'onorevole Riccio, che del resto ha precisato or ora il suo pensiero così come abbiamo sentito. D'altra parte, che questa sia la indubbia interpretazione si rileva dal suc-

cessivo articolo 7 che altrimenti non avrebbe ragion d'essere così come è stato formulato.

Ad ogni modo, il mio emendamento soppressivo — almeno a parere dei presentatori — mantiene il suo valore anche dopo questa spiegazione. Perché? Noi non dobbiamo dimenticare che con la legge 10 aprile 1951 si è proceduto al riordinamento dei giudizi di assise. Con tale riordinamento, appartiene alla competenza della corte d'assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nel titolo I del libro II del codice penale. Fra i reati previsti in tale titolo e in tale libro vi sono quelli che riguardano, appunto, le offese all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica ed il vilipendio delle istituzioni costituzionali e delle forze armate dello Stato.

Perché, quando si procedette al riordinamento dei giudizi di assise, noi attribuimmo alla competenza della corte di assise questi reati? Non fu seguito allora un criterio quantitativo, cioè la competenza non fu desunta dalla quantità della pena, né fu seguito allora un criterio misto, cioè non si guardò da una parte alla quantità della pena e dall'altra alla entità del reato, ma fu esclusivamente seguito il criterio della qualità del reato.

Mi permetto di rileggere quel che si dichiarò allora nella relazione del Governo circa il riordinamento dei giudizi di assise: « Il popolo è chiamato a partecipare direttamente a giudicare dei reati che presentano particolare carattere di gravità o che sono tali da richiedere un accentuato spirito di umana comprensione (non dimentichiamo queste parole!) o una particolare valutazione ambientale, anche se in definitiva il giudizio non possa andare oltre i confini segnati inderogabilmente dalla legge ».

Ed ancora la relazione ministeriale aggiungeva: « Infine è logico attribuire alla cognizione delle Assise, con indicazione specifica, soltanto i delitti che, qualunque sia la gravità della pena, è a ritenere che commuovano il sentimento popolare, determinando la opportunità che il giudizio su di essi sia demandato ai diretti rappresentanti del popolo... I delitti contro la personalità dello Stato preveduti dal codice penale, dato il loro carattere prevalentemente politico, qualificano meglio il popolo a giudicarli ».

Con detto riordinamento, onorevoli colleghi, abbiamo dunque sottratto alla competenza dei giudici ordinari ed esclusivamente togati la cognizione ed il giudizio di

un determinato genere di reati proprio per sottoporli alla giurisdizione della corte d'assise che per altro non è affatto una magistratura straordinaria. Poiché il relatore del tempo, onorevole Riccio, così si esprimeva: « Vi è una esigenza assoluta dello Stato democratico: la certezza del diritto che è garanzia essenziale della libertà. D'altra parte vi è un'altra esigenza, la migliore giustizia nel caso concreto »; non vi è dubbio, aggiungo io, che per quei reati a carattere e fondamento politico come le offese all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica ed il vilipendio alle istituzioni costituzionali, anche se consumati da militare in servizio, sia ingiusto sottrarli alla cognizione dei giudici della corte di assise che ritenemmo particolarmente adatti al giudizio per « la migliore giustizia nel caso concreto ».

Ma il nostro emendamento vuole anche significare una reazione per la enormità delle pene previste dagli articoli 79 e 81 del codice militare. È possibile, signor ministro, che l'offesa al Presidente della Repubblica debba essere punita con una pena che va dai 5 ai 15 anni di reclusione? Si tratta di pene che si infliggono agli omicidi, agli stupratori, ai rapinatori, ma non ad un soldato al quale possa sconsideratamente sfuggire, in un momento di tenebra mentale, una offesa al Presidente della Repubblica, al quale magari attribuisce la causa della angheria che ha subito un momento prima da un caporale! Noi dello schieramento repubblicano desideriamo che la figura del Presidente della Repubblica sia aureolata di prestigio e devotamente amata dal popolo, ma non è attraverso queste forme feudali di repressione che tale condizione può raggiungersi. Noi che consideriamo il Presidente della Repubblica molto al di sopra di un re per dignità, per qualità personali e perché è espressione viva del popolo dal cui rappresentante è stato eletto, ci ribelliamo tuttavia a siffatta esagerazione di pene per reati che di regola sono la manifestazione di un pensiero politico e solo qualche volta espressione di bassa e miseranda volgarità. Per queste ragioni di sostanza e di forma io chiedo che il mio emendamento sia considerato con particolare simpatia dai colleghi della Camera. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berlinguer e Amadei hanno presentato un emendamento inteso a sopprimere, nel nuovo testo dell'articolo 81 del codice penale militare di pace, le parole « le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

AMADEI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEI. Credo che l'onorevole Berlinguer abbia presentato questo emendamento, che porta anche la mia firma, perché ritiene che il militare non debba essere impegnato ad una forma di rispetto e di considerazione verso le Assemblee legislative o verso il Governo, superiore a quella di qualsiasi cittadino.

Se, per esempio, la nostra Camera votasse una legge con la quale si prolungasse il tempo del servizio militare, ed un militare esplodesse in contumelie contro i deputati, non riteniamo giusto che tale soldato venga sottratto alla migliore e più umana giustizia dei giudici popolari per essere sottoposto a quella del tribunale militare, che può infliggere una pena che da un minimo di due può arrivare ad un massimo di sette anni di reclusione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capalozza, Buzzelli, Cavallari Vincenzo, Gianquinto e Martuscelli hanno presentato due emendamenti, uno tendente a sopprimere, al primo comma dell'articolo 81, le parole: « ovvero il Governo »; l'altro tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: « o una parte di esse ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerli.

CAPALOZZA. Circa il primo emendamento non si deve dimenticare che il Governo è già tutelato dal codice penale ordinario. E ci si deve anche chiedere per quali motivi nel codice penale militare di pace del 1941 (come già nel codice penale ordinario del 1930) sia stato inserito il Governo quale soggetto passivo di questo reato e sia stato nel codice del 1941, compreso sotto il titolo dei reati contro la fedeltà e la difesa militare.

La risposta è semplice. Perché in regime fascista — autocratico e dittatoriale — il Governo era depositario di poteri praticamente assoluti e non era concepibile un avviamento di partiti al Governo, essendo vietato ogni partito diverso dal fascista. In regime fascista, la fedeltà allo Stato si identificava con la fedeltà al Governo.

Ma oggi, in uno Stato democratico, la fedeltà al Governo può rientrare nei doveri dei militari? Credo di no. E credo che nessuno possa rispondere affermativamente, ponendo mente a quella che è la attuale struttura dello Stato repubblicano secondo la Costituzione.

In periodo fascista non era consentita un'attività che fosse divergente e neppure diversa da quella imposta dal partito unico, di cui il Governo era l'espressione più importante. Ora, invece, il Governo è solo la espressione contingente e transitoria di uno o di alcuni dei partiti politici che lottano democraticamente nel paese. Ma vi sono partiti politici che non sono al Governo e che hanno gli stessi diritti di quelli che, per essere in maggioranza, hanno i loro uomini al Governo. E i militari, rispetto ai partiti di Governo, non possono e non debbono trovarsi in una condizione di particolare subiezione ed ossequio.

Onorevoli colleghi, oggi il militare, anche se è in servizio, partecipa alle elezioni, anzi, ha l'obbligo di parteciparvi, perché la Costituzione all'articolo 48 dispone che l'esercizio del diritto di voto è un dovere civico. Se può votare contro i partiti di Governo, come è concepibile un impegno di fedeltà al Governo?

Ancora: nessuna legge positiva impedisce a un militare di far parte di un partito politico. Ricordo che nella precedente legislatura fu presentato dall'onorevole Pacciardi un disegno di legge (documento della Camera n. 281), che fu discusso in Commissione e in Assemblea in questo ramo del Parlamento, col quale si voleva vietare a certe categorie di appartenenti alle forze armate di militare in partiti; ma tale disegno di legge non ha raggiunto la fase finale dell'approvazione del Senato.

Come si concilia ciò con un dovere particolare di fedeltà del militare al Governo in carica?

È da ritenere dunque che il vilipendio al Governo di cui all'articolo 81 del codice penale militare di pace sia stato abrogato per incompatibilità non con una norma particolare della Costituzione, ma coi criteri informativi della Carta costituzionale nel suo insieme.

Voglio finire su questo punto con una curiosità di storia del diritto, una curiosità assai significativa: il codice penale militare del 1869 — e neanche il codice penale militare sardo — non punivano il vilipendio al Governo. Per trovare un precedente al vilipendio al Governo, bisogna risalire all'antico codice penale borbonico delle Due Sicilie, il codice di Ferdinando II, emanato nel lontano 1819, che lo incriminava a particolari condizioni e con particolari limitazioni.

Queste sono le considerazioni per cui ritengo che l'emendamento debba essere approvato.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

L'altro emendamento si riferisce al capoverso dell'articolo 81, nel testo governativo che reca: « La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o una parte di esse e quelle della Liberazione ».

Sia per una esigenza di unicità del diritto, sia per ragioni di carattere pratico, è opportuno escludere le parole « o una parte di esse ». Tale inciso venne introdotto nel codice penale militare, mentre il codice penale ordinario del 1930 parlava soltanto delle « forze armate ». È noto che sotto l'imperio del codice Rocco si discusse a lungo, in giurisprudenza e in dottrina, se potesse costituire reato il vilipendio a una parte delle forze armate: ad esempio, l'Arma dei carabinieri, o di artiglieria, o di fanteria, ecc. Per ovviare alla diversità di interpretazione, il codice militare del 1941 risolse legislativamente il problema nel senso più rigoroso per i soggetti alla giurisdizione militare. Gli è che successivamente anche la norma dell'articolo 290 del codice penale ordinario è stata interpretata nello stesso senso, ed in modo pressoché concorde ed univoco, talché può dirsi che si abbia qui ormai l'*auctoritas rerum similiter judicatarum*. Così stando le cose, se non eliminiamo questa discrasia fra il codice penale ordinario e il codice penale militare, si corre il rischio che si giunga a far carico di un vilipendio alle forze armate al militare in servizio che offende un plotone, una compagnia, un reparto o che offenda alcuni generali o colonnelli o un solo generale o colonnello. Anche un plotone, una compagnia, un reparto sono una parte delle forze armate. Anche un ufficiale è una parte delle forze armate. Un siffatto rigore non è stato mai nell'intendimento del legislatore penale, neanche, badate, del legislatore fascista. E sarebbe inconcepibile ed assurdo che noi ci prestassimo ad autorizzare tale interpretazione come legislatori dello Stato democratico e repubblicano.

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha presentato il seguente emendamento:

« ART. 80. (*Offesa al Presidente del Consiglio*). — Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente del Consiglio è punito con la reclusione militare da uno a tre anni ».

L'onorevole Degli Occhi ha facoltà di illustrarlo.

DEGLI OCCHI. Dopo il chiarimento dell'onorevole Riccio, in relazione ad una interpretazione, che del resto era chiarissima, per la formulazione stessa degli emenda-

menti del Governo, mi pare che non sia il caso di aderire alla richiesta di soppressione dell'articolo 2 con la firma degli onorevoli Amadei, Berlinguer, Lopardi, Capacchione, quando siamo certi che non sarà giudicato dal tribunale militare se non il militare in attività di servizio. Mi pare giusto che il militare in attività di servizio risponda dinanzi al tribunale militare dei reati previsti dall'articolo 79 e dall'articolo 81. È invece saggio l'emendamento che è proposto all'articolo 79 del codice penale militare di pace. Perché, quando io mi sono raffigurato l'ipotesi di un militare in servizio, che imprecando pittorescamente contro le razioni di caserma, obiettivamente concreta irriverenza verso il Capo dello Stato, al pensiero che questa irriverenza possa essere colpita da un minimo di 5 anni ad un massimo di 15, sono percorso da brividi. Minimo di non illustre lustro? Massimo di tre non illustri lustri?

Dò atto e sono lieto che questo emendamento rechi le firme degli onorevoli Amadei Berlinguer e Lopardi. Se proposto dalla mia parte politica, avrebbe potuto significare disposta via di salvataggio a chi, oltre il resto con cattivo gusto, offendesse (e non è nel nostro stile) il Presidente della Repubblica! Onoro chiunque non creda alle intimidatrici pene hitleriane: Anche perché mi commuove ricordare la nobiltà di chi non richiese mai alle procure del re di procedere quando a piene mani si profondevano immondi oltraggi.

Faccio piena adesione quindi all'emendamento vuoi all'articolo 79 vuoi all'articolo 81. Ma è stato dimenticato l'articolo 80.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Degli Occhi, ne è stata chiesta l'abrogazione da parte del Governo.

DEGLI OCCHI. Non ho, in proposito, che da felicitarmi di ciò. Rinunzio, quindi, all'emendamento.

FORMICHELLA. Signor Presidente, desidererei sapere se è stato presentato un emendamento all'articolo 81, cioè se si è pensato alla diminuzione di pene. Altrimenti mi appresto a presentarlo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. V'è l'emendamento Berlinguer, col quale si chiede che le pene da 2 a 7 anni siano spostate da 1 a 5 anni. Tale emendamento è stato illustrato dall'onorevole Amadei.

FORMICHELLA. Sono d'accordo con la richiesta dell'onorevole Amadei, espressa poco fa anche dall'onorevole Degli Occhi, se essa si riferisce esclusivamente a una diminuzione di pena per i procedimenti contro militari in congedo e non in attualità di servizio.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

Solo in tal senso voterò a favore della proposta Amadei. Veramente non sono riuscito a comprendere, per quanto l'onorevole Amadei l'abbia presentata con tanta amabile simpatia, la testi oltranzista di soppressione del codice penale militare. In sostanza egli dice: poiché c'è una legge che fissa la competenza delle corti d'assise ordinarie e dinanzi a queste debbono comparire i civili, mandiamoci anche i militari. Ma i militari debbono rispondere di fronte al loro giudice naturale. Inoltre, esiste il codice penale militare e sembra strano che si proponga che i militari debbano comparire dinanzi alle corti d'assise ordinarie.

Sono d'accordo con l'onorevole Capalozza circa i suoi rilievi per quanto riguarda la questione del reato di vilipendio al Governo. Egli ha voluto ricordare come il reato di vilipendio al Governo sia stato inserito nel codice penale comune e nel codice penale militare dal fascismo. Al solito, si tira sempre in ballo il fascismo. E sia pure. Ha ragione l'onorevole Capalozza quando rileva che del reato di vilipendio non si era mai parlato in precedenti legislazioni, tranne che nel codice napoletano. Bisogna tener presente che, se corrisponde a verità che il fascismo ha codificato i reati di vilipendio, non v'è stato però alcun processo di vilipendio al Governo celebrato dinanzi ai tribunali fascisti. Oggi invece i processi di vilipendio al Governo sono all'ordine del giorno. E tutto ciò in barba alla vostra democrazia!

AMATUCCI. Vi era il tribunale speciale.

FORMICHELLA. Per altri reati, non per il vilipendio al Governo. (*Commenti a sinistra*).

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Formichella ha dichiarato di aderire agli emendamenti Berlinguer e Amadei per la diminuzione della misura delle pene, per la considerazione che questi reati sarebbero passati alla competenza dei giudici ordinari. Faccio presente che si tratta di reati commessi da militari in servizio che restano di competenza dei tribunali militari.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. L'emendamento Amadei, come è stato chiarito dallo stesso presentatore, si propone di devolvere alla competenza dei

tribunali ordinari i reati di vilipendio commessi da militari in servizio.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Gli articoli 79 e 81 del codice penale militare di pace, secondo l'emendamento, sono soppressi: quindi non è che si voglia mantenere l'ipotesi delittuosa a questa o a quella giurisdizione.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. La conseguenza dell'emendamento Amadei è che, con la soppressione degli articoli 79 e 81 dal codice penale militare, vigerebbero solo le norme del codice comune e quindi i militari che fossero imputati di questi reati non comparirebbero più dinanzi ai tribunali militari, ma dinanzi a quelli ordinari. Infatti, se è vero che l'articolo 103 della Costituzione prevede che i tribunali militari siano competenti a giudicare i reati compiuti dagli appartenenti alle forze armate (ed in questo caso tale primo requisito soggettivo ricorrerebbe) ma anche i reati militari, sopprimendo nel codice penale militare gli articoli 79 e 81 non si avrebbe più questo secondo requisito della natura del reato e gli imputati di questi reati dovrebbero comparire dinanzi al giudice ordinario, cioè la corte di assise.

Mi sembra che la richiesta dell'onorevole Amadei sia giustificatissima proprio al lume dei criteri che stamane l'onorevole ministro ha ribadito e che hanno condotto il guardasigilli alle modifiche presentate alla Camera. Il ministro stamane, rispondendo in particolare a coloro i quali volevano si ritornasse per certi reati al codice penale militare fascista, ha risposto che non riteneva questo si dovesse fare in quanto affermava che un criterio di valutazione doveva essere quello del prevalente interesse politico o del prevalente interesse militare dei reati.

Lo stesso onorevole ministro, con gli emendamenti che ha proposto, ha voluto fare in modo che, ove si riscontrasse un prevalente interesse militare, si dovesse considerare allora il reato come reato militare, e quindi chi fosse imputato di tale reato dovesse comparire davanti al giudice speciale; ove invece si riscontrasse un prevalente interesse di carattere politico (quindi vilipendio) allora l'imputato dovesse comparire davanti al giudice comune.

Io mi domando: agli effetti del criterio di discriminazione adottato dallo stesso ministro, cioè del prevalente interesse militare o del prevalente interesse politico, quale influenza può avere la qualità del soggetto attivo del reato? Se, in sostanza, questa mattina siamo rimasti d'accordo nel senso che il militare in

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

congedo compaia, nel caso che sia imputato di vilipendio, davanti al giudice comune, in quanto si ravvisa in questo reato un prevalente interesse di carattere politico e si ritiene trascurabile l'interesse di carattere militare che cosa modifica del reato il fatto che esso sia stato commesso non più da un militare in congedo, ma da un militare in servizio?

Evidentemente, dal punto di vista del reato in sé e per sé la qualità del soggetto attivo in questo caso (senza entrare in questioni di carattere generale) nulla aggiunge e nulla toglie alle affermazioni fatte questa mattina dall'onorevole ministro.

D'altra parte, è bene non dimenticare che noi ci troviamo ad elaborare alcune modifiche al codice penale militare di pace. Quindi, anche per questa circostanza, cioè trattandosi di una norma la quale sarà attuata in tempo di pace, mi pare che l'affermazione che facevo riceva una migliore ed ancor più chiara conferma.

Per quanto riguarda l'emendamento Amadei, la minoranza della Commissione è perfettamente d'accordo.

Non credo vi sia nulla da aggiungere a quanto detto dall'onorevole Capalozza a proposito del suo emendamento tendente a sopprimere dall'articolo 81 le parole: « ovvero il Governo ». Sono giuste le affermazioni dell'onorevole Capalozza. Nei confronti del Governo, secondo l'attuale concezione democratica dello Stato, non si può esigere dal cittadino soldato un rispetto maggiore di quello dovuto dal cittadino che non sia in servizio alle armi.

Per questi motivi, ritengo che gli emendamenti proposti all'articolo 2 possano e debbano essere accolti dalla Camera, anche perché sono tra quelli che più degli altri possono mettere la Camera nelle condizioni di ripristinare, nella misura in cui al momento presente può essere possibile, quello spirito democratico che non è certamente di carattere avanzato, ma che è, né più né meno, lo stesso spirito che esisteva in Italia prima dell'avvento del fascismo.

LA MALFA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MALFA. Vorrei pregare il collega Amadei, per quanto riguarda il trasferimento alla giurisdizione civile del reato di vilipendio verso la persona del Presidente della Repubblica, di considerare che, a termini della Costituzione, il Presidente della Repubblica è capo delle forze armate, e, quindi, trattandosi di militare in servizio, il mantenere la giurisdizione militare rispetto a quello che

si può considerare un particolare rapporto, è mantenere un principio fondamentale. E mentre quando il collega Amadei chiede una riduzione di pena o quando per il reato di vilipendio al Governo ed alle Assemblee chiede la giurisdizione civile noi ci troviamo perfettamente d'accordo e riteniamo che questo discenda dai principi che abbiamo affermato, il caso del militare che compie il reato di offesa verso il Presidente della Repubblica, capo delle forze armate, meriterebbe una particolare considerazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Credo che non sia più necessario chiarire la posizione assunta dall'onorevole Amadei in rapporto all'articolo 2. Non si tratta soltanto di togliere alla giurisdizione militare e passare alla giurisdizione ordinaria due ipotesi delittuose; bensì di sopprimere le due ipotesi delittuose che sono nel codice penale militare di pace, il vilipendio al Presidente della Repubblica ed il vilipendio alla Repubblica ed alle istituzioni dello Stato. Si intende che vi è un delitto comune nel codice penale comune, per cui il militare, che commettesse quel delitto ove non esistesse l'ipotesi propria del codice militare, risponderebbe dell'ipotesi prevista dal codice penale comune; ma qui dobbiamo decidere se riteniamo opportuno mantenere o non il reato proprio.

La proposta è di modifica del codice penale militare, con l'abolizione di due ipotesi delittuose in esso previste. Noi esprimiamo parere contrario a questo emendamento, perché qui non si tratta di determinare se sia prevalente l'interesse politico o se sia prevalente l'interesse militare, secondo l'impostazione data dal ministro e secondo l'impostazione data dalla Commissione. Questo criterio vale per i militari in congedo, in quantoché in rapporto ai militari in congedo si tratterà di vedere se prevalga o meno la posizione di militare e quindi la violazione della fedeltà o della disciplina; qui invece ci troviamo di fronte a militari in servizio attivo, e per essi la qualifica di militare si riverbera sulla condotta. Sostanzialmente si hanno ipotesi di reato proprio: come vi è il reato proprio del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, così v'è il reato proprio del militare contro l'amministrazione militare. La condotta è qualificata dalla posizione del soggetto attivo e dal rapporto tra il soggetto attivo e quello passivo. Il militare, in quanto tale, ha doveri particolari verso il Presidente della Repubblica e la nazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

L'onorevole La Malfa ha fatto un richiamo alla Costituzione, ricordando che il Presidente della Repubblica è il capo delle forze armate. Ogni soldato è vincolato da un dovere di fedeltà al Presidente della Repubblica; tale violazione si pone, per ciò, come un delitto essenzialmente militare; ma non è soltanto per questa ragione, poiché ve n'è anche per un'altra.

Il militare, in quanto appartenente alle forze armate, partecipa alla difesa interna ed esterna del paese; assume, attraverso quella particolare qualità, un complesso di doveri maggiori e diversi dal cittadino, che alle forze armate non appartiene. Il militare è nello Stato, e più di ogni altro cittadino vive per lo Stato; egli, prestando il suo servizio alla collettività, è sottoposto a vincoli speciali nei rapporti della organizzazione dello Stato.

È per questo che non può essere abolito il vilipendio del Presidente della Repubblica.

Ma posto il vilipendio al Presidente della Repubblica come delitto proprio nel codice penale militare, ne consegue che non può non prevedersi un'ipotesi delittuosa anche in rapporto alle altre istituzioni dello Stato, perché vi è una inscindibilità di posizioni costituzionali tra i poteri ed una necessità di bilanciamento della loro tutela. È per questo che noi riteniamo che anche in relazione alle altre istituzioni dello Stato debba prevedersi come delitto proprio quello commesso dal militare.

Io non voglio ricordare — sarebbe inutile — che le Assemblee legislative esprimono la sovranità dello Stato, che il Governo è un potere tra i poteri. Si tratta, dunque, dei poteri dello Stato, e, cioè, della sua organizzazione funzionale in rapporto alla quale il militare, in quanto tale, ha doveri speciali.

AMADEI. Ella deve ricordare ciò che disse in sede di Assemblea Costituente quando era relatore di maggioranza.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ricordo benissimo. Cosa c'entra il delitto comune con quello commesso dal militare? La qualifica di militare comporta un complesso di doveri che devono essere tenuti presenti.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Un prefetto, un ambasciatore, se vilipendono il Governo, vanno davanti all'autorità comune.

RICCIO, *Relatore per la minoranza*. Ma non sono militari. Non è il caso di ricordare, dicevo, che il Governo è un potere tra gli altri poteri in quanto, a nostra opinione, determinante è la posizione del militare. La qualifica di militare comporta dei doveri particolari che sono violati con il vilipendio. Sicché, in conclusione, riteniamo che le figure

delittuose speciali o proprie debbano essere mantenute. In ogni caso, occorre anche rilevare che non si tratta di materia di cui si occupi la legge modificativa che stiamo approvando.

Quindi, la Commissione nella sua maggioranza esprime parere contrario alla soppressione delle due ipotesi delittuose.

Quanto agli altri emendamenti che si riferiscono alla misura della pena, noi vogliamo far presente che con le nostre modifiche manteniamo integro il sistema delle pene del codice penale militare di pace.

Gli emendamenti, approvati in Commissione, sono soltanto formali. Mi pare d'altra parte indispensabile che un sistema di pene dovrebbe essere rivisto globalmente, nel complesso: noi non possiamo modificare una pena in rapporto ad un'ipotesi delittuosa lasciando invariate tutte le altre pene. Ora, giacché non abbiamo ritenuto che in questo momento si debba prendere in esame tale sistema di pene (*Commenti a sinistra*), noi esprimiamo parere contrario all'emendamento e riteniamo che la fattispecie debba rimanere immutata, salvo modifiche di forma.

Non credo di dover esprimere il parere in rapporto all'emendamento Degli Occhi.

PRESIDENTE. Questo emendamento è stato ritirato.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Comunque esso si riferiva all'articolo 4, non all'articolo 2.

Vi è un ultimo emendamento, quello presentato dagli onorevoli Capalozza, Buzzelli ed altri, inteso a sopprimere al secondo comma le parole: « o una parte di esse ». La Commissione esprime parere contrario perché è vilipendio l'oltraggio ad un corpo o ad un'arma, come è vilipendio anche l'offesa ad una parte di un corpo o di una arma che rappresenti le forze armate.

L'ipotesi dell'onorevole Capalozza, il quale ha parlato dell'individuo offeso, del generale offeso, non c'entra. Il generale non rappresenta le forze armate. Si tratterà in questo caso di un'ingiuria aggravata o di un attacco, se l'offesa è all'individuo, ma non certo di vilipendio. Questo si ha quando ci riferiamo ad una parte delle forze armate, che rappresentano le forze armate stesse.

Per questa ragione, ripeto, la Commissione esprime parere contrario anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sono un po' stupito di questa discussione, perché mi pareva fosse chiaro — ed in Com-

missione vi era una certa intesa in questo senso — che noi, relativamente agli articoli 79 ed 81 dovessimo fare soltanto dei ritocchi formali, proprio per sostituire alcune espressioni che sono contenute in questi articoli e che risultano superate nella nuova realtà costituzionale. Altrimenti non vi sarebbe stata ragione, al di fuori di questa esigenza di modifica formale, di riferirci a questi articoli, toccando una materia che è estranea alla legge in discussione che riguarda la competenza dei tribunali militari nei confronti dei militari in congedo illimitato, e non riguarda invece la posizione dei militari in servizio.

Tutto ciò che attiene, invece, ai militari in servizio e che comunque è potuto sembrare in qualche momento degno di una rettifica di carattere legislativo, è stato concordemente rinviato ad altra sede, ritenendosi che questa legge abbia un altro oggetto, tanto vero che quando è stata presentata una proposta di modifica dell'articolo 37, relativamente alla definizione del reato militare, proprio il Governo ha chiesto ai presentatori di questo emendamento di accantonarlo, ritenendo che la definizione di reato militare sia cosa cui si deve provvedere in un'altra sede.

Ora qui, attraverso gli emendamenti presentati, si ritorna a fare la discussione sull'articolo 37 per un punto specifico, cioè per quanto riguarda i reati previsti dall'articolo 79 e dall'articolo 81, in quanto l'onorevole Amadei, insieme con i colleghi, chiede la smilitarizzazione di questi reati, cioè chiede di entrare in quella materia relativa alla definizione di reato militare che si era convenuto di tenere fuori da questa discussione.

Allo stesso titolo, allora, i colleghi della destra potrebbero chiedere adesso di riprendere la discussione sulla definizione dell'articolo 37. Ciò considerato quindi, e ritenuto indubitabile che questo punto non tocca la legge in discussione, ma vi è introdotto solo a scopo di rettifica formale, noi avremmo già ragione sufficiente per chiedere di respingere questi emendamenti. Se potessi anzi rivolgere un appello all'onorevole Amadei, al quale confermo la mia simpatia, anche se non nutro simpatia per il suo emendamento, vorrei chiedergli di rinunziarvi, riconoscendo che siamo fuori della legge.

Se, viceversa, l'onorevole Amadei dovesse insistere per una votazione del suo emendamento, poiché non è almeno nei miei poteri di dichiarare questa non proponibilità dell'emendamento stesso, dovrei allora di-

chiarare, come dichiaro, che il Governo è contrario ad esso, poiché a me pare indubitato che il militare è legato ad un vincolo particolare di disciplina, come è assolutamente chiaro — e ben lo ha riconosciuto l'onorevole La Malfa — per ciò che riguarda il Capo dello Stato che è il comandante supremo delle forze armate; ma esiste anche — mi si consenta — questo particolare vincolo di disciplina nei confronti di tutti i poteri dello Stato.

Se è vero, allora, ciò che ho osservato questa mattina, cioè il carattere essenzialmente politico di questi reati per quanto riguarda i militari in congedo, ciò non è vero per quanto riguarda i militari in servizio, poiché il reato in tal caso è perpetrato nei confronti delle istituzioni stesse sulle quali riposa la loro qualifica di militari.

Così sono contrario anche a quegli emendamenti che concernono riduzione delle pene. Non che io ritenga che il sistema delle pene non possa essere riveduto e reso meno gravoso; ma, per quella stessa considerazione da cui io sono partito, non è questa la sede in cui possiamo occuparci di tale argomento, né potremmo farlo d'altronde con senso di giustizia occupandoci di due o tre articoli soltanto del codice penale militare, quando il sistema delle pene deve di necessità essere visto unitariamente.

Sono, quindi, contrario sia alla soppressione che alla riduzione delle pene, come pure sono contrario, ripeto, alla eliminazione di questi reati nei confronti delle Assemblee legislative e del Governo. Sono anche contrario alla eliminazione dei reati che siano perpetrati avverso una parte delle forze armate, in quanto, come ha detto l'onorevole Riccio, ove una parte delle forze armate abbia capacità di rappresentare il complesso dell'istituto, quella parte delle forze armate deve essere per ovvie ragioni tutelata così come il complesso delle forze armate.

FORMICHELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICHELLA. Dopo il risultato della votazione di stamane dichiaro, a nome del mio gruppo, che ci asterremo dalla votazione che andremo ad intraprendere.

Avevamo proposto che rimanessero alla giurisdizione penale militare due vilipendi: il vilipendio alla nazione italiana ed il vilipendio alla bandiera.

È inutile rievocare e riassumere, perché altrimenti si direbbe ancora che facciamo della retorica, (la nostra retorica al contrario

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

di quella degli altri attinge al sentimento e alla idealità), i motivi che abbiamo esposto questa mattina. Quando si è arrivati a ritenere non di competenza militare il vilipendio alla bandiera e alla nazione italiana (*Commenti a sinistra*), noi di questa parte, autentici interpreti dell'onore e del prestigio della nazione, riteniamo che il resto che andrete a votare non c'interessa. (*Commenti a sinistra*). Siete il solito gregge! (*Proteste a sinistra*).

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. L'onorevole ministro ha detto che non si può reintrodurre trasversalmente la discussione circa la giurisdizione; ma per quanto riguarda il *quantum* della pena, mi pare che il problema sia ristretto e non attenga alla armonia legislativa e ai precedenti che sono stati già ritenuti vincolanti intorno alla valutazione dei militari in congedo assoluto ed illimitato. Non credo, pertanto, che questi emendamenti proposti in punto di riduzione di pena possano in alcun modo compromettere la sostanza della discussione che è stata già compromessa.

Per quanto mi riguarda, voterò gli emendamenti riferentisi al *quantum* della pena perché il *quantum* della pena non interessa la giurisdizione; soprattutto non ha influenza sulla giurisdizione militare.

Pertanto, mi associo agli emendamenti (che riducono la pena) ai quali ha fatto adesione con l'espressione alta e nobile, oserei dire apostolica, l'onorevole La Malfa.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Non vorrei che la dichiarazione dell'onorevole Formichella inducesse in errore la Camera, perché il problema di stamane e quello di oggi sono nettamente separati.

Questa mattina la Camera ha votato per quanto concerneva la giurisdizione per i militari in congedo: adesso, per quanto concerne l'articolo 2, si vota circa la giurisdizione per i militari in servizio attivo.

PRESIDENTE. Onorevole Amadei, insiste nel suo emendamento soppressivo?

AMADEI. Posso rinunciare all'emendamento dell'articolo 79 perché mi sembrano fondate le ragioni addotte dall'onorevole La Malfa. Mantengo però quello per la soppressione dell'articolo 81 e l'emendamento subordinato per la riduzione delle pene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento che tende a sostituire nel nuovo testo dell'articolo 79 alla formula « da cinque a quindici anni » l'altra: « da due a cinque anni ».

Onorevoli colleghi, poiché il risultato è incerto, indico la votazione per divisione nell'aula. Prego di riempire i posti vuoti dei vari settori, altrimenti è difficile calcolare esattamente il numero dei voti. (*Commenti a sinistra*).

PAJETTA GIAN CARLO. Faccia chiudere le porte! (*Commenti al centro — Proteste a sinistra*).

PRESIDENTE. È bene che su questo punto sia chiaro il mio pensiero: la chiusura delle porte non è prevista dal regolamento ed io non intendo disporla. (*Applausi al centro — Proteste del deputato Pajetta Gian Carlo*).

Onorevole Gian Carlo Pajetta, la richiamo all'ordine!

Ripeto che la chiusura delle porte non mi può essere imposta. (*Proteste a sinistra*).

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Gian Carlo Pajetta, le concedo la parola per chiarire la situazione, nonostante non si possa interloquire in sede di votazione.

Desidero assumere la responsabilità delle mie azioni e, dal momento che ella pare avere qualche cosa in contrario, in via del tutto eccezionale le consento di parlare.

PAJETTA GIAN CARLO. Tengo a dichiarare, signor Presidente, che io so perfettamente che la questione della chiusura delle porte non si pone. Ho protestato perché, al momento in cui si era tentata la votazione per alzata di mano, mi pareva vi fosse una certa prevalenza di questa parte, prevalenza successivamente annullata dai colleghi sopravvenuti.

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, la sua impressione non era condivisa dai deputati segretari. (*Interruzione del deputato Laconi*). Onorevole Laconi, le sarei grato se ella collaborasse con me. Come segretario non di turno non ha alcun dovere di venire al banco della Presidenza, ma se un'altra volta verrà qui, come ha fatto in tante occasioni, mi farà cosa graditissima.

LACONI. Se v'era dissenso, era quello il momento di chiudere le porte.

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, concluda.

PAJETTA GIAN CARLO. Dicevo che il problema è questo: ad un certo momento ella ha chiesto ai gruppi che si trovavano alla

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

sua destra di riempire i vuoti. È stato evidente, perché per alcuni minuti nessuno di questi colleghi si è spostato, che essi non volevano di proposito muoversi per riempire i vuoti, poiché attendevano che altri colleghi sopraggiungessero a votare. E noi abbiamo visto arrivare con tanta fretta, come se fosse a capo di un drappello di polizia, il sottosegretario Russo, per esempio, e un gruppo di colleghi, mentre fino a quando non sono arrivati questi nessuno si è mosso per riempire i vuoti.

Desidero porre una questione, perché mi illumini: se, quando vi è una discussione sull'esito della votazione, e uno dei segretari sostiene che da una parte vi è la prevalenza, mentre dall'altra parte vi è un aperto ostruzionismo al voto, il Presidente debba intervenire a difendere quella che è la situazione in quel momento. (*Commenti al centro*). Noi ci siamo trovati in questa situazione: che coloro i quali credono di costituire la maggioranza della Camera... (*Proteste al centro e a destra*). La differenza è proprio questa: che noi accettiamo la votazione fatta in quel momento e voi avete fatto dell'ostruzionismo di proposito per falsare un voto che era già stato espresso.

Per questo noi consideriamo il voto come già avvenuto, ed eleviamo la nostra ferma protesta contro il comportamento della maggioranza che vuole ad ogni costo imporsi, anche contro il regolamento e contro le abitudini della Camera, salvo poi a non presenziare alle sedute quando si tratta di ascoltare e di discutere. Questa è la vostra abitudine: i vostri banchi sono sempre vuoti! (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Sono lieto che l'onorevole Pajetta abbia posto su altra base il suo rilievo, perché, ripeto, fino a quando non interviene una norma del regolamento, non ritengo che sia obbligo del Presidente — anzi, ritengo che non possa farlo, benché sia stato fatto in passato — quello di chiudere le porte. Altrettanto, del resto, avviene per la votazione a scrutinio segreto, nel corso della quale si lasciano aperte le urne per dare modo a chi sia nei locali della Camera, in biblioteca o altrove, di poter accedere alle urne.

L'onorevole Pajetta parlava di ostruzionismo di fatto. Ora, se voi avete rivendicato in altre occasioni il diritto all'ostruzionismo mi pare che questo ostruzionismo « ambulatorio » non si possa impedire...

PAJETTA GIAN CARLO. Ma nemmeno favorire.

PRESIDENTE. Non l'ho favorito, perché non ho mancato di usare anche espressioni energiche di richiamo.

Mi pare che in questa situazione non vi sia altro da fare che collaborare tutti al fine di apprestare nuovi mezzi perché la votazione sia sollecita. Sul risultato vi era disaccordo: un segretario non riteneva approvato l'emendamento, l'altro lo riteneva approvato. Io dovevo avere una risposta che fosse univoca e non equivoca. Sono i segretari che accertano la votazione: il Presidente si limita a dichiararne l'esito.

Passiamo alla verifica del voto per divisione nell'aula.

(*L'emendamento non è approvato*).

Pongo in votazione per alzata e seduta l'emendamento Amadei, inteso a sopprimere l'articolo 81 del codice penale militare di pace.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer, inteso a sopprimere nel nuovo testo dell'articolo 81 del codice penale militare di pace, le parole: « le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo ».

(*Non è approvato*).

Il primo emendamento Capalozza è pertanto assorbito.

Pongo in votazione il successivo emendamento Berlinguer, tendente a sostituire nel nuovo testo dell'articolo 81 del codice penale militare di pace alle parole: « da due a sette anni », le altre: « da uno a cinque anni ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Capalozza, con cui si propone di sopprimere al secondo comma le parole: « o una parte di esse ».

(*Non è approvato*).

Ricordo che nella seduta di questa mattina il ministro Moro, proponendo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione, ha annunciato una modifica al testo dell'articolo 77 del codice.

Credo che la sede più idonea, salvo il successivo coordinamento, per inserire questa modifica sia l'articolo 2.

Il nuovo testo dell'articolo 77 proposto dal Governo è il seguente:

« ART. 77. (*Alto tradimento*). Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

del codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.

È punto con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 è pertanto approvato nel testo della Commissione, e con l'aggiunta di questo nuovo testo dell'articolo 77.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura. CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Gli articoli 200, 214, 238, 240 e 241 del codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 200. (*Disposizioni penali applicabili*). — In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio, in luogo delle disposizioni del codice penale relativo ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti ».

« ART. 214. (*Militari in congedo*). — Le disposizioni dell'articolo 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo, sempreché il reato nei cui confronti si compie l'istigazione, qualora commesso da militari in congedo, sia di competenza della giurisdizione militare ».

« ART. 238. (*Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato*). — È punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in congedo che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purché il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi ».

« ART. 240. (*Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorché indebitamente, l'uniforme militare*). — Il militare in servizio alle armi, o considerato tale, che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorché indebitamente, l'uni-

forme militare, è punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice ».

« ART. 241. (*Militari in congedo assoluto*). — Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle forze armate dello Stato ».

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta antimeridiana sono stati già votati i nuovi testi degli articoli 212 e 214 del codice. È rimasto in sospenso soltanto l'emendamento Berlinguer, tendente ad aggiungere all'articolo 214 la seguente dizione: « Salvo che l'istigazione sia commessa a mezzo della stampa o in manifestazioni politiche ».

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di illustrare questo emendamento

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, insisto nell'emendamento rinunciando ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ha già espresso il suo parere contrario, per non parlare di una questione di preclusione che potrebbe essere sollevata in rapporto a quanto è già stato votato.

PRESIDENTE. Non v'è preclusione.

Qual è il parere del Governo sull'emendamento?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non posso che confermare il parere contrario del Governo, già espresso questa mattina, per quanto riguardava l'emendamento (non approvato) più ampio, dello stesso onorevole Berlinguer. In realtà, ci troviamo di fronte a degli atti di istigazione che toccano reati squisitamente militari. Quindi, una particolarità di trattamento fatto alle forme di istigazione che si compiono a mezzo della stampa o in manifestazioni politiche, al Governo sembra del tutto ingiustificata. Ho già chiarito che, a parere del Governo, qui non si tratta, come si dice, di reati di opinione, ma di reati che, pure esprimendosi, per così dire, in una forma spirituale, toccano, mediante l'eccitazione che creano, direttamente o sensibilmente interessi militari. Ecco i motivi per i quali il Governo ritiene che l'emendamento più limitato dell'onorevole Berlinguer debba essere respinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer, Amadei, Capacchione, Leopardi, testè letto

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

Gli articoli 212 e 214 del codice risultano quindi approvati nel testo adottato dalla Camera questa mattina.

All'articolo 238 gli onorevoli Formichella, Vilelli e Madia hanno presentato un emendamento soppressivo del riferimento all'articolo 238 del codice penale militare di pace.

L'onorevole Formichella ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FORMICHELLA. L'articolo 238 del codice penale militare di pace, riguarda i reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato. Anche in questo caso la tutela penale non è solo apprestata a garantire i doveri inerenti alla posizione in congedo, ma è diretta a integrare quella dei doveri di disciplina dei militari alle armi. Si tratta del medesimo principio degli articoli 360 del codice penale e 208 del codice Zanardelli (offesa alle persone, a causa della qualità di pubblico ufficiale, già da esse rivestita). La lacuna che in proposito esisteva nella legge penale militare veniva avvertita sin da tempi ormai lontani. La commissione ministeriale nominata il 27 febbraio 1883 osservava: « Perchè il superiore possa esercitare tutta l'autorità del suo grado, deve la legge garantirlo da qualsiasi rappresaglia o vendetta dell'inferiore; non solo questi timori infondati, astratte supposizioni o esagerate apprensioni, ma considerazioni fondate sopra fatti, che si sono, purtroppo, dolorosamente avverati ». E i progetti compilati dal 1889 in poi si ispiravano al criterio, cui è ispirato l'articolo 238, che, quindi, rappresenta il riconoscimento di una necessità da lungo tempo sentita.

La limitazione « purché il fatto sia stato commesso entro due anni dal giorno... » è incomprensibile.

Precedenti non si rinvergono nella legislazione straniera. A torto l'onorevole ministro ha citato quella belga. Essa dice il contrario, ed è perciò che desidero citarla. La legge belga 15 giugno 1889, tuttora in vigore, assoggetta alla legge penale militare (articolo 4) i militari in congedo illimitato colpevoli di violenza od oltraggio verso un superiore, anche se il reato non sia stato commesso a causa del servizio prestato. Sono, invece, assoggettati alla legge penale militare, purché il reato sia commesso da meno di un anno dopo la cessazione dell'assoggettamento alle leggi militari, quelli che a dette leggi non sono più soggetti perché in congedo assoluto (articolo 9).

Chiedo che nessuna modificazione venga apportata all'articolo 238.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cavallari Vincenzo, Gianquinto, Capalozza, Buzzelli, Martuscelli hanno anch'essi presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 238 del codice penale militare di pace.

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Il nostro pensiero è chiaro. L'articolo 238 del codice parla dei reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato. Poiché a noi sembra che non vi sia motivo per inviare davanti al giudice speciale un borghese (perché tale è diventato colui che non è più al servizio alle armi) perché ha commesso un fatto semplicemente a causa del servizio prestato, riteniamo che sia opportuno conservare la giurisdizione comune e quindi sopprimere l'articolo 238.

Qui vi sono tre posizioni: quella dell'onorevole Formichella, quella del ministro e quella nostra.

L'onorevole Formichella chiede che venga conservato completamente, « totalitariamente » (mi sembra questo il termine adatto) l'articolo 238 del codice penale militare, il quale punisce il militare in congedo in qualsiasi tempo egli commetta un reato a causa del servizio prestato.

Il Governo modifica questa norma prescrivendo che essa valga soltanto se il fatto sia stato commesso dal militare in congedo entro il termine di due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio.

Noi chiediamo invece che sia soppresso tutto l'articolo 238 e che dal giorno in cui il militare ha cessato di adempiere al suo dovere di servizio alle armi egli venga — qualora commetta un reato anche a causa del servizio prestato — sottoposto alla giurisdizione comune e non alla giurisdizione speciale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berlinguer, Amadei, Capacchione, Lopardi e Merizzi hanno proposto un emendamento tendente a sostituire nel nuovo testo dell'articolo 238 del codice penale militare di pace, alle parole: « verso un militare in servizio o in congedo », le parole « verso un militare in servizio ».

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. La norma non si riferisce soltanto alla condizione personale del soggetto attivo ma anche a quella del soggetto passivo del reato. Andiamo sempre più dilagando, nell'estendere la giurisdizione militare anche nei confronti di un militare in congedo che commetta un reato contro un militare in congedo. Il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

mio emendamento tende a limitare questo che mi pare sia veramente un eccesso di zelo della mentalità di caserma in danno dei cittadini.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capalozza, Martuscelli, Buzzelli, Gianquinto e Cavallari Vincenzo hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel testo dell'articolo 238, le parole: « due anni », con le parole: « due mesi ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPALOZZA. L'emendamento non ha davvero bisogno di essere illustrato.

Desidero precisare poi, che chiedo anch'io, quale firmatario dell'emendamento che porta come primo nome quello dell'onorevole Cavallari Vincenzo, la soppressione dell'articolo 238 del codice penale militare di pace.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capalozza, Buzzelli, Silvestri, Gianquinto e Cavallari Vincenzo hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel testo dell'articolo 240 del codice penale militare di pace, le parole: « ancorché indebitamente ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. Con questo emendamento si chiede l'eliminazione delle parole « ancorché indebitamente ». Desidero rilevare agli onorevoli colleghi — e mi permetto di chiedere l'attenzione dell'onorevole ministro — che l'inciso « ancorché indebitamente » poteva forse spiegarsi nel testo completo ed organico dell'articolo 240 del codice penale militare di pace. Infatti, il primo comma di detto articolo sanciva: « Il militare in congedo, che, mentre veste, ancorché indebitamente, l'uniforme militare, commette verso un militare in servizio alle armi o considerato tale alcuno dei fatti preveduti » ecc.

E il capoverso aggiungeva: « Le stesse disposizioni si applicano: 1°) al militare in servizio alle armi o considerato tale, che commette alcuno dei fatti suindicati verso un militare in congedo, mentre questi veste, ancorché indebitamente, l'uniforme militare; 2°) al militare in congedo che commette alcuno dei fatti stessi verso altri militari, in congedo, mentre entrambi vestono, ancorché indebitamente, l'uniforme militare ».

Questo richiamo all'indebita vestizione della divisa militare ci appariva già poco giustificata, ma nell'originario articolo 240 si presentava almeno come un omogeneo sistema architettonico, in quanto atteneva uniformemente al militare in congedo che

sia soggetto attivo o soggetto passivo del reato.

Ora, però, l'articolo 240 viene modificato nel senso di escluderne l'applicazione al militare in congedo e di riservarla al militare in servizio che commetta i reati ivi indicati contro un militare in congedo, (cioè quelli previsti nei capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo del libro secondo) il quale viene ad essere così solo soggetto passivo.

Per la verità, non si comprende come si debba usare un trattamento così ingiusto contro il militare in servizio, il quale commettendo uno dei fatti indicati nell'articolo 210 contro un militare in congedo che vesta indebitamente la divisa militare, dovrebbe risponderne come se il militare in congedo abbia debitamente vestito l'uniforme. Ho già ricordato in Commissione l'antico broccardo civilistico: *inadimplenti non est adimplendum*. Potrei ricordare con maggiore proprietà i principi regolatori delle norme della legge penale ordinaria in tema di atti arbitrari del pubblico ufficiale. Il militare in congedo che veste indebitamente la divisa commette un reato e non deve essere tutelato, e così rigorosamente, dalla legge penale militare nei confronti di un militare in servizio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berlinguer, Amadei, Capacchione, Lopardi e Merizzi hanno proposto anch'essi di sopprimere nell'articolo 240 le parole « ancorché indebitamente ».

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Rinuncio a svolgere l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amadei, Berlinguer e Lopardi hanno proposto di sopprimere l'articolo 241 del codice penale militare di pace.

L'onorevole Amadei ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMADEI. Poiché la proposta di emendamento è chiara, rinuncio a svolgerla.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non credo sia necessario chiarire ulteriormente il contenuto degli emendamenti:

a) La soppressione del riferimento all'articolo 238, per quanto si riferisce alla giurisdizione, non può essere ora posta; essa andava posta quando abbiamo parlato dell'articolo 1. Quanto alla giurisdizione, perciò, la Commissione ritiene che non si possa far più questione poiché la votazione dell'articolo 1 ha determinato in maniera inequivocabile che questo reato, anche se commesso da militari in congedo, è di competenza della giurisdizione militare.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

L'unica discussione che in questo momento possiamo fare è in rapporto alla soppressione delle ipotesi delittuose, non all'appartenenza o meno alla giurisdizione militare; sebbene, implicitamente, la Camera si è già espressa anche sul mantenimento della figura delittuosa, quando in rapporto ad essa ha votato l'attribuzione della giurisdizione. Comunque, noi crediamo di dover esprimere parere contrario.

b) Ho qualche perplessità, onorevole Presidente, in rapporto all'approvazione dell'emendamento Formichella.

Quando si parla di « causa di servizio », si pone il riferimento ad un rapporto causale e non già ad un rapporto temporale. Questo esiste o non esiste; e non sarà certamente l'elemento tempo che potrà cancellarne l'esistenza. Non i due anni o i due mesi, che trascorrono, valgono a superare una realtà psicologica, che esiste, ed, esistendo, si pone come causa di un delitto. Sicchè, personalmente sono per l'accoglimento dell'emendamento Formichella; ma, a nome della maggioranza della Commissione, esprimo parere contrario.

Io non posso che esprimere in questa sede quello che è l'avviso della maggioranza della Commissione, la quale è contraria all'emendamento.

c) La maggioranza della Commissione è altresì contraria all'emendamento Cavallari, ove questo emendamento si intenda nel senso che l'ipotesi delittuosa debba essere soppressa; l'articolo 238 del codice penale militare di pace, proprio perché ha un riferimento specifico alla causa del servizio militare, prevede un reato tipicamente militare. Io non credo che la soppressione di questa disposizione possa portarci soltanto ad una smilitarizzazione di reato, in quanto, a parte la portata dell'articolo 360 del codice penale ordinario, non esiste in questo codice una ipotesi di delitto comune a cui potremmo richiamarci. Trattandosi di un militare che agisce a causa del servizio e commette un determinato reato, è chiaro che la causa qualifica la condotta e quindi crea questo tipo di reato.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione esprime parere contrario.

d) Parere contrario si esprime anche per l'emendamento Berlinguer. Proprio perché vi è il richiamo alla causa di servizio, noi ci riferiamo ad un rapporto che si è creato in sede militare, rapporto che può permanere anche quando nel soggetto è cessata la qualità di militare.

e) Mi sembra chiara la posizione assunta nei confronti dell'emendamento Capalozza: se

ho espresso parere contrario al primo emendamento, non posso che esprimere, a maggior ragione, parere contrario in merito a questo altro emendamento. La maggioranza della Commissione è contraria alla soppressione delle parole: « ancorché indebitamente ». Chi veste la divisa, anche se la veste indebitamente, si presenta sostanzialmente come un militare, e quindi tale dev'essere considerato.

Per le stesse ragioni la maggioranza della Commissione esprime parere contrario alla soppressione del riferimento all'articolo 241 del codice penale militare di pace. L'articolo 241 non prevede una ipotesi di reato, ma l'estensione ai militari in congedo di ipotesi di reato. Questa disposizione dev'essere mantenuta altrimenti veniamo a superare quella attribuzione di giurisdizione che invece è già stata stabilita.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Cavallari, cioè ritiene che debbano restare alla competenza della giurisdizione militare i reati commessi a causa del servizio prestato. Si tratta di reati che traggono la loro origine da un rapporto di servizio: così il caso dell'inferiore il quale abbia un risentimento nei confronti del superiore che lo ha punito, e aggredisca o uccida, ad esempio, il superiore quando è cessato fra l'uno e l'altro il rapporto disciplinare che consiste nell'appartenenza di entrambi i soggetti alla gerarchia militare. È evidente che, attraverso questa incriminazione e mediante questa giurisdizione, si tutela la disciplina militare, la quale sarebbe gravemente compromessa se dei fatti che si siano commessi in relazione al vincolo gerarchico non si risponda più di fronte al giudice militare ma di fronte al giudice ordinario, solo perché è venuta a cessare l'appartenenza del soggetto attivo del reato alla gerarchia militare. Quindi noi riteniamo che la permanenza dell'articolo 238 sia essenziale per garantire la disciplina militare; riteniamo che si tratti veramente di un caso nel quale tipicamente si giustifica la soggezione di colui che sia militare soltanto in congedo al giudice militare.

Per altro questo principio il Governo ha ritenuto di accogliere in una misura ragionevole, cioè è partito il Governo dall'idea che siffatte vendette, siffatte reazioni per rapporti sussistenti al momento nel quale entrambi i soggetti erano in servizio militare si possano normalmente esplicitare entro un certo tempo; è sempre possibile naturalmente che una ven-

detta nei confronti di un superiore sia fatta anche al di là dei due anni, però si deve ritenere che ciò non sia normale e che nella normalità dei casi invece questi strascichi della vita militare che compromettono la disciplina militare si esauriscano in un tempo ragionevolmente breve. E tale il Governo ha ritenuto il periodo di due anni, tempo sufficiente per tutelare l'interesse della disciplina militare, senza gravare eccessivamente col mantenere la soggezione alla giurisdizione militare del militare in congedo al di là di quello che è strettamente necessario. È questa la ragione per la quale il Governo non ha ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'onorevole Formichella di ritornare al vecchio testo dell'articolo 238, lasciando che la giurisdizione militare si eserciti per fatti causati dal rapporto di servizio senza alcun limite di tempo. La posizione del Governo è intermedia tra la posizione di chi chiede di eliminare in questo caso ogni riferimento alla giurisdizione militare e la posizione di chi ritiene invece che questa giurisdizione debba valere senza alcun limite di tempo.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Berlinguer, che ritiene si debba ammettere il testo dell'articolo 238 con riferimento esclusivo al militare in servizio, io faccio osservare che la infrazione alla disciplina militare si verifica anche se per via di un fatto che ha le sue radici nel servizio prestato la vendetta, l'aggressione si compiono anche nei confronti di colui che non è più militare in servizio ma che insieme con l'autore del reato lo era al momento in cui si è verificato il fatto che ha determinato queste conseguenze. Poiché qui viene tutelato il servizio prestato, la disciplina inerente al rapporto fra i due soggetti, non fa differenza il fatto che uno solo di essi o entrambi abbiano cessato dal servizio. Quello che importa è che l'atto di aggressione verso l'inferiore o di insubordinazione verso il superiore abbia origine dal precedente servizio militare.

Per queste ragioni io sono contrario all'emendamento dell'onorevole Berlinguer, come naturalmente sono contrario all'emendamento subordinato dell'onorevole Capalozza, che limita a due soli mesi l'estensione della giurisdizione militare. Se davvero ci si dovesse fermare a due mesi, tanto varrebbe accogliere la tesi che esclude del tutto il riferimento al servizio prestato.

Per quanto riguarda l'espressione « ancorché indebitamente », io devo rilevare che in questa forma di reato, che nel caso in esame riguarda soltanto i militari in servizio

e non i militari in congedo, si tende a tutelare il rapporto di colleganza e il rapporto di gerarchia militare che si esprime attraverso la divisa che viene indossata. Il fatto che tale divisa sia indossata indebitamente, non toglie che l'infrazione si presenti come lesione dell'interesse militare alla disciplina. Ora, qui siamo di fronte ad un'ipotesi relativa al militare in servizio, non al militare in congedo, quindi l'espressione « ancorché indebitamente » sembra giustificata.

Del resto, se un ritocco si dovesse apportare a questa materia — torno ad insistere sulla mia precedente posizione — lo si dovrebbe fare nell'ambito di una revisione del codice penale militare di pace, perché qui l'espressione di cui si chiede la soppressione non riguarda militari in congedo, bensì militare in servizio; quindi siamo di fronte ad una vera e propria riforma parziale del codice penale militare per la quale non è questa la sede più adatta.

Ho già detto, ed ora ripeto, che in questa legge dobbiamo occuparci della posizione dei militari in congedo nei confronti della legge e della giurisdizione militare. Le disposizioni relative ai militari in servizio, se ciò sembrerà opportuno, potranno essere ritoccate in un altro momento.

Per queste stesse ragioni sono contrario all'emendamento Amadei che propone la soppressione del riferimento all'articolo 241.

L'articolo 241 si richiama all'ipotesi nella quale il soggetto offeso in questi reati abbia cessato del tutto di far parte delle forze armate. Ora, mentre noi abbiamo tolto il riferimento al soggetto offensore il quale, quando sia diventato del tutto estraneo alle forze armate in seguito al congedo assoluto, non può più in alcun modo essere assoggettato alla legge penale militare, abbiamo invece lasciato il riferimento all'offeso che abbia cessato dal servizio in quanto non è con ciò venuta meno la ragione di tutela della disciplina militare che ha portato a questa incriminazione.

Questo è il motivo per cui abbiamo eliminato nell'articolo 241 il riferimento all'offensore che abbia cessato del tutto di appartenere alle forze armate, lasciando invece il riferimento ai soggetti offesi immediatamente dal reato.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. La minoranza della Commissione considera

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

giustificatissimi questi emendamenti e condivide le illustrazioni fatte dai colleghi Capalozze e Amadei. È altresì evidente che siamo contrari ad ogni richiesta di ulteriore dilatazione della giurisdizione militare che è sempre nei propositi dell'onorevole Formichella.

Ma io ho chiesto la parola per una dichiarazione di voto su un emendamento presentato, oltre che da me, dall'onorevole Capalozza e da altri colleghi. Mi riferisco all'emendamento relativo all'inciso: « ancorché indebitamente ».

Mi limito a giustificare il mio voto con due argomenti e innanzi tutto a segnalare sino a quali incredibili limiti si voglia giungere in questo ampliamento della giurisdizione militare; mi pare davvero che in questo caso si cada nel grottesco.

Insomma, un militare che abbia subito una vessazione da un suo superiore che è andato poi in congedo e che, dopo 30 anni se lo veda riapparire dinanzi camuffato ridicolmente, mascherato da una divisa militare che non gli spetta e gli rida in faccia, lo beffeggi, lo schernisca, deve proprio risponderne come se si trattasse di un reato commesso contro un militare in servizio e dinanzi ai giudici militari?

E pensate alle conseguenze! Verso i militari le norme di diritto processuale sono profondamente dissimili da quelle del Codice di procedura penale ordinario: quasi sempre è obbligatorio il mandato di cattura, raramente possibile la concessione della libertà provvisoria; ed oggi siamo alla vigilia di istituire il giudizio di secondo grado, per cui la istruttoria sarebbe più lunga e l'imputato dovrebbe restare in carcere preventivo per parecchi mesi, forse per anni. E considerate anche le sanzioni: riflettete sul caso di un militare il quale commetta un reato di insubordinazione con violenza verso un superiore in congedo e che si sia indebitamente camuffato con una divisa militare; poniamo che a questo ex superiore in maschera dia una spinta e che la disgraziata vittima cada e si rompa una gamba: sapete qual è la pena? L'ergastolo, onorevoli colleghi!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Nessun emendamento è stato accolto dalla Commissione né dal Governo.

Pongo per primo in votazione l'emendamento più distante dal testo, e cioè quello Cavallari, con il quale si chiede la soppressione totale dell'articolo 238 del codice penale militare.

(Non è approvato).

Segue l'emendamento Formichella il quale tende a mantenere l'articolo 238 nel testo attualmente in vigore.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer tendente a sopprimere nell'articolo 238 le parole « e in congedo ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Capalozza tendente a sostituire nel testo dell'articolo 238, le parole: « due anni », con le parole: « due mesi ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il successivo emendamento dell'onorevole Capalozza e dell'onorevole Berlinguer, tendente a sopprimere, nel testo dell'articolo 210 del codice penale militare di pace, le parole: ancorché indebitamente.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Amadei, tendente a sopprimere l'articolo 241 del codice penale militare di pace.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso quale risulta anche dalle votazioni di stamane sugli articoli 212 e 214, salvo successivo coordinamento:

« All'articolo 212 del codice penale militare di pace è aggiunto, tra il primo e il secondo comma il seguente altro:

« La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'articolo 7 di questo codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare ».

Gli articoli 200, 214, 238, 240 e 241 del codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 200. (*Disposizioni penali applicabili*). — In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio, in luogo delle disposizioni del codice penale relativo ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti ».

« ART. 214. (*Militari in congedo*). — Le disposizioni dell'articolo 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

gedo illimitato, sempreché l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dell'articolo 7 del codice penale militare di pace, l'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo ».

« ART. 238. (*Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato*). — È punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in congedo che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purché il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi ».

« ART. 240. (*Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorché indebitamente, l'uniforme militare*). — Il militare in servizio alle armi, o considerato tale, che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorché indebitamente, l'uniforme militare, è punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice ».

« ART. 241. (*Militari in congedo assoluto*). — Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle forze armate dello Stato ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Gli articoli 21, 80 e 211, ed il secondo comma dell'articolo 221 del codice penale militare di pace sono soppressi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amadei, Berlinguer, e Lopardi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole: « Gli articoli 21, 80 e 211 » le altre: « Gli articoli 21, 80, 211 e 241 ».

Questo emendamento è assorbito dalle precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« All'articolo 85 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere con-

siderati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le forze armate ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« ART. 89-bis. (*Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio*). — È punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:

1°) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

2°) per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

3°) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;

4°) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vincenzo Cavallari, Silvestri, Capalozza e Buzzelli, ne hanno chiesto la soppressione.

L'onorevole Vincenzo Cavallari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capalozza, Buzzelli e Gianquinto hanno presentato un emendamento inteso a sopprimere il n. 3°):

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. L'ho svolto questa mattina in occasione della discussione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berlinguer, Amadei, Capacchione, Lopardi e Merizzi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al n. 4°), dopo la parola « notizie », le parole: « destinate tutte a rimanere segrete ».

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di svolgerlo.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Mi pare che sia in armonia con le altre norme

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

proposte dallo stesso Governo e quindi rinunciò a dire di più.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario per le ragioni già esposte.

PRESIDENTE. E il Governo?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Cavallari Vincenzo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Capalozza, soppressivo del n. 3°).

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer tendente ad aggiungere al n. 4°), dopo la parola: « notizie », le parole: « destinate a rimanere segrete ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 292 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 292-bis. (*Circostanze aggravate*). — La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.

Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berlinguer, Amadei, Capacchione e Lopardi hanno presentato un emendamento tendente alla soppressione dell'articolo 7.

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di svolgerlo.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capalozza, Buzzelli, Silvestri, Martuscelli e Cavallari

Vincenzo hanno proposto un analogo emendamento soppressivo.

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. Mi preme in primo luogo ricordare che l'onorevole ministro poc'anzi, esprimendo il suo parere a proposito di taluni emendamenti che erano stati presentati, ha osservato (e, a mio avviso, giustamente) che compito e destinazione della legge in discussione è la competenza (*melius*: la giurisdizione) dei tribunali militari per i militari non in servizio alle armi, e non temi che possono, se mai, essere affrontati e risolti con altra legge.

Ora, con questa norma proposta dal Governo, il ministro si contraddice clamorosamente. Il provvedimento di cui ci occupiamo è stato originato da una proposta che porta la mia firma, da un'altra che porta la firma dell'onorevole Luzzatto e da una terza dell'onorevole Ariosto, allo scopo di pervenire all'attuazione dell'articolo 203 della Costituzione in rapporto al codice penale militare.

Con l'articolo 7 del testo della Commissione, invece, si manipola il codice penale ordinario e se ne aggravano le pene.

Molte volte ci siamo sentiti rispondere a talune nostre proposte novellistiche di modificazione del codice penale ordinario o del codice di procedura penale o anche di altre leggi, che non è buon sistema quello di ritoccare novellisticamente codici e leggi organiche. Ricordo la triste vicenda — occorsa nella precedente legislatura — della modificazione dell'articolo 116 del codice penale, chiesta e non ottenuta. E gli esempi potrebbero continuare.

E ognuno vede, che qui siamo in presenza di una contraddizione plastica, pittoresca, oltreché con le affermazioni fatte testè dall'onorevole ministro, anche con l'indirizzo seguito, anzi imposto sinora.

Detto questo, debbo aggiungere che non vi è davvero bisogno che le pene — già così gravi — del codice penale comune, per il vilipendio alla Repubblica, alle Assemblee legislative, al Governo e alle forze armate, vengano ulteriormente aggravate. Secondo il codice Rocco, la pena era assai grave: mi sembra che andasse da uno a sei anni. Poi, con la legge di modificazione 11 novembre 1947 n. 1317, è stata diminuita e portata da sei mesi a tre anni. Pena sempre pesante, dunque! E si tratta di un reato che è, per competenza materiale, devoluto alle corti di assise!

All'opposto, il codice liberale del 1889, il codice Zanardelli, oltre a non prevedere affatto l'ipotesi del vilipendio al Governo, puniva il corrispondente reato di vilipendio

alle istituzioni costituzionali con la detenzione fino a sei mesi o alternativamente con la multa da lire cento a lire duemila.

Quelli erano tempi di assai maggior libertà e moderazione, onorevole ministro! Noi non vi chiediamo di diminuire le pene, almeno fino a che non verrà posto mano ad una modificazione organica del codice penale. Ci limitiamo a chiedervi, onorevoli colleghi, solo di non aggravarle.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Soltanto apparentemente può aver ragione l'onorevole Capalozza quando dice che si tratta di materia che noi stiamo regolando. In realtà è vero che specificamente stiamo regolando la materia relativa alla giurisdizione, ma ci siamo anche occupati della definizione dei militari in congedo. Quindi, questo richiamo, che è fatto nella seconda parte dell'articolo 7, mi pare pertinente.

Quanto poi alla prima parte di questo articolo, sostanzialmente che cosa intendiamo determinare? Abbiamo in un certo senso, per i militari in congedo, scorporato dal codice penale militare di pace alcune ipotesi delittuose; per esse si tende a determinare una circostanza aggravante.

La qualità di militare in congedo può essere considerata come circostanza aggravante? In rapporto ad alcuni delitti deve costituire essa una circostanza aggravante? Gli emendamenti del Governo si sono posti proprio in questa posizione intermedia: cioè hanno ritenuto che, in rapporto a talune ipotesi delittuose, la qualità di militare in congedo possa costituire una circostanza aggravante. Da un reato proprio si passa ad un reato comune aggravato.

E se si considera che soltanto per tre ipotesi delittuose è stata ritenuta la circostanza aggravante, non si può non essere d'accordo col Governo stesso. Invero si tratta dell'offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, e abbiamo già detto che il Presidente della Repubblica è capo delle forze armate; quindi, il militare in congedo, quale appartenente alle forze armate, è legato da un vincolo col Presidente della Repubblica.

Così ancora per l'altra ipotesi del vilipendio alle forze armate, sostanzialmente vi è rapporto tra colui che, pur essendo in congedo, appartiene pur sempre alle forze che vilipende. In tutti questi casi vediamo che la circostanza della qualità influisce ed incide

sul reato; ed è per questo che la qualità medesima viene considerata una aggravante.

La stessa osservazione vale per la terza ipotesi delittuosa cioè per il vilipendio alla bandiera; ed io non ho bisogno di richiamare qui tutti gli argomenti addotti già a riguardo.

È dunque per questo che la maggioranza della Commissione, ritenendo la previsione della circostanza aggravante materia pertinente, non ritiene che l'emendamento soppressivo debba essere accolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi emendamenti?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono stato richiamato alla coerenza dall'onorevole Capalozza, nel senso che, avendo sostenuto che vi sono alcune materie non pertinenti a questa legge, dovrei ora riconoscere la non pertinenza anche relativamente a questo articolo aggiuntivo. Potrei rilevare che ho ricevuto un cattivo esempio, perché il mio invito a riconoscere la non pertinenza di alcune materie non è stato accolto.

A parte ciò, comunque, io concordo con il relatore sulla pertinenza della materia medesima, perché, a differenza dei casi di cui ci siamo occupati prima, qui abbiamo l'integrazione di una nuova disciplina giuridica che diamo ai militari in congedo relativamente a determinati reati. E questo è proprio l'oggetto della legge, mentre prima si trattava semplicemente di ritocchi occasionali ad articoli del codice penale militare.

Ora, in che senso è stata data questa disciplina? Nel senso di stralciare questi reati di vilipendio dalla giurisdizione militare per attribuirli a quella ordinaria. Cioè noi abbiamo ritenuto che la qualità di militari in congedo nel soggetto attivo non sia così penetrante da determinare l'attribuzione del reato alla giurisdizione militare. Con ciò però non abbiamo dimenticato la sussistente qualifica personale del soggetto attivo del reato, non abbiamo dimenticato che il vilipendio alla nazione, alla bandiera e l'offesa al Capo dello Stato come comandante delle forze armate, in quanto commessi da militari in congedo, sono fatti soggettivamente diversi dai fatti analoghi commessi da coloro i quali non hanno questo vincolo, come si dice, di carattere potenziale con l'ordinamento delle forze armate.

Per questa diversa situazione soggettiva anche i fatti delittuosi sono diversi, e diverse, perciò, a nostro avviso, devono esserne le conseguenze.

Del resto, vorrei ricordare che proprio in quest'aula, attraverso l'emendamento Villa-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

bruna-Macrelli, è stata sostenuta la tesi che, una volta salva la giurisdizione ordinaria, si potesse anche stabilire per questi casi un complesso di pene più severe allo scopo di tutelare quegli interessi di carattere militare che in linea generale venivano riconosciuti, anche se non si riteneva che da ciò dovesse derivare un'attribuzione di questi reati alla giurisdizione militare.

CAPALOZZA. Noi ci siamo riferiti alla prima parte dell'emendamento Villabruna, non alla seconda parte. Questo per la coerenza e per la verità.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ci fu un certo equivoco e in un certo senso si poteva ritenere accettato, poiché vi era un emendamento Cavallari che specificava che non solo gli aumenti, ma anche le diminuzioni di pena dovessero avere valore. In quel momento ci fu una certa confusione che politicamente faceva un po' comodo. Quindi, è bene non ritornare su questo punto.

Non ho fatto appunti di incoerenza, ho detto che ci fu quel giorno una posizione che è stata esaltata anche dalla vostra stampa e nella quale si diceva: non si fa questione di entità di pene, ma di giudici; noi siamo per la giurisdizione ordinaria, ed applichi pure il giudice ordinario le pene più severe.

Nell'emendamento Villabruna, addirittura, la legge applicata era quella del codice penale militare.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. E voi avete respinto l'emendamento Villabruna.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. In quanto riteniamo che in certi casi la giurisdizione militare sia necessaria, ma nei casi nei quali riteniamo che la giurisdizione militare non sia necessaria, ci riserviamo ovviamente, subordinatamente, la libertà di stabilire una pena più severa che sia irrogata dal giudice ordinario. E su quest'ultimo punto dando a voi la soddisfazione desiderata.

Con questo emendamento noi chiediamo appunto un aggravio di pena. Si dice: ma la pena è già grave. Ammettiamolo pure, benché sia già diminuita dalle nuove disposizioni legislative.

Qui il problema è della differenziazione fra la posizione di chi vilipende la nazione o la bandiera, o offende il Capo dello Stato senza essere parte, in senso largo, delle forze armate, e chi offende e vilipende essendo parte, in quanto militare in congedo, delle stesse forze armate. Il nostro emendamento tende a questa doverosa differenziazione.

Del resto mi pare indicativo il numero dei voti che a scrutinio segreto si sono avuti que-

sta mattina in favore della tesi, tuttavia non prevalsa, della permanenza di questi casi di vilipendio nella giurisdizione ordinaria. Credo che si possa dire serenamente che se il Governo non avesse in certo senso vincolato la maggioranza, questi reati sarebbero rimasti alla competenza del giudice militare. La entità della votazione che in segreto si è avuta questa mattina è indicativa di un certo orientamento della Camera.

Ed è appunto in previsione di questo orientamento, perché noi sentivamo questo desiderio di un numero molto notevole di deputati i quali ritengono che debba essere rafforzata la tutela in questi casi apprestata, è per questa ragione che sicuri di interpretare una esigenza viva dell'opinione pubblica e del Parlamento, noi abbiamo proposto l'aggravamento per queste tre azioni. Non abbiamo chiesto questa particolare tutela per il Governo e neppure per le Assemblee legislative, ma esclusivamente per le offese al Capo dello Stato, che è il capo delle forze armate, e per il vilipendio alla nazione e alla bandiera, reati che trovano nella coscienza morale e sociale una tale riprovazione che rende perfettamente giustificato questo aggravamento di pena.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Noi attribuiamo moltissima importanza all'emendamento che si sta per votare e quindi spero che le poche parole che mi accingo a pronunciare siano per lo meno chiare per tutti i colleghi e possano servire a dare ad ognuno dei presenti la possibilità di esprimere il proprio voto a ragion veduta.

Noi avremmo potuto, signor Presidente, sollevare, a proposito di questo emendamento una questione di inammissibilità, a sostegno della quale avremmo potuto invocare numerosi e chiari precedenti che ci fanno andare con il pensiero, fra l'altro, alle discussioni animate — e vorrei dire infuocate — che in quest'aula avvennero allorché, nella passata legislatura, si discusse la legge elettorale maggioritaria.

Allorquando, in quella occasione, da parte di alcuni colleghi vennero presentati emendamenti al progetto governativo, da parte della Presidenza della Camera si sostenne che dovevano essere dichiarati inammissibili — e vennero dichiarati inammissibili — tutti quegli emendamenti che non riguardassero strettamente la materia in discussione. E allora si sostenne persino che non si potevano presentare emendamenti riguardanti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

altre leggi elettorali: eppure allora si parlava di una legge elettorale.

Oggi, signor Presidente, noi siamo stati chiamati a discutere — lo dice l'ordine del giorno della nostra Assemblea — su tre proposte di legge le quali, pur differenziandosi in taluni aspetti, tuttavia hanno lo stesso argomento: l'applicazione dell'articolo 103, ultima parte, della Costituzione della Repubblica; applicazione che ha preso poi la forma di modifiche al codice penale militare di pace.

Con l'emendamento proposto dal Governo, del quale noi in questo momento discutiamo e che riveste un carattere di particolare gravità, non si tende a modificare il codice penale militare di pace, né si tende ad applicare l'articolo 103 della Costituzione, in quanto questo attiene alla giurisdizione dei tribunali militari. L'emendamento di cui stiamo parlando è, né più, né meno, che una modifica non del codice penale militare di pace, ma del codice penale comune. Quindi è la modifica di una legge che non ha ingresso nella discussione che noi in questo momento stiamo conducendo. È come se in questa discussione si fosse voluta insinuare la modifica di una qualsiasi altra legge; perché, rispetto all'argomento che stiamo discutendo, le norme sostanziali del codice penale comune sono completamente estranee all'oggetto della nostra discussione. Quindi, sia chiaro a tutti i colleghi, come è chiaro alla nostra mente, che in questo momento, allo scopo di aumentare le pene si sostiene e si farà votare un emendamento del Governo che, dal punto di vista strettamente regolamentare, a nostro avviso, avrebbe potuto e dovuto essere dichiarato inammissibile.

Ma, noi non facciamo questa questione, perché non intendiamo che la gravità dell'argomento venga neppure semplicemente offuscata dalla discussione di una questione di procedura. Noi abbiamo ritenuto di dover formulare queste considerazioni anche perché esse, indubbiamente, serviranno a convincere ognuno di noi del voto che dovremo dare; tuttavia, non è questa la questione fondamentale. Noi affermiamo che, qualora venisse approvato l'emendamento del Governo, ancora una volta, si affermerebbe il principio, che in Italia la legge non è uguale per tutti i cittadini. Perché, onorevoli colleghi, avverrebbe che per uno stesso reato, compiuto nelle stesse circostanze, un cittadino che sia considerato secondo la vostra definizione appartenente alle forze armate, sarà sottoposto a determinata pena, mentre per un altro citta-

dino, il quale invece non sia considerato appartenente alle forze armate, vi è un'altra legge, un'altra pena; si prevedono, quindi, sanzioni diverse a seconda della qualità dei cittadini. Non è più vero, così, che nella nostra Repubblica, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. I cittadini sono considerati in modo diverso nei confronti della legge e seconda che abbiano o meno militato nelle forze armate. Questa diversità, poi, è concepita in modo contrario a quello che a taluni potrebbe sembrare logico, perché chi ha prestato servizio nelle forze armate, cioè, come si dice comunemente, ha assolto al suo dovere, viene messo in condizioni di svantaggio ed è punito con pene più gravi di colui che non ha militato, e, come si dice, non ha compiuto verso la patria il dovere di militare. Si è affermato che questo diverso trattamento dei cittadini, questa disparità di trattamento è giustificata dal fatto che il vilipendio alle istituzioni costituzionali commesso dagli appartenenti o dai ritenuti appartenenti alle forze armate è un fatto che acquista una maggiore pericolosità sociale, e, comunque, è un fatto più grave del vilipendio alle istituzioni costituzionali commesso dai cittadini non appartenenti alle forze armate. Vi è quindi, una diversità di gravità del fatto.

Onorevoli colleghi, questa è una cosa che avviene tutti i giorni per tutti i reati, e la legge appositamente prevede i minimi e i massimi di pena. Se voi sostenete, e si può anche convenire sotto certi aspetti, che questi fatti commessi da appartenenti alle forze armate possono essere ritenuti più gravi di quelli commessi dai non appartenenti alle forze armate, evidentemente in questi casi si applicherà una pena maggiore nell'ambito che appositamente per il giudice, nella sua discrezionalità, è previsto dal codice.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non vi sarebbero mai le aggravanti e le attenuanti. Il parricidio è diverso dall'omicidio per una ragione soggettiva aggravante la pena.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. L'ultima osservazione che desidero fare è questa: si vogliono aumentare le pene nei confronti di reati di una natura particolare. Il ministro di grazia e giustizia sa benissimo quanto delicata sia la materia di questi reati e sa pure che vi sono stati degli studiosi i quali hanno affermato che non si possono configurare i reati cosiddetti di vilipendio. In ogni caso sono reati il cui confine fra il lecito e l'illecito è talmente tenue ed evanescente da porre in serio imbarazzo l'interprete. Ora, proprio nei confronti di questi reati voi volete

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

arrivare ad un aumento della pena. Voi avete ben poca fiducia nella stabilità delle istituzioni costituzionali e nella sacertà, direi, del Presidente della Repubblica, del Governo, delle forze armate, nei confronti degli altri cittadini, se pensate di difendere queste istituzioni aggravando le pene.

Non è in questo modo che si difendono le istituzioni. Percorrendo questa strada voi non arriverete che ad aumentare la riprovazione verso questi sistemi e non farete che allontanarvi sempre di più da quelli che sono i veri concetti che debbono reggere uno Stato democratico quale deve essere il nostro. *(Applausi a sinistra)*.

PRESIDENTE. Per quanto ella, onorevole Cavallari, non abbia sollevato formalmente una eccezione di inammissibilità dell'articolo 7, desidero tuttavia osservare che la modifica al codice penale ordinario è apportata unicamente in vista della nuova sistemazione che viene data alla competenza dei tribunali militari, e riguarda precisamente alcuni reati che sono stati sottratti a tale competenza. In questo senso può dirsi che la modifica sia pertinente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'articolo 7 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Gorreri, D'Ayala, Barontini, Magno, Villani, Pirastu, Grifone, Francavilla, Cremaschi, Compagnoni, Marilli, Gelmini, Bigi, Diaz Laura, Gullo, Maglietta, Walter, Bettoli, Rosini, Di Mauro e Tarozzi.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	469
Maggioranza	235
Voti favorevoli	259
Voti contrari	210

(La Camera approva).

Osservo che, trattandosi di modifica al codice penale, la norma dovrebbe avere una diversa collocazione. Prego pertanto il presidente della Commissione ed il relatore di tenerne conto in sede di coordinamento.

Hanno preso parte alla votazione.

Agrimi — Aimi — Albarello — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei — Amato — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Assennato — Audisio — Avanzini.

Bacelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barberi Salvatore — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardi Guido — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardecì — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Candelli — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Carcaterra — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Covelli — Cremaschi — Cucco — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cocci — De Lauro Matera Anna — Delcroix — Della Seta — Delle Fave — Del Vescovo — De Maria — De Marsanich — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Meo — De Totto — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

Di Prisco — Dominedò — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci — Dugoni.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletra — Faletti — Fanelli — Faralli — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferrì — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Giraudò — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guglielminetti — Gui — Gullo.

Helfer.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Malfa — Lami — La Rocca — La Spada — Latanza — L'Eltore — Lenoci — Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lucifredi — Luzzatto.

Madia — Maghetta — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Maxia — Mazza — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Moro — Moscatelli — Murdaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Perdonà — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone

— Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preziosi — Priore.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Romualdi — Ronza — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scaglia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Alessandro — Secreto — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spadola — Spallone — Spampanato — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova — Tesoro — Tinzl — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigorelli — Villa — Villabruna — Villani — Viola — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni — Zerbi.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Bettiol Giuseppe.

Cottone.

De Martino Carmine.

Fadda — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro.

Iozzelli.

Lozza.

Mazzali — Montini.

Simonini.

Treves.

Viviani Arturo.

(Concesso nella seduta odierna).

Pella.

Sanzo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, Segretario, legge:

« L'articolo 264 è sostituito dal seguente:

« **ART. 264. (Connessione di procedimenti).** — Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi o luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.

Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vincenzo Cavallari, Martuscelli, Capalozza, Buzzelli, Gianquinto, Silvestri e Musolino propongono di sopprimere, nel testo dell'articolo 264 del codice penale militare di pace, il primo comma.

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAVALLARI VINCENZO, Relatore di minoranza. Mi sembra che l'emendamento sia molto chiaro, per cui rinuncio ad illustrarlo, pur insistendo per la votazione.

PRESIDENTE. Segue un complesso di emendamenti subordinati.

Gli onorevoli Amadei, Berlinguer e Capacchione, propongono di aggiungere dopo le parole: « per occultare gli altri » le parole: « o in occasione di questi ».

L'onorevole Amadei ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMADEI. Poiché la norma di cui all'articolo 8 che dovrebbe sostituire l'articolo 264 del codice penale militare di pace, non fa altro che ripetere la dizione di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale, non si comprende come il formulatore della norma si sia dimenticato di aggiungere anche l'inciso: « o in occasione di questi », che rappresenta,

al pari degli altri incisi, una modalità in base alla quale si determina la connessione dei procedimenti.

PRESIDENTE Segue l'emendamento subordinato Cavallari Vincenzo, Martuscelli, Capalozza, Buzzelli, Gianquinto, Silvestri e Musolino, inteso a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 264, alle parole: « Nei casi preveduti nel comma precedente », le parole: « Nei casi di connessione di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale ».

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAVALLARI VINCENZO, Relatore di minoranza. Ritengo che l'emendamento sia sufficientemente chiaro, per cui rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento. Facchin, inteso a sostituire alle parole: « è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria », le parole: « è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria alla quale appartiene la cognizione del reato più grave, e in caso di pari gravità all'autorità giudiziaria alla quale appartiene la giurisdizione sul maggior numero di imputati. In caso di equivalenza della gravità dei reati o del numero delle persone, competente per tutti i procedimenti è l'autorità giudiziaria militare ».

L'onorevole Facchin ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FACCHIN. Non mi nascondo le difficoltà di ordine giuridico costituzionale che solleva il problema della connessione in materia di giurisdizione di fronte all'articolo 103 della Costituzione, anche perché in ordine a tale problema hanno preso posizione in maniera contrastante organi giurisdizionali e cultori di diritto. È tuttavia in atto una certa revisione dottrinale, come è risultato, se non ho mal compreso, dalla stessa discussione generale, per cui un uomo come il professor Battaglini, che dalla cattedra aveva sostenuto una determinata tesi, oggi sulla stampa sosterrrebbe una tesi contraria.

Tutto questo rilievo per mettere in evidenza che è certamente in atto un procedimento di revisione di certe posizioni che erano state assunte in un determinato momento, per cui penso che anche la materia della connessione possa e debba essere riconsiderata e regolata in base ad un interesse politico che pure in questa Camera ha avuto validi e tenaci assertori e che corrisponde ad un interesse largamente condiviso dalla opinione pubblica alla quale è pur lecito richiamarsi se non altro come indice di una sensibilità e di un orienta-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

mento che il legislatore ha il dovere di tenere presente a se stesso.

Personalmente non ho alcuna preoccupazione di dichiarare che in tema di giurisdizione militare in tempo di pace la mia opinione era orientata ad una soluzione eterogenea ma, tutto sommato, in senso restrittivo: avrei veduto cioè la soluzione del problema in questi termini: 1°) avrei desiderato che fosse stabilita una categoria ristretta di reati oggettivamente militari, in relazione all'interesse protetto, per i quali la giurisdizione militare in tempo di pace non avesse limiti nei riguardi dei soggetti; 2°) per ogni altro reato militare avrei limitato la competenza dei tribunali militari in tempo di pace ai soli militari in attività di servizio; 3°) infine sul problema della connessione, non mi sarei discostato dal principio secondo il quale, *in universo iure generi per speciem derogatur*, per cui avrei, in ogni caso, attribuito al giudice militare la competenza a conoscere pure dei reati connessi anche se non strettamente pertinenti alla sua giurisdizione, in conformità alla eccezione prevista dall'articolo 49 del codice di procedura penale.

Nel corso della discussione generale, da più parti ci si è richiamati alla Costituzione e al rispetto della Costituzione e non sarò io a volerne chiedere la disapplicazione.

Come altresì io non vorrò negare valore o disconoscere i giudicati delle sezioni unite della Corte di cassazione che, a norma della disposizione VII della Costituzione, sono fonte legittima di interpretazione della Costituzione fino a che funzioni la Corte costituzionale. Ma è doveroso rilevare che se vi è stata una parte politica che si è richiamata al rispetto dell'ordinamento giuridico e di fattone vuole il rispetto per quanto riguarda la disposizione settima della Costituzione, questa è stata la maggioranza della Camera insieme con il ministro Moro, mentre dall'opposizione, che ha più di ogni altra parte politica fatto richiamo alla Costituzione, si è criticato e persino si è voluta disconoscere l'autorità del giudicato delle sezioni unite; e tale disconoscimento ci è venuto persino da uomini come l'onorevole Targetti, che avevamo ragione di ritenere ossequiente non soltanto nell'azione — su cui non dubitiamo — ma anche nelle parole.

Comunque, allo stato della legislazione, noi ci troviamo di fronte al giudicato delle sezioni unite della Corte di cassazione, il quale ha stabilito che l'ultimo comma dell'articolo 49 del codice di procedura penale, in base al quale la regola di connessione che attraeva al giudice militare tutti i procedi-

menti connessi anche di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, è da ritenersi abrogato.

È chiaro che l'abrogazione non può che riguardare la norma processuale nei limiti e nei termini dell'ultimo comma dell'articolo 49, cioè la regola per la quale in tutti i casi di connessione la *vis* attrattiva operava in favore della giurisdizione militare. E pertanto nessuno vuole far rivivere questa norma che è da considerarsi caducata.

Io credo tuttavia che l'articolo 103 della Costituzione, così come è concepito, lasci un margine al legislatore per una disciplina giuridica della connessione che non è in modo alcuno risolta dagli articoli 102 e 103 se non attraverso la enunciazione di un precetto generale di competenza funzionale che non tocca tuttavia tutte le ipotesi di connessione e non è da riguardarsi in termini di rigidità dogmatica.

L'articolo 102 della Costituzione stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari: cioè stabilisce la regola generale di giurisdizione per tutti i cittadini; l'articolo 103 prevede i tribunali militari in tempo di guerra, la cui giurisdizione è regolata dalla legge senza limiti nei riguardi oggettivi e soggettivi.

Infine, lo stesso articolo 103 prevede l'esistenza dei tribunali militari in tempo di pace con limiti oggettivi e soggettivi, cioè si deve trattare di reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

A me non sembra che possa revocarsi in dubbio che le tre giurisdizioni prevedute dalla Costituzione hanno carattere di istituti ordinari e non eccezionali, in quanto prevedono una ripartizione della materia di giurisdizione, per cui non vedo motivo perché possa essere guardata con sospetto una giurisdizione nei confronti di un'altra, dal momento che sono giurisdizioni istituite dalla Costituzione: da una Costituzione, fra l'altro, antimilitarista, ma tuttavia informata agli immutabili principi del dovere della difesa militare dello Stato, attraverso il presidio dell'esercito nazionale.

Orbene, il legislatore non può travolgere i principi costituzionali. Su questo siamo tutti d'accordo. Ma se è vero che una legislazione in eccesso può ferire la norma, bisogna anche guardarsi dal pericolo che una legislazione in difetto non porti allo svuotamento degli istituti previsti dalla stessa Costituzione.

Credo cioè che noi dobbiamo guardarci dal legiferare in modo da togliere tutta la

materia che la Costituzione riserva alla giurisdizione militare in tempo di pace, perché i tribunali militari esistono e sono mantenuti e quindi devono adempiere alla loro inderogabile funzione. E vi è anche una ragione politica di indubbio rilievo per cui il costituente ha istituito la giurisdizione militare in tempo di pace: quella cioè di salvaguardare determinati interessi militari.

La domanda che ci dobbiamo porre a questo punto è questa: quali sarebbero le conseguenze in tema di giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace, se in tutti i casi di connessione la *vis* attrattiva operasse in favore del giudice ordinario?

Le conseguenze paventate si sono presentate alla coscienza del guardasigilli e della maggioranza della Commissione, i quali hanno introdotto un emendamento sulla separazione dei giudizi in base ad un criterio di convenienza demandato al giudizio da pronunciarsi dalla Corte di cassazione.

Le conseguenze paventate sono apparse evidenti. È emerso chiaramente, infatti, che se noi accettassimo l'interpretazione lata dell'articolo 103, ai tribunali militari sarebbe sottratta ogni giurisdizione, specialmente nei riguardi dei reati più gravi, quali lo spionaggio, la cospirazione, le bande armate, per non citare che alcune ipotesi di reato. Perché nello spionaggio gli annali giudiziari insegnano che vi è sempre entrata la donna, e per quanto riguarda la cospirazione e le bande armate, vi verrebbero sottratte le ipotesi più gravi, quali ad esempio quella del militare che costituisce bande armate con l'arruolamento di ragazzi, oppure basterebbe la partecipazione di uno straniero per rendere carente ogni giurisdizione militare.

Se per ipotesi si verificasse in Italia che il capo di stato maggiore dell'esercito, insieme con 10,20,50 generali dell'esercito italiano e con un civile non soggetto ad obblighi militari si accordassero per fare marciare l'esercito italiano contro i poteri costituiti dello Stato, per effetto di quella norma sulla connessione che è stata approvata dalla maggioranza della Commissione, che cosa si verificherebbe? Si verificherebbe che tutto lo stato maggiore dell'esercito italiano, commettendo i più gravi reati di alto tradimento e di cospirazione, verrebbe rinviato a giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Queste sono le conseguenze estreme alle quali si arriverebbe ove noi accettassimo e mantenessimo gli emendamenti proposti dalla maggioranza della Commissione ed accettati dal Governo.

Se in tutti questi casi avvenisse, come di fatto avverrebbe, la cessazione di ogni giurisdizione militare, tanto varrebbe sopprimere i tribunali militari, perché non avrebbero materia sulla quale esplicitare la loro giurisdizione. Questo certamente non ha voluto il costituente, né questo vuole la Costituzione, né questo può volere il legislatore che deve attuare la Costituzione.

Ora, la norma della separazione dei giudizi connessi, che costituisce un lodevole accorgimento attraverso il quale si è tentato di riparare a queste conseguenze veramente estreme, non è sufficiente a salvaguardare la giurisdizione militare voluta dal costituente. Non solo, onorevole ministro: ma io aggiungo che tale norma sulla separazione dei giudizi aggrava per altra via e in modo ingiusto le conseguenze, sia nei riguardi dei soggetti alla giurisdizione militare, sia nei riguardi dei soggetti alla stessa giurisdizione ordinaria.

E io credo di poterlo dimostrare attraverso quello che è avvenuto nella pratica applicazione della giurisdizione militare di fronte all'articolo 103. Cioè, si può verificare che il giudice militare, trovandosi ad istruire un processo a carico di imputati militari, nel quale vi sono gli estremi di concorso di civili, si guardi bene dall'elevare la contestazione nei riguardi dei civili, i quali, invece, vengono sentiti come testimoni nel processo militare. Una volta che il giudice militare abbia definito il suo processo e abbia pronunciata la sentenza nei riguardi dei militari, il procuratore militare trasmette copia degli atti al giudice ordinario perché veda se eventualmente non trovi materia per elevare contestazione nei riguardi di eventuali correi civili. E allora succede proprio quello che è avvenuto più volte: che l'autorità giudiziaria ordinaria muove la contestazione per quanto riguarda i reati di sua competenza e giudica i correi civili.

A questo punto, quali sono le conseguenze di ordine processuale? Quali sono le conseguenze in ordine ai diritti della difesa, quando i processi si svolgono in questo modo? Vi è l'articolo 465 del codice di procedura penale il quale, anche di fronte ad una chiamata di correo fatta in altri giudizi, permette la lettura degli interrogatori di imputati dello stesso reato o di reati connessi, anche se prosciolti o condannati, senza che possano essere assunti come testimoni a pena di nullità, salvo che il proscioglimento non sia stato pronunciato in giudizio con la formula « per non aver commesso il fatto ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

Sicché, in tali casi, gli imputati giudicati dal giudice ordinario si trovano addosso una chiamata di correo con le testimonianze a carico, senza poter invocare un confronto o l'audizione come testimoni di coloro che nel processo militare li hanno accusati. In questi casi la giurisdizione ordinaria appare indubbiamente monca e certamente non sono assicurati i diritti della difesa. Similmente avverrebbe se venisse celebrato prima il processo dinanzi al giudice ordinario, perché allora, a carico degli imputati militari, si verrebbero a verificare le stesse conseguenze dannose.

Non so se possiamo assumere la responsabilità di lasciare insoluta una situazione di questa natura e se l'interprete della legge e della Costituzione possa consentire che, attuando nel modo proposto l'articolo 103, vengano mantenute nella giustizia italiana di queste manchevolezze e carenze e non sia assicurato il sacrosanto diritto della difesa. È vero che anche nei casi di separazione la giustizia potrà essere resa nel modo e nella forma migliori, ma andate a convincere gli imputati e i difensori che non hanno potuto far valere tutti i mezzi di difesa nel procedimento, andateci a convincere che nei loro confronti è stata resa giustizia! La loro coscienza si ribella, e voi sapete quanto la stessa opinione pubblica sia sensibile a questi casi. Abbiamo visto quanto è avvenuto in occasione del processo dei due giornalisti: tutta la stampa si è mossa ed ha cercato di sollevare l'opinione pubblica per presunte ingiustizie derivanti da inesistenti carenze legislative.

Ora l'istituto della separazione dei giudici, che è stato escogitato appunto nell'intento di salvare un minimo di giurisdizione militare, si risolve purtroppo, almeno parzialmente, in una denegata giustizia, per cui io penso che a questo istituto si possa far luogo soltanto in casi assolutamente eccezionali.

Giunto a questo punto, non mi soffermerò a discutere sul valore e la portata delle parole usate dal costituente nell'articolo 103, in quanto sull'argomento vi è ormai tutta una letteratura. Affermo soltanto che vi sono due competenze funzionali, l'una e l'altra ugualmente valide e riconosciute, cioè la competenza funzionale dell'autorità giudiziaria ordinaria e quella della giurisdizione militare. Questo ha voluto il legislatore costituente. Per cui, di fronte al conflitto che può sorgere e che di fatto sorge tra le due competenze, per effetto della con-

nessione, il legislatore ha il dovere di risolvere il conflitto legislativamente.

Questo lo scopo del mio emendamento che mi pare risolva nel modo migliore il conflitto medesimo, nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Cioè noi dobbiamo seguire quel criterio di prevalenza fra le due giurisdizioni che appunto il mio emendamento indica. Infatti mi pare che affidarsi al criterio della prevalenza in ordine alla gravità dei reati significhi rispettare la lettera e anche lo spirito del costituente. Non ho bisogno di aggiungere parole per dimostrare il contenuto e il significato dell'emendamento, tanto è chiaro, per cui mi dispenso dallo spendere ulteriori parole. Vorrei pregare l'onorevole ministro di considerare con la dovuta attenzione il problema che qui viene sollevato; e io penso che la Camera debba risolverlo, altrimenti tanto vale sopprimere i tribunali militari. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Amadei ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole da « Non di meno » fino alla fine. Ha facoltà di svolgerlo.

AMADEI. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore, ritengo di dover osservare che sull'emendamento Facchin potrebbe sollevarsi una eccezione di incostituzionalità, in quanto l'articolo 103 della Costituzione stabilisce tassativamente la competenza dei tribunali militari, escludendone i civili.

FACCHIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHIN. Altri cultori del diritto sono di parere perfettamente contrario e dicono che l'articolo 103 lascia impregiudicata la questione di competenza per connessione. D'altra parte, col mio emendamento ho dato atto che rispetto quella che è la decisione della Corte di cassazione, per quanto ha abrogato l'ultima parte dell'articolo 49, che fissava una regola generale di attrazione ai tribunali militari. Ho sostituito un criterio di prevalenza che, secondo me e secondo illustri cultori del diritto, è perfettamente consono allo spirito e alla sostanza dell'articolo 103.

PRESIDENTE. Col rispetto dovuto a questi valentuomini, mi lasci porre solo qualche riserva.

FACCHIN. V'è un giudicato della Corte di cassazione.

PRESIDENTE. A mio avviso, non può il giudice militare in nessun caso giudicare i non appartenenti alle forze armate per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

un reato non militare; neppure per connessione.

Onorevole Riccio, se restasse il « non di meno » sarebbe opportuno dire se il ricorso è sospensivo o meno, per non lasciare un grossissimo problema ai nostri colleghi giuristi.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. A me pare che dovrebbe essere sospensivo; si potrebbe specificamente dirlo.

PRESIDENTE. La Commissione, allora, ritiene che sia sospensivo. Se fosse votato quel comma, in sede di coordinamento sarà tenuto conto di questo punto.

Onorevole relatore, qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, a maggioranza, esprime parere contrario sui primi tre emendamenti, cioè sui due dell'onorevole Cavallari e su quelli dell'onorevole Amadei; all'unanimità esprime poi parere contrario nei riguardi dell'emendamento Facchin.

Personalmente apprezzo moltissimo gli argomenti che sono stati portati. Ho delle perplessità sulla costituzionalità dell'emendamento Facchin. Vorrei che non si pregiudicasse niente. È per questo che mi permetto di pregare l'onorevole Facchin di non insistere in questa sede, ma di riservarsi di riproporre nuovamente questo emendamento quando in prosieguo ci occuperemo della riforma totale dei tribunali militari.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda la proposta soppressiva presentata dall'onorevole Cavallari, esprimo parere contrario, in quanto ritengo preferibile che questa materia sia regolata dalla legge e non affidata all'interpretazione giurisprudenziale (interpreto in tale senso l'emendamento Cavallari, perché ritengo che egli voglia lasciare la decisione, su questo punto, come è avvenuto finora, all'interpretazione giurisprudenziale). Mi pare quindi che, anche per uniformità di indirizzo, sia meglio deliberare.

Sono parimenti contrario all'emendamento Amadei e al secondo emendamento Cavallari, in quanto ritengo che la connessione, che costituisce, in sostanza, una commistione delle due sfere di giurisdizione, debba operare, in questa materia, nel limite più ristretto possibile, cioè laddove vi sia un'insuperabile ragione di collegamento; ove questa ragione di collegamento non vi è, come nel caso di un mero rapporto occasionale (emendamento Amadei) o negli altri casi che sono riferiti

nell'articolo 45 del codice di procedura penale, poiché qui non si riscontra una necessità, ritengo che non possa operare la regola della connessione. Infatti, indubbiamente, la disciplina della connessione, cioè a dire la disciplina relativa a una zona di confine (e l'onorevole Facchin conosce gli imbarazzi che derivano dalle zone di confine), crea degli inconvenienti che sono un portato fatale di una simile situazione.

Ora, perché aggravare questi inconvenienti e, in concreto, perché impoverire la giurisdizione militare al di là di quello che è necessario, in forza di questa attrazione che si riconosce alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria?

In sostanza, di fronte a rapporti occasionali o negli altri casi previsti dall'articolo 45 e non richiamati nell'emendamento del Governo, ci troviamo in una situazione nella quale la connessione non ha veramente una ragion d'essere, e pertanto è meglio che sia evitato qui il richiamo alla connessione, allo scopo di non creare inconvenienti al di là di quelli strettamente necessari.

Per quanto riguarda l'opinione espressa dall'onorevole Facchin, io ho presenti le sue osservazioni, che sono certo molto acute e importanti. Non vi è dubbio che gravi inconvenienti si verifichino in forza di questa commistione delle due giurisdizioni; inconvenienti ai quali per altro si è creduto di ovviare nel miglior modo attraverso la disciplina che il Governo ha proposto. Ritengo che questa sia una disciplina equilibrata del problema, in quanto limita la connessione ai casi in cui è assolutamente indispensabile; scioglie il vincolo di connessione, attraverso la separazione, ove ciò è necessario (attraverso il deliberato della Cassazione) e laddove la connessione sussiste o sussiste il concorso, quando la connessione non si può sciogliere attraverso la separazione, fa funzionare l'attrazione da parte del giudice ordinario.

Pertanto, è una disciplina abbastanza equilibrata di questa materia. Del resto, ne vedremo in funzione le norme: potremo riscontrare gli inconvenienti a cui esse daranno luogo e potremo vedere se qualche diversa disposizione possa apparire opportuna.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento Amadei, debbo dichiarare il mio avviso contrario, in quanto tende a impedire la separazione. Ora, la separazione dà luogo ad inconvenienti, non vi è dubbio: lo ha rilevato l'onorevole Facchin. Eppure, con tutti i suoi inconvenienti, sembra un ri-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

medio da prendere in considerazione quando, sciogliendo il nodo, ove sia possibile, della connessione, permette di ricostruire entro i limiti naturali le due sfere di giurisdizione. Ecco perché sono contrario anche all'emendamento Amadei.

All'onorevole Facchin vorrei rivolgere l'invito, associandomi a quanto detto dall'onorevole Riccio, di non insistere per la votazione del suo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cavallari, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente, anche perché non vedo gli inconvenienti citati dal ministro Moro. Quando si riserva alla Cassazione la facoltà di separare i procedimenti, qualora ricorrano le condizioni denunciate dal ministro, allorché il legame tra i due procedimenti sia così tenue da non richiedere la loro simultanea decisione dinanzi a uno stesso giudice, mi pare che questa preoccupazione del ministro sia ovviata. Mantengo quindi il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cavallari, soppressivo dell'intero primo comma dell'articolo 264 del codice penale militare di pace.

(*Non è approvato*).

Onorevole Amadei, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AMADEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amadei, tendente ad aggiungere, dopo le parole: «per occultare gli altri», le parole: «o in occasione di questi».

(*Non è approvato*).

Al secondo comma dell'articolo 264, gli onorevoli Cavallari Vincenzo, Martuscelli, Capalozza, Buzzelli, Gianquinto, Silvestri e Musolino hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Nel secondo comma dell'articolo 264, sostituire alle parole: Nei casi preveduti nel comma precedente, le parole: Nei casi di connessione di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale ».

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Facchin, mantiene il suo emendamento?

FACCHIN. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Riccio e il cortese invito del ministro Moro, il quale in sostanza ha rilevato la gravità del problema e si è riservato un più ampio esame della questione in altra sede, lasciando impregiudicata la questione della costituzionalità, non desidero pregiudicare le cose con una votazione affrettata, anche perché mi pare che il problema non sia stato sufficientemente dibattuto.

Perciò aderisco all'invito e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Amadei, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AMADEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amadei inteso a sopprimere le parole da: « Non di meno », sino alla fine ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Cessano di essere devoluti alla giurisdizione penale militare i reati, commessi da militari in congedo, di omessa notifica del cambio di residenza o di abitazione, e di mancata restituzione o esibizione del documento concernente la destinazione in caso di mobilitazione. Sono pertanto abrogati, limitatamente a quanto riguarda le norme che attribuiscono ai tribunali militari la competenza a conoscere dei suddetti reati: l'articolo 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificato dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018; l'articolo 207 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento dell'esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, l'articolo 103, settimo comma, del testo unico delle disposizioni sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365; l'articolo 2, terzo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1025; ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Martuscelli, Capalozza, Gianquinto e Gullo hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« Cessa del pari di essere devoluto alla giurisdizione militare ogni altro reato commesso da militari in congedo, anche se previsto da leggi diverse dal codice penale militare di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

pace, non attribuito alla giurisdizione stessa dalla presente legge ».

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARTUSCELLI. Il mio emendamento non ha bisogno di svolgimento, perché è molto chiaro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ritiene che l'elencazione dell'articolo 7 sia tassativa. Quindi, l'emendamento Martuscelli è superfluo.

MARTUSCELLI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« I procedimenti che si riferiscono a reati che, per effetto delle disposizioni degli articoli precedenti, cessano di essere devoluti alla competenza della giurisdizione penale militare, sono trasferiti al giudice ordinario competente secondo le norme del codice di procedura penale, se siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'impugnazione proposta contro la sentenza del giudice militare pronunciata prima di tale data, si considera come appello, e su di essa decide il giudice che sarebbe stato competente qualora in primo grado avesse deciso il giudice ordinario ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Martuscelli, Capalozza, Gianquinto e Gullo hanno proposto il seguente emendamento inteso ad aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « e su di essa decide », le parole: « con pieno riesame di merito ».

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARTUSCELLI. Con l'articolo 10 si è voluto concedere l'appello (che è riesame del merito) a coloro che, invece, per effetto dell'attribuzione alla giurisdizione militare di quei reati che cessano con questa legge di appartenere a tale giurisdizione, avevano già proposto l'unica impugnazione possibile, quella cioè al tribunale supremo militare.

Senonché, come è noto, l'impugnazione al tribunale supremo avverso le sentenze del tri-

bunale militare territoriale, cioè di prima istanza, è consentita solo per motivi di legittimità...

PRESIDENTE. Si potrebbe adottare la stessa formula a suo tempo introdotta per le corti di assise: la conversione del ricorso in appello. In quella sede si stabilì un termine perché si potessero presentare motivi di merito. Il problema sollevato dall'onorevole Martuscelli merita di essere considerato. Se l'onorevole Martuscelli è d'accordo, si potrebbe autorizzare la Commissione ad adottare la stessa formula e lo stesso congegno seguiti per le corti di assise. Il Governo è d'accordo ?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. D'accordo.

MARTUSCELLI. Sono anche io d'accordo e in conseguenza non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione, di cui è stata data dianzi lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Formichella, Villelli e Madia hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 10-bis:

« Le modificazioni apportate al codice penale militare di pace con l'articolo 1 e con l'articolo 3 e la disposizione dell'articolo 9 non hanno efficacia durante lo stato di guerra.

Durante il predetto stato di guerra, ove si verifichi connessione, ai sensi dell'articolo 264 del codice penale militare di pace, tra procedimenti devoluti alla giurisdizione ordinaria e procedimenti devoluti alla giurisdizione militare, di tutti i procedimenti conosce questa ultima ».

L'onorevole Formichella ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FORMICHELLA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Gianquinto ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dai deputati Cavallari Vincenzo e Berlinguer:

« ART. 10-bis. — I condannati con sentenza definitiva, per reati che per effetto delle presenti disposizioni cessano di essere devoluti alla giurisdizione militare, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, proporre impugnazione davanti al giudice che sarebbe competente qualora in primo grado avesse deciso il giudice ordinario.

I motivi del gravame sono presentati entro il termine perentorio di venti giorni dalla

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

dichiarazione di impugnazione, nella cancelleria del tribunale militare territoriale che pronunciò la sentenza.

La cancelleria trasmette gli atti del procedimento al giudice ordinario competente ».

Ha facoltà di svolgerlo.

GIANQUINTO. Ripropongo questo emendamento, che è stato respinto dalla maggioranza della Commissione, per dovere di coscienza. Sono convinto che esso risponde ad una profonda esigenza di giustizia e, poiché non muove da ispirazione politica, confido che sarà valutato e votato senza alcuna preoccupazione di parte.

I procedimenti che si riferiscono a reati che, per effetto di queste disposizioni, cessano di essere devoluti alla competenza della giurisdizione penale militare, sono trasferiti, nello stato in cui si trovano, a quella ordinaria. Inoltre, la impugnazione proposta contro la sentenza del giudice militare, pronunciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, si considera come appello.

Rimane però da considerare la posizione di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reati che ora vengono devoluti al giudice ordinario. Ritengo sia giusto regolare tale posizione. La riforma non concerne soltanto un mutamento della competenza funzionale, ma anche un mutamento della legge sostanziale. Coloro che sono già colpiti da una sentenza definitiva si trovano in questa situazione: non ebbero la possibilità di usufruire del doppio grado di giurisdizione di merito e vennero giudicati per reati che il codice penale militare punisce con pene più gravi del codice penale comune. Basti considerare che l'articolo 81 del codice penale militare di pace commina, per il vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle forze armate, la pena da due a sette anni, mentre per lo stesso reato il codice penale ordinario commina una pena da sei mesi a tre anni; l'articolo 82 del codice penale militare di pace commina, per il vilipendio alla nazione italiana, la pena da due a cinque anni, mentre l'articolo 291 del codice penale ordinario prevede una pena da uno a tre anni. Così pure per il vilipendio alla bandiera, mentre il codice penale militare prevede una pena da tre a sette anni, il codice penale ordinario commina la reclusione da uno a tre anni. Anche con gli inasprimenti di pena proposti dal Governo per questi reati, ora devoluti al giudice ordinario, rimane che le pene previste dal codice penale

militare di pace sono sempre più gravi di quelle previste dal codice penale ordinario.

Inoltre, coloro che si trovano nella situazione che sto esaminando, sono stati assoggettati a pene accessorie non previste dal codice ordinario (basti pensare alla rimozione prevista dall'articolo 29 del codice penale militare di pace) e che diverse sono le modalità di esecuzione della pena, che viene espiata con la reclusione militare invece che con quella ordinaria.

Vi è, quindi, per cittadini che hanno commesso uno stesso reato, disparità di condizione e di trattamento. Da parte della maggioranza della Commissione si afferma che con l'emendamento da me proposto si viene a violare il principio della cosa giudicata. Ora, quando tale principio dà origine a situazioni di ingiustizia e di sperequazione, allora — in casi eccezionali, si intende — va corretto ed adeguato alle esigenze di giustizia.

Desidero poi aggiungere che non si può parlare di violazione o meno della cosa giudicata in quanto qui si tratta di riforma applicativa della Costituzione, secondo la quale costoro non dovevano comparire davanti al giudice militare, ma solo davanti al giudice ordinario.

Si propone, quindi, una forma di restituzione in termini: cioè, coloro che sono condannati con sentenza definitiva per reati che ora passano alla competenza del giudice ordinario, possono, entro sessanta giorni, proporre appello. È una restituzione in termini per garantire la revisione di merito del processo.

Ritengo che l'emendamento rappresenti una valvola di sicurezza ed una garanzia per correggere eventuali errori di giudizio e sperequazioni evidenti che, persistendo, verrebbero a violare il principio che i cittadini sono tutti eguali davanti alla legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Tesauro ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le modificazioni apportate dalla presente legge al codice penale militare di pace non hanno valore agli effetti della competenza dei tribunali militari in tempo di guerra ».

Ha facoltà di illustrarlo.

TESAURO. Lo ritiro, signor Presidente. Poiché l'onorevole ministro ha assunto l'impegno di presentare al più presto un disegno di legge che sistemi la materia in modo organico, riproporrò la questione in quella sede.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Gianquinto ?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Noi riteniamo che, posto il principio della immutabilità del giudicato e riconosciuto fondamentale questo principio, l'emendamento non possa essere accolto. Per altro dobbiamo ricordare che l'onorevole ministro già in Commissione fece una dichiarazione nel senso che, se vi fossero stati dei casi particolari, avrebbe potuto esaminarli con benevolenza. In questa sede possiamo soltanto ancora pregare l'onorevole ministro per tale riesame di tali casi, se ve ne fossero.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo. Non mi pare sia il caso di violare la chiara disposizione dell'articolo 2 del codice penale comune. Non mi risulta che vi siano casi di questo genere. Se mi risultasse questo, credo anche che potrei assumere un diverso atteggiamento. Comunque, qualora qualche caso esistesse, assumo impegno, nell'ambito della mia competenza, di provvedere, d'accordo col collega della difesa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gianquinto, del quale ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Mi sia consentito di esporre brevemente la posizione che il gruppo del partito socialista italiano assume nei confronti del presente disegno di legge. Noi consideriamo come un successo dell'opposizione di sinistra, della lotta che essa ha sostenuto da lungo tempo per dare concreta attuazione all'articolo 103 della Costituzione, il fatto che il Governo si sia alla fine deciso a presentare gli emendamenti che in parte hanno risolto il problema. Tutti ricorderanno l'emozione suscitata nel paese quando si determinò il primo effetto di questo grave inconveniente costituzionale: parlo cioè del processo contro i giornalisti Renzi ed Aristarco. Fin da allora, per opera di deputati del gruppo socialista e del gruppo comunista furono presentate proposte di legge rivolte a risolvere in senso generale il problema e dare

corretta attuazione alla norma della Costituzione repubblicana.

Processi recenti iniziati dall'autorità giudiziaria militare contro civili per fatti di natura esclusivamente politica hanno reso il problema più acuto e più drammatico, e la coscienza liberale e democratica del paese è insorta, come è apparso da quasi tutti gli organi di stampa, contro una così grave e persistente violazione non solo delle norme costituzionali e dello spirito della nostra legge fondamentale, ma anche dei principi tradizionali di libertà che sono a fondamento della convivenza dei cittadini in uno Stato moderno bene ordinato.

Gli emendamenti proposti dal Governo, nella parte in cui essi aboliscono la competenza dei tribunali militari per quanto concerne i fatti di natura strettamente politica, i reati cosiddetti di opinione, commessi da cittadini che non siano in attività di servizio militare, costituiscono quindi, a nostro parere, un positivo successo della difficile lotta che hanno sostenuto nel paese e nel Parlamento le correnti che in modo più coerente e vigoroso si sono ispirate all'osservanza dei principi tradizionali liberali e democratici. Noi comprendiamo che si sono dovute vincere resistenze aspre, concezioni anacronistiche sulla natura degli obblighi militari dei cittadini, la sopravvivenza di concezioni lungamente invalse nel paese durante il regime fascista, che purtroppo non sono state cancellate interamente nemmeno nella coscienza di coloro che oggi si definiscono, si sentono o sono democratici.

Così ci rendiamo conto anche delle ragioni di carattere parlamentare le quali hanno impedito che ci fosse una soluzione generale rigorosa, conforme alle aspirazioni del paese e alle norme della Costituzione repubblicana.

Ribadiamo che questo limitato successo dell'opposizione democratica è stato possibile perché la coscienza di tutto il paese ha posto il Governo e la sua maggioranza di fronte alla grave responsabilità di tollerare o di non tollerare la persistente violazione delle norme costituzionali.

Ricordiamo a questo proposito le dichiarazioni dello stesso Presidente del Consiglio, onorevole Segni, dopo il processo di Bologna, dalle quali era lecito attendersi che il Governo e la sua maggioranza avrebbero scelto la strada giusta, cioè la strada della piena e totale attuazione della norma costituzionale.

Purtroppo questo non è avvenuto, perché, se da un lato alcuni problemi impor-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

tanti sono stati risolti grazie a questa opposizione liberale del paese, dall'altro si è adottato un cattivo compromesso; ed uso questa espressione non tanto perché siano in gioco questioni di natura pratica o politica, trattandosi di fatti limitati per i quali non vi è interesse politico da parte di nessuno, ma perché vi è un aperto contrasto di principio con norme costituzionali repubblicane, anzi, direi, con la stessa tradizione liberale che noi in questo momento intendiamo riaffermare e far nostra, dal momento che coloro i quali sarebbero più direttamente investiti di questo compito dimenticano il loro dovere di fronte alla storia costituzionale del nostro paese.

Le resistenze della maggioranza non sono state quindi vinte del tutto, ed oggi giungiamo ad una soluzione che in parte è una cattiva soluzione. Ritengo che molti colleghi della maggioranza — sia del partito democratico cristiano, sia dei minori partiti laici — non si sentiranno la coscienza tranquilla di fronte al compromesso che essi hanno accettato, compromesso tra i principi liberali e democratici fondamentali della Costituzione ed i principi del passato che hanno caratterizzato la tirannide e la dittatura.

Infatti questo compromesso, per potersi sostenere, ha avuto bisogno che alla maggioranza di centro, non compatta — perché vi sono state illuminate e lodevoli eccezioni — si assommassero i voti dell'estrema destra, la quale in modo coerente rivendica la persistenza di quei principi, perché rifiuta e respinge i metodi della democrazia e gli ideali della libertà.

Noi abbiamo posto il Parlamento, la maggioranza di esso ed il Governo di fronte alle loro responsabilità, quando abbiamo svolto la nostra logica e coerente azione in questa Camera, sollevando la questione di principio nella precedente seduta nella quale l'Assemblea affrontò appunto la questione di carattere generale.

Crediamo quindi di aver compiuto il nostro dovere battendoci allora e richiamando Governo e maggioranza all'osservanza dei principi costituzionali. Purtroppo in quella occasione siamo stati sconfitti dal voto di una maggioranza la quale — desidero sottolineare questo punto perché ha particolare valore politico — si era formata per l'occasione onde riaffermare la permanenza di principi del passato. Sicché il problema di carattere parlamentare sull'applicazione integrale o meno dei principi costituzionali è stato chiuso per noi in quella seduta. Ma affermiamo che è stato chiuso in questa fase della nostra vita

parlamentare, e ribadiamo che esso resterà aperto nel Parlamento, nel paese e davanti alle autorità costituzionali, perché non ci arrendiamo al compromesso che è stato raggiunto, ma cercheremo invece, anche nel futuro, di spingere innanzi la maggioranza e di raggiungere una corretta ed integrale attuazione delle norme costituzionali.

Ci troviamo così davanti ad una legge la quale solo in parte risolve i problemi più squisitamente politici sorti in questi ultimi tempi. Possiamo perfino esprimere il timore che il Governo si trovi più avanti di una parte notevole della stessa maggioranza, se consideriamo — lo dico semplicemente per inciso, senza voler con ciò formulare alcun giudizio sulla questione — il modo in cui la maggioranza si è comportata rispetto agli emendamenti presentati questa mattina dall'estrema destra e il gran numero di voti di deputati del centro dati alle posizioni dell'estrema destra. Questo fa sorgere in noi il dubbio che il Governo non abbia, in queste posizioni limitate di compromesso, nemmeno l'appoggio integrale della sua maggioranza.

Sia per le considerazioni che ho premesso, sia perché la legge è venuta al Parlamento in seguito al moto dell'opinione pubblica e della lotta che è stata sostenuta da noi insieme con le correnti liberali che vi sono nel paese, anche se non sono rappresentate che in minima parte al Parlamento, riteniamo di non potere respingere il provvedimento. Non giudichiamo esaurita la nostra funzione richiamarvi alla applicazione retta della Costituzione, ed intendiamo in ogni occasione ribadire che l'articolo 103 della Costituzione deve avere piena applicazione.

Per questi motivi il partito socialista, mantenendo il proprio atteggiamento contrario alla parte negativa della legge, si appresta a dare voto favorevole, intendendo così di approvare la parte che rappresenta un progresso rispetto alla situazione attuale. (*Applausi a sinistra*).

CONCETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. Le dichiarazioni testè rese dall'onorevole De Martino mi inducono ad una riflessione: quella di notare come i problemi che nascono in democrazia possano essere facilmente avvertibili e possano essere di conseguenza facilmente risolti nella debita sede parlamentare, nella forma che la conquista dell'educazione, del senso dello Stato, dell'umanità, e soprattutto del rispetto costi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

tuzionale, impone ai legittimi rappresentanti del popolo.

È essa, quindi, un elemento positivo di conforto. E ora, nel momento in cui stiamo per concludere un lavoro lungo di qualche anno, è certamente gradito il constatare come avvenga che, se nell'opinione pubblica si esprime un problema ad un certo momento e se ne sollecita la messa a fuoco e se ne reclama la conclusione, sia nelle possibilità degli strumenti democratici il provvedervi.

L'onorevole Francesco De Martino ha tuttavia voluto porre un accento di molto rammarico sull'*iter* processuale che ha subito questa legge, per valutarlo agli effetti di una impostazione politica che non mi sembra debba essere del tutto accettata. Questo *iter* processuale ha in tutte le sue fasi impegnato e impacciato — diciamo francamente — tutti indistintamente i partiti politici della vita politica italiana e del Parlamento italiano.

I colleghi ricorderanno quello che è accaduto da un anno o da un anno e mezzo fa nelle maturate e difficili valutazioni delle sedute della Commissione. Non credo a questo riguardo che vi possa essere alcun avversario, alcun collega di parte avversa, il quale possa veramente attribuire a noi la preconcepita intenzione di non voler risolvere questo problema. E tanto più ciò risulterà chiaro quando noi valuteremo questa volontà di risolverlo alla luce del programma continuo del Governo e soprattutto — diciamo apertamente — di questo Governo, il quale ha dichiarato di volerlo far suo. Si deve dare atto a questo ministro della giustizia del coraggio da lui dimostrato nel prendere di petto il problema e nell'invocharne dal Parlamento la soluzione.

E allora, come è possibile esprimersi nel modo aperto in cui l'onorevole De Martino si è espresso, dicendo distesamente che egli non trova la difesa della democrazia cristiana? La difesa della democrazia cristiana si trova invece in ciò che la democrazia cristiana, in coscienza, può dire di aver fatto: ha dato il suo contributo positivo alla soluzione di questo problema al di fuori di ogni passionalità preconcepita; e valga come prova e come conforto di questo nostro sforzo, avvenuto nell'animo di ciascuno di noi, il fatto testè indicato: che, cioè, nell'ambito nostro e nell'ambiente nostro non è prevalso nessun criterio politico, ma è prevalso solamente il cruccio della migliore soluzione tecnica costituzionale. Per cui, se anche qualcuno di noi, nell'interno della democrazia cristiana,

ha ritenuto opportuna o favorevole una determinata soluzione anziché qualche altra, questo giovi e vada veramente a conforto della sensibilità morale e costituzionale, più che politica e oltre che politica, dei componenti il gruppo parlamentare della democrazia cristiana.

Per quanto si riferisce a quella valutazione politica finale con cui l'onorevole De Martino ha voluto porre suggello alla sua dichiarazione di voto, consistente nel fatto di quella prima votazione in cui gli è sembrato vedere coagularsi una maggioranza tanto strana e con degli stati d'animo tanto differenti anche in seno alla democrazia cristiana, io mi permetto di dire solamente questo: vi è stato un travaglio nella democrazia cristiana; ma questo è il Parlamento italiano; e ben felice è quel partito il quale sa richiamare attorno a sé, al di fuori e al di sopra della polemica accesa su di un problema che la pubblica opinione ha suscitato, la maggioranza dei legittimi rappresentanti del popolo.

Questo ha fatto la democrazia cristiana nell'ambito costituzionale, e, nel mentre si accinge a dare il voto favorevole, esprime al Governo il suo plauso ed indica al paese il dovere compiuto. (*Applausi al centro*).

GULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Noi non possiamo non dichiarare ancora una volta che questa questione non sarebbe dovuta sorgere nella Camera legislativa repubblicana. Soltanto con una insidiosa interpretazione delle norme costituzionali si può sostenere che nella nostra legge fondamentale non vi siano norme valide a disciplinare in senso democratico la questione della giustizia militare. Il doloroso è constatare che la Camera repubblicana ha dimostrato di non avere nemmeno quel modesto coraggio democratico bastevole per richiamare in vita la legislazione prefascista. In realtà, questa dolorosa vicenda ha avuto solo un lato positivo: quello costituito dalla unanime indignazione popolare, che ha costretto e la maggioranza e il Governo ad assumere una diversa posizione. Soprattutto la maggioranza, onorevole Concetti. Ella non ricostruiva esattamente i fatti allorquando pochi minuti fa dichiarava che la democrazia cristiana ha fatto lealmente di tutto per risolvere democraticamente la questione. Basterebbe ricordare il lungo tempo trascorso in sede di Commissione per la discussione delle tre proposte di legge tempestivamente presen-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

tate da colleghi di questa parte appunto per risolvere la questione dei tribunali militari. Era chiaro ed evidente il vostro proposito di insabbiare ogni proposta e di lasciare in vita la legislazione fascista. È stata appunto l'indignazione popolare che vi ha costretto ad assumere un diverso atteggiamento.

È vero, il Governo ha ceduto soltanto in parte, dimostrando ancora una volta una sordità costituzionale che viene a rendere più acuta la situazione di contraddizione e di incertezza in cui si muove l'attuale Governo: fra il Presidente del Consiglio, che nelle sue dichiarazioni pone come esigenza prima l'integrale applicazione della Costituzione, e il ministro della giustizia che dà le autorizzazioni necessarie per gli arresti e per mettere in moto la giurisdizione militare contro chi militare non è.

Cede recalcitrando, il Governo, all'impeto dell'indignazione popolare!

Abbiamo energicamente, nella prima parte di questo dibattito, riaffermato l'incontestabile principio fondamentale: niente giustizia militare per chi militare non è. Vinti su questa posizione di principio, noi non intendiamo abbandonare la lotta. La perseguiremo in ogni campo; siamo fermamente decisi a percorrere tutto il cammino per arrivare a quella meta che è conforme ai solenni dettati della Costituzione!

Posti in questo momento nella dura e dolorosa necessità di scegliere fra una legge, che noi vediamo e constatiamo manchevole e difettosa, e una perdurante legge fascista, richiamata in vita nonostante la norma costituzionale; posti in questo doloroso bivio, noi sentiamo di dover scegliere senz'altro la via che ci porta a votare favorevolmente alla legge. La consideriamo un primo passo sul cammino che noi intendiamo percorrere fino al raggiungimento della meta.

Questo di considerarla un primo passo non è solo un nostro pensiero; organi di stampa e forti correnti di opinione pubblica, anche fuori dei nostri partiti, la considerano tale, cioè, come un avvio alla totale abolizione della giurisdizione militare nei confronti di coloro che militari non sono.

Con queste riserve e con queste precisazioni, dichiaro a nome del mio gruppo, che voteremo favorevolmente alla legge. (*Applausi a sinistra*).

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Noi abbiamo ascoltato con molto interesse e con qualche intimo diver-

timento le dichiarazioni distensive dell'estrema sinistra, quelle dell'onorevole De Martino e quelle, così autorevoli, dell'ex guardasigilli onorevole Gullo. E non ci sfugge il motivo politico di carattere generale per il quale l'estrema sinistra ha ritenuto di adottare all'ultim'ora quello che io penso l'opinione pubblica non potrà non considerare come un brusco anche se abile voltafaccia. Un voltafaccia, perché è sufficiente ricordare i titoli e i commenti pubblicati pochi giorni or sono dai giornali dell'estrema sinistra contro questa legge, contro gli emendamenti a questa legge, che sono stati in parte approvati, contro l'impostazione che in quest'aula ha — come tutti i colleghi ricordano — trionfato contro la volontà dell'estrema sinistra.

Basterà ricordare tutto questo per rendersi conto che l'atteggiamento assunto pochi minuti fa dagli onorevoli De Martino e Gullo è un abile ripiego, un'abile mascheratura di una sostanziale e sonante sconfitta che l'estrema sinistra ha subito e ha dovuto registrare durante la discussione di questa legge: sconfitta sulla questione di fondo, che i colleghi dell'estrema sinistra hanno in questo momento finto di dimenticare, ma che è presente all'attenzione di tutti. Questione di fondo che ha costituito il problema sostanziale intorno al quale si è discusso prima in Commissione e poi in aula.

Questione di fondo: cioè, competenza o incompetenza dei tribunali militari a giudicare i cittadini aventi obblighi militari ma non alle armi. Di questo si è parlato; su questo si sono fatte disquisizioni di carattere costituzionale e politico ed intorno a questo si sono sostenute tesi di carattere nazionale. Su questo, che era il centro della legge, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, per vostra stessa confessione, voi siete stati battuti. Oggi vi fa comodo nascondere. Noi ne prendiamo atto. Voi ci avete dato atto della nostra coerenza e noi, più sodisfatti di voi, vi diamo atto della vostra palese incoerenza. Sia comunque chiaro che questa battaglia parlamentare si conclude con un successo di questa opposizione nazionale che ha veramente interpretato la parte più sana della opinione pubblica italiana. (*Commenti a sinistra*).

Questa battaglia, checché ne pensino i colleghi comunisti, si conclude con un successo di questa opposizione nazionale che è riuscita a costituire — come hanno ammesso i rappresentanti dell'estrema sinistra — intorno al problema fondamentale su cui ci si è battuti, cioè contro l'emendamento Macrelli Villabruna, al quale si erano accodati per la

solita mimetizzazione e la solita cortina fumogena i comunisti, una maggioranza che non è quella governativa, ma la maggioranza di coloro che hanno voluto salvare, per la nazione, quei principî fondamentali in nome dei quali noi ci siamo battuti.

Così si conclude questa battaglia. Anche noi abbiamo delle riserve, ma le nostre sono riserve originate da problemi poco importanti e marginali rispetto al problema centrale; per esempio, la riserva che nasce dall'atteggiamento assunto oggi dal Governo in ordine al vilipendio della bandiera e della nazione. Ma insieme a noi, anche oggi, ha votato una buona porzione della stessa maggioranza governativa, per cui, pur non avendo ottenuto un successo pieno, noi abbiamo ancora una volta dimostrato coi fatti e con i voti che le nostre tesi, troppo gratuitamente definite antidemocratiche e anticostituzionali, ottengono larghi consensi nella stessa maggioranza parlamentare.

Se all'estrema sinistra, come dicevo, piace chiamare vittoria la disfatta, noi non abbiamo niente da obiettare. L'estrema sinistra, del resto, è abituata a chiamare vittoria la disfatta da molti anni, fin da quando ha chiamato vittoria la sconfitta della nostre armi. (*Proteste a sinistra*).

Ma questo, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, è il vostro costume mentale, la vostra tradizione. Questa volta, però, noi siamo lieti, perché la disfatta è vostra e la vittoria è la vittoria della nazione italiana contro di voi. (*Vivi applausi a destra — Proteste a sinistra*).

COVELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Il gruppo parlamentare monarchico intende esprimere la sua dichiarazione di voto, non per partecipare alla gara di solidarietà intorno alla legge che si sta per votare, ma per una precisazione necessaria, dopo la dichiarazione dell'onorevole Concetti.

Noi dobbiamo ringraziare l'onorevole Concetti per l'ampiezza con la quale ha cercato di attribuire, non già alla maggioranza governativa, che in questo caso specifico non è esistita, ma addirittura alla democrazia cristiana la capacità di polarizzare nel Parlamento una maggioranza di opinione pubblica in grado di far valere degli ammonimenti che invece sono venuti dalla nazione, cioè dal di fuori del Parlamento.

Prendiamo pure atto della finezza con la quale l'onorevole Concetti ha voluto quasi

farsi perdonare dall'onorevole De Martino, che lo aveva rimproverato in proposito, per questa diversa maggioranza che si sarebbe articolata in questi giorni intorno a questa legge e agli emendamenti che ad essa sono stati apportati. Dobbiamo dire all'onorevole Concetti — e qui rendiamo un servizio agli estremisti del suo partito — che noi non apparteniamo a quella maggioranza polarizzata dalla democrazia cristiana. Noi, in questa legge, apparteniamo ad una maggioranza che la nazione ha voluto, perché qui nella discussione della legge trionfasse il buonsenso e il senso acutissimo della responsabilità.

Noi non potevamo pertanto aderire alle voci di sirena che ci venivano dall'estrema sinistra, miranti ad escludere dalla competenza dei tribunali militari dei reati, non di opinione, ma dei reati quali quello del tradimento e del sabotaggio.

Questa forma di equilibrio ha vinto. Qui non vi è né una maggioranza democristiana, né una maggioranza di parte: ha vinto il buonsenso, la responsabilità; ha vinto l'amore per la patria, per la difesa del suo prestigio, della sua dignità e della sua integrità.

In questo senso il gruppo parlamentare del partito nazionale monarchico si è regolato e ritiene di avere soddisfatto appieno alle istanze, onorevole Gullo, che sono venute anche dal di fuori del Parlamento, senza aver avuto minimamente la debolezza di indulgere sulle tesi dell'estrema sinistra e combattendo, laddove è stato necessario, le tesi oltranziste della democrazia cristiana.

Valga, onorevole Concetti, a rasserenare la sua coscienza, perché non abbia a farsi rimproverare niente e non abbia a giustificare niente, il fatto che questa legge sarebbe certamente passata con la alluvione dei voti dell'estrema sinistra, se non vi fossero stati appena 20 voti in più nella prima votazione, e questi voti — ci creda — non furono della parte che ella ha rappresentato e per la quale ha fatto la dichiarazione di voto, furono di questa parte. Non diciamo con questo che abbiamo vinto la nostra battaglia. No, diamo merito al buonsenso di tutti, all'equilibrio di tutti, al senso di responsabilità che fa capo a tutti coloro che hanno a cuore gli interessi nazionali.

Pur con le nostre riserve, che, non coi rappresentanti dell'estrema sinistra, noi continueremo ad agitare per andare fino in fondo, ma con le riserve che faremo valere in sede opportuna, noi portiamo la nostra adesione appassionata a questa legge, accordandole il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

voto favorevole del gruppo parlamentare del partito nazionale monarchico. (*Applausi a destra*).

LA MALFA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MALFA. È difficile orientarsi con le ultime dichiarazioni di voto e con le preoccupazioni politiche che esse presuppongono. A me pare che, in questa circostanza così strana, non mi tocchi che richiamarmi alle questioni di principio che abbiamo posto fin dall'inizio del dibattito e alle quali rimaniamo fedeli.

Voterò contro queste proposte di legge (*Commenti al centro*) e voterò contro onorevole ministro e signori del Governo, perché nonostante l'ampiezza e la profondità della discussione e l'obiettività di essa, rimango convinto che il disegno di legge non interpreti gli articoli della Costituzione, e resta, in certo senso, fuori dello spirito della Costituzione stessa.

Debbo ricordare che l'emendamento Villabruna-Macrelli aveva cercato di risolvere il problema, nell'ambito di quella che per noi è la stretta interpretazione della Costituzione, salvaguardando tutte le preoccupazioni che, attraverso il trasferimento dei reati dalla giurisdizione militare a quella civile, potevano sorgere. E mi pare superfluo riassumere gli argomenti svolti dallo stesso onorevole Villabruna per cui, se l'articolo della Costituzione avesse dovuto essere interpretato nella maniera che attribuiva alla giurisdizione militare reati compiuti da non militari, evidentemente, con la presentazione delle sue proposte, il Governo sarebbe uscito da questo spirito interpretativo della Costituzione.

Ma non voglio ritornare su questi precedenti: mi limito a dichiarare il voto contrario. Aggiungo, inoltre, che non posso accettare, onorevole Concetti, un'impostazione politica come quella che lei ha espresso e che mi ha profondamente sorpreso.

Ella ha detto che la democrazia cristiana crea attorno a sé, sui vari problemi, una maggioranza di legittimi rappresentanti del popolo. È evidente che sia così: finché non si cerca una maggioranza al di fuori del Parlamento, qui si possono sempre trovare delle maggioranze, essendo noi i legittimi rappresentanti del popolo, trattandosi di un Parlamento liberamente eletto.

Ma il problema politico e costituzionale che ci preoccupa non era questo: non era la ricerca di una maggioranza qualunque, ma la ricerca di una maggioranza che interpretas-

se i fondamenti democratici della Costituzione. Su questo punto io dichiaro che, se il richiamare attorno a sé maggioranze diverse può interessare la democrazia cristiana, la cosa non interessa noi che, appunto per questo, ci siamo conservati liberi nel nostro atteggiamento. Vorrei chiedere all'onorevole Saragat se egli è d'accordo con questa dichiarazione della democrazia cristiana. (*Approvazioni a sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 di cui è già stato data lettura.

(*È approvato*).

Poiché l'onorevole Greco non è presente, si intende che abbia rinunciato all'ordine del giorno che aveva presentato.

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento del disegno di legge, compresa la formulazione del titolo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Presentazione di un disegno di legge.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare il disegno di legge:

« Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione ». (1849).

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Votazione segreta di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. (1667).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. (1744);

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e il Giappone concluso a Tokio il 31 luglio 1954 con annesso scambio di Note (1676);

e delle proposte di legge:

LUZZATTO, CAPALOZZA, ARIOSTO ed altri sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace (170, 186, 187).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAPELLI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli. (1763).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Tosi, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dall'onorevole Alessandrini:

« La Camera,

visto il trattamento riservato dall'articolo 4 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, agli alcoli denaturati metilico, propilico e isopropilico, in completa contraddizione coi principî in atto prima del provvedimento in esame,

invita il Governo:

1°) a presentare sollecitamente un nuovo disegno di legge, che ripristini il trattamento fiscale, in atto prima d'ora, di detti alcoli, per non turbare con una norma che dovrebbe esser solo di natura fiscale, gli interessi costituitisi liberamente nei vari settori economici;

2°) a vigilare colla massima cura, nel periodo in cui vigerà l'attuale articolo 4, perché non avvenga che il previsto aumento del diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati si risolva in un aggravio a carico di alcuni operatori economici ed a solo vantaggio di altri operatori attraverso l'aumento diretto od indiretto, palese od occulto,

dei prezzi anziché esser un tributo a favore dello Stato;

3°) a regolamentare differentemente la procedura di vigilanza nell'interno delle aziende, da parte dell'amministrazione finanziaria, affinché il trasferimento e l'utilizzo dei prodotti alcolici venga attuato con maggiori semplificazioni e con minor disagio dei processi produttivi, accogliendo, in quanto giudicati rispondenti anche agli interessi dello Stato, i desideri in proposito espressi dal settore interessato ».

Ha facoltà di parlare e di svolgere questo ordine del giorno.

TOSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ora tarda avrebbe certamente consigliato di non intervenire nella discussione, ma ho l'impressione che la legge contenga qualcosa di troppo importante che deve essere sottolineato con particolare evidenza. Richiamato all'attenzione della legge anche da una piccola azienda, che avendo degli interessi in proposito ha voluto interessare il ministro, e con il ministro anche me, credo sia opportuno mettere davanti ai colleghi e all'opinione pubblica il contenuto del provvedimento.

Dovrò chiedere scusa all'onorevole sottosegretario se il mio parere non sarà conforme al testo della legge, anzi in dissenso con esso.

Trattandosi di una regolamentazione del regime degli alcoli credo opportuno ricordare ai colleghi (anche perché la legge si fonda su questi due concetti) la distinzione fra gli alcoli di prima e di seconda categoria. Si chiamano alcoli di prima categoria quelli che sono distillati da tutte le materie che non siano strettamente legate alla frutta in genere; sono di seconda categoria gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, delle vinacce, dei cascami della vinificazione e della frutta. Perciò gli alcoli che sono derivati da questi prodotti sono chiamati di seconda categoria e sono in genere commestibili. Gli alcoli di prima categoria sono in genere utilizzati nel processo industriale.

Il decreto sottoposto al nostro esame per la sua conversione in legge prevede un diverso trattamento fiscale degli alcoli a seconda che siano di prima o seconda categoria, sottoponendoli ad una imposta di fabbricazione, ad una sovrimposta di confine (e la ragione ne è evidente) e ad un nuovo diritto erariale.

Limiterrò la mia esposizione ad uno degli alcoli di seconda categoria, l'alcole metilico, largamente utilizzato nella produzione di quelle resine sintetiche che hanno una sempre

maggior importanza nelle applicazioni tecniche, e delle quali convien pertanto incrementare la produzione riducendone, se possibile, il prezzo. La legge in esame trattando all'articolo 4 degli alcoli denaturati ad uso industriale innova al principio di tassazione, e, mentre prima essi erano soggetti ad un diritto erariale comune, sia che fossero prodotti in Italia sia che fossero importati, ora si dispone (ultimo comma) che gli alcoli denaturati metilico, propilico ed isopropilico debbono esser soggetti ad una tassa ridotta di mille lire per ettanidro soltanto in quanto la produzione avvenga sotto la sorveglianza degli agenti dell'amministrazione finanziaria.

Ho cercato sia nella relazione ministeriale sia in quella molto diligente del collega Roselli una giustificazione a questa modifica di fondo del trattamento, ma francamente non l'ho trovata, e mi auguro pertanto che qualcuno me la sappia dare.

Il collega Roselli ad un certo momento, cercando di spiegare il contenuto della legge, afferma che essa ha tra le altre finalità quella della difesa della produzione nazionale e dei prezzi interni. Ora, siccome l'alcole metilico è, come ho detto, materia prima di un altro processo di produzione, viene naturale la domanda: quale è la produzione e quali i prezzi interni che si vogliono difendere con questi provvedimenti? Dal momento che si intende fare una politica di difesa della produzione e dei prezzi, mi pare che una tale politica non debba essere fatta solo a favore dei produttori di alcole metilico, ma anche a favore di coloro che questo alcole utilizzano come materia prima in altre forme di produzione. A pagina 49 della relazione Roselli si ha una chiara indicazione della larghissima importanza di questo alcole, là dove è detto che da 15 a 20 mila tonnellate all'anno di questo prodotto sono riservate alla sola produzione della formaldeide, la quale è materia prima per le resine sintetiche; da 3 a 4 mila tonnellate per usi chimici vari; da 500 a 1.000 tonnellate come diluente per vernici; ed infine da 50 tonnellate circa per usi farmaceutici.

Si vede che la destinazione del prodotto ha larghe finalità e vasto interesse per un ampio mondo economico, interesse che — se è vero che questa legge ha lo scopo di proteggere la produzione dell'alcole metilico — non può evidentemente essere disconosciuto, ma deve essere anch'esso protetto.

La vera questione però è un'altra, e qui il mio intervento arriva ad un punto delicato.

Si legge nella relazione — e, se non lo dicesse la relazione, l'avremmo detto noi con

altrettanta chiarezza — che in Italia la produzione di alcole metilico è in posizione di monopolio. E allora, se siamo di fronte ad un concetto di monopolio produttivistico dell'alcole metilico, è evidente che quell'articolo 4, così com'è, innovando nel vecchio sistema, non fa altro che disturbare un mondo economico, senza, d'altra parte, portare il vantaggio che lo Stato si propone di ricavare da questa legge. Abbiamo delle biblioteche intere, numerosi volumi di studiosi per dimostrare che, se un prodotto è realizzato in sede di monopolio, qualsiasi nuova imposta che si applichi a quel prodotto è trasferita immediatamente sui consumatori, per cui lo Stato non trae il vantaggio sperato, e le maggiori somme introitate rimangono nelle casse del produttore monopolista.

L'onorevole Roselli propone di temperare le eventuali conseguenze ricorrendo al comitato interministeriale dei prezzi. Affido alla sua attenzione due brevissime considerazioni, le quali servono a dimostrare l'inutilità di tale accorgimento.

Perché il comitato interministeriale dei prezzi possa fissare il prezzo di vendita di un determinato prodotto, deve essere messo a conoscenza degli elementi componenti il costo. In questo caso però non v'è possibilità di dibattito, perché, essendovi un unico produttore, evidentemente al comitato interministeriale dei prezzi si fa arrivare l'insieme dei costi di produzione che quell'unico produttore sostiene. Mancando per di più una importazione, non vi è neppure un confronto sul piano internazionale per poter arrivare intelligentemente a determinare il rapporto di quotazione.

Se così stanno le cose, se la relazione non spiega per quale ragione si è voluto innovare, se questa innovazione ha solo l'effetto di disturbare un mondo economico già costituito, un insieme di equilibri che sin qui si sono venuti determinando, senza d'altra parte portare un vantaggio allo Stato (obiettivo per il quale questa nuova imposta è stata istituita), mi domando per quali motivi dobbiamo innovare nel sistema di realizzazione di tale imposta.

Affermo perciò che occorre lasciare aperta la valvola dell'importazione, la quale del resto fin qui ha usato sempre con larghissimo senso di moderazione della sua possibilità.

Chi volesse esaminare le tabelle allegate, si accorgerebbe infatti che di fronte a 22 milioni e 108 mila litri anidri di alcole metilico prodotto, quello proveniente dall'estero ragguardevole appena 1 milione e 813 mila litri anidri. Se poi considerassimo che la quantità

esportata, 2 milioni e 509 mila litri anidri, ha superato l'importazione, dobbiamo concludere che chiudendo quella valvola distruggeremo anche un altro aspetto del fenomeno economico; in altre parole, si è determinata una corrente per cui l'alcole metilico importato crea le premesse per l'esportazione di quelle resine che con l'alcole metilico stesso si producono. E allora vale proprio la pena in sede di imposizione di nuovi tributi fare una legge fiscale la quale vada ad innovare anche nel sistema economico produttivistico per creare questi problemi?

Mi rendo conto dell'influenza economica determinata dai grandi impianti realizzati in Italia; ma, quando l'importazione prima d'ora non ha disturbato questi impianti, il cui sviluppo è legato alla stessa crescita della produzione, giacché si vede come nel 1952 si siano prodotti 158 mila ettanidri, nel 1953 208 mila e nel 1954 254 mila, affermo che non è proprio necessario, per 1.800 ettametri, introdurre una disposizione di questo genere.

E qui il mio discorso si avvia alla conclusione. Mi permetto di chiedere un'altra precisazione: il testo di legge che ci è stato presentato mi sembra curioso. Ho sempre pensato che una legge fiscale debba avere almeno una caratteristica, quella cioè che ogni parola debba costare un prezzo. Noi abbiamo invece sottomano un testo di legge in cui vi sono molti articoli che hanno in apparenza fatto credere di aver reso più acuta l'imposizione, ma che in realtà non hanno creato una imposizione operante.

Si legge a pagina 2 della relazione dell'onorevole Roselli che « nonostante si porti la tassazione con l'articolo 2 a 60 mila lire per ettanidro, non si determinerà nessun aumento di entrata, perché è talmente antieconomica l'applicazione di quel tributo che nessun processo produttivo lo utilizzerà ».

Così anche per quanto riguarda l'articolo 3. Dell'articolo 4 infine io ho modestamente sostenuto la inopportunità; conferma d'altronde la relazione che anche per l'articolo 4 non vi sarà un incremento del tributo. E allora, se non vi sarà una modifica del tributo, vuol dire che vi è soltanto una rettifica del sistema di tassazione. Sono pertanto di opinione che si rispetti lo stato precedente. Non discuto che lo Stato intervenga nel mondo economico e sono lieto che lo faccia, ma vorrei però che lo Stato seguisse le conseguenze e gli sviluppi dei provvedimenti che prende nel mondo economico, giacché solo in tal modo esso potrà fare una sua vera politica economica.

Ogni processo produttivo, onorevoli colleghi, è la sintesi di molti equilibri che nessuno ha il diritto di turbare, se non si determina l'interesse della nazione.

Per questi motivi ho presentato un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 4; ho proposto cioè di aggiungere, dopo la parola « ettanidri », le seguenti altre: « qualora la produzione avvenga sotto la vigilanza degli agenti dell'amministrazione finanziaria o si tratti di regolare l'importazione ».

Questo emendamento non disturba il piano finanziario del Governo né il gettito previsto, non incide sul processo di realizzazione di questa imposta, ma, in compenso, fa tornare all'equilibrio produttivistico preesistente. Non so se questo mio emendamento potrà avere un successo, anche perché sto facendo appello alla solidarietà dei colleghi che per l'ora tarda non sono presenti in aula e che domani, non avendo udito le ragioni del mio emendamento, non potranno aiutarmi con il loro voto.

A proposito del secondo punto del mio ordine del giorno ricordo un particolare, quello che è già avvenuto ed avviene in un altro settore quasi simile: quello del bicromato di potassio, dove anche l'« Ammi », industria di Stato, ad un certo momento ha dovuto rinunciare alla sua presenza sul mercato.

Perché il terzo punto dell'ordine del giorno? Perché nell'attuale procedura di controllo e di applicazione dell'imposta e dei diritti erariali, la procedura è talmente complessa che forse, regolamentandola con maggiore semplicità, potrebbe portare un vantaggio per lo Stato e per le imprese interessate.

Con queste dichiarazioni penso che il Governo possa accogliere il mio emendamento all'articolo 4, ed in questa fiducia ringrazio il Governo ed i colleghi che mi hanno ascoltato.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (Approvato dal Senato) (1744):

Presenti e votanti	474
Maggioranza	238
Voti favorevoli	270
Voti contrari	204

(La Camera approva).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (*Approvato dal Senato*) (1667):

Presenti e votanti	474
Maggioranza	238
Voti favorevoli	273
Voti contrari	201

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e il Giappone concluso a Tokio il 31 luglio 1954 con annesso scambio di Note (*Approvato dal Senato*) (1676):

Presenti e votanti	474
Maggioranza	238
Voti favorevoli	301
Voti contrari	173

(*La Camera approva*).

e delle proposte di legge:

LUZZATTO, CAPALOZZA, ARIOSTO ed altri sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace (170, 186, 187):

Presenti e votanti	474
Maggioranza	238
Voti favorevoli	377
Voti contrari	97

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei — Amato — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Ariosto — Audisio — Avanzini. Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Bernardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardi Guido — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Bro-

dolini — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardecchi — Buffone — Burato — Buttè — Buzzezzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Candelli — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cap-pugi — Caprara — Capua — Caramia — Carcaterra — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colognatti — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cremaschi — Cucco — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Delle Fave — Del Vescovo — De Maria — De Marsanich — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — De Meo — De Totto — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Vittorio — Dominedò — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletta — Faletti — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Pierino Luigi — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giaccone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Giraudo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorrieri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Niccolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Grimaldi — Guadalupi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

— Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guglielminetti — Gullo. Helfer.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Malfa — La Rocca — L'Eltore — Lenoci — Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lucifredi.

Macrelli — Maglietta — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Matteotti Gian Matteo — Maxia — Mazza — Menotti — Merenda — Merizzi — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Moro — Moscatelli — Murdaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Noce Teresa — Novella. Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Pessi — Petrilli — Petrucci — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Preziosi — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Santi — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Scoca — Secreto — Sedati — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadazzi

— Spadola — Spallone — Spampanato — Spapani — Spataro — Sponziello — Stella — Storch — Stucchi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tolloy — Tonnelli — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchiotti — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villabruna — Villani — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni — Zerbi.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Bettiol Giuseppe.

Cottone.

De Martino Carmine.

Fadda — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro.

Iozzelli.

Lozza.

Mazzali — Montini.

Simonini.

Treves.

Viviani Arturo.

(Concesso nella seduta odierna):

Pella.

Sanzo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Emanuele Guerrieri. Ne ha facoltà.

GUERRIERI EMANUELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un discorso a quest'ora non è piacevole né per chi lo ascolta né per chi lo pronuncia. Ho il dovere quindi di renderlo più breve possibile.

Molte delle cose che mi accingo a dire ebbi già a dirle nella passata legislatura in altra occasione consimile, allorquando si discusse la conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142.

L'esperienza che seguì a quel provvedimento legislativo dimostrò quanto fossero fondate le critiche che ad esso erano state mosse e convinse della necessità — e della opportunità — di adottare una nuova disciplina fiscale. Il che poi avvenne con il decreto-legge 3 dicembre 1953.

Prendendo la parola in questa sede, mi auguro che non si voglia commettere l'errore di attendere ancora una volta i risultati di una esperienza che non potrebbe non essere produttiva di danni, per rendersi conto della necessità che l'odierno provvedimento legislativo subisca dei ritocchi almeno per quanto riguarda il trattamento sperequato che esso fa a due prodotti alcooligeni, le carrube e i fichi, rispetto a ogni altra frutta.

Non vi è dubbio che non discutiamo qui un provvedimento di carattere fiscale. Discutiamo un provvedimento di carattere economico, al quale è interessato più del ministro delle finanze il ministro dell'agricoltura. Sappiamo che esso è stato determinato dalla necessità di agevolare il settore vitivinicolo, e non è discussione su questo. Nessuno contesta la legittimità di tale impostazione. Semmai, si potrebbe discutere dell'efficacia e dell'adeguatezza dello strumento fiscale di fronte ad una crisi che, per essere ricorrente e perdurante, trae la sua origine da vari fattori.

Siamo dunque di fronte ad un provvedimento diretto alla difesa della produzione vitivinicola. Ma ciò che sorprende è che in occasione di questo provvedimento siano emersi altri interessi, i quali hanno finito poi per prevalere e nei confronti del vino e nei confronti di altre materie alcooligene, e si sia finito col fare una condizione di manifesta e grave inferiorità alle carrube e ai fichi rispetto ad ogni altra frutta.

Sia quindi ben chiaro che il vino è fuori questione. Difendendo il settore carrubicolo, che particolarmente mi interessa perché riguarda in modo precipuo l'economia agricola di due province siciliane, quella di Ragusa e quella di Siracusa, nelle quali costituisce uno dei prodotti principali, non intendo minimamente indebolire la posizione di vantaggio del settore vitivinicolo, anzi la intendo rafforzare, perché sono convinto (e credo di trovare argomento anche nelle considerazioni della pregevolissima relazione del valoroso collega Roselli) che la difesa del settore carrubicolo si risolve in una difesa del settore vitivinicolo.

È spiacevole constatare che vi sono idee sbagliate o comunque confuse rispetto al carrubo, che pochi conoscono.

Pochi conoscono l'albero, pochi conoscono in qual modo se ne utilizzi il prodotto. Si ritiene che il carrubo sia un albero di scarsa utilità, che vegeti spontaneamente, che non abbia bisogno di colture. Ricordo che un eminente nostro collega parlava dei carrubeti

come di sterpeti incolti e diceva che su un ettaro di terreno possono vegetare fino a 250 alberi, ognuno dei quali può dare in media una produzione di 2 quintali. Evidentemente egli non aveva una conoscenza nemmeno approssimativa di ciò che sia un carrubo. Il carrubo è invece un albero che, per vegetare e produrre, ha bisogno di potature, di concimazione, di maggesi, di colture associate. Il carrubo rappresenta un elevato potenziale di lavoro, perché richiede pratiche culturali che impegnano largamente il lavoro dell'uomo.

Le idee sbagliate riguardano anche la destinazione del prodotto. È infatti un luogo comune che lo sbocco naturale e prevalente, secondo alcuni addirittura esclusivo, del prodotto sia quello della sua utilizzazione come mangime. Non è così. Una volta lo era, e non erano quelli tempi lieti per la economia agricola meridionale e per l'agricoltura siciliana! Le carrube venivano impiegate come mangime per gli animali da lavoro, non essendo adatte per gli animali da latte e da ingrasso. Questo sbocco, però, andò a mano mano riducendosi col progresso della meccanizzazione agricola e dei mezzi di trasporto, fino a produrre la grande crisi del carrubo tra il 1929 e il 1930, crisi che sarebbe stata irreparabile se non fosse cominciata proprio allora su larga scala la distillazione.

La quale distillazione oggi costituisce il solo sbocco della produzione del carrubo

Bisogna entrare in questo ordine di idee, onorevoli colleghi, per valutare il problema che io pongo. Infatti soltanto una parte minima ed irrilevante della produzione viene oggi destinata all'alimentazione del bestiame, e l'onorevole Roselli lo riconosce nella sua relazione.

Stando così le cose, dal momento che le carrube vengono usate per la distillazione, non vi sarebbero alternative per il produttore, qualora si ponessero degli ostacoli fiscali insormontabili alla distillazione, all'infuori di por mano alla scure e di abbattere gli alberi per farne legna da ardere. È questo che si vuole? Evidentemente io devo escluderlo, perché sarebbe una ingiustizia ed un errore, rappresentando il carrubo una fonte di lavoro, un patrimonio boschivo ed una possibilità di sviluppo industriale. Oltre tutto, onorevoli colleghi, le distillerie delle carrube sono in Sicilia e sarebbe davvero inutile parlare di risollevarimento delle zone depresse, di industrializzazione del Mezzogiorno, se poi, in campo pratico, deprimessimo le industrie che già esistono e frapponessimo gravi ostacoli

alle altre che possono sorgere con la lavorazione e la trasformazione dei prodotti dell'agricoltura. Ed il carrubo presenta appunto possibilità di tal genere in quanto, non soltanto la polpa può essere lavorata industrialmente per la distillazione dell'alcole, ma anche il seme è utilizzabile in campo industriale. A parte il fatto che il seme medesimo rappresenta oggi una partita attiva della nostra bilancia commerciale, in quanto lo si esporta all'estero, esso non subisce quella lavorazione industriale che potrebbe aver luogo all'interno.

Or dunque, onorevoli colleghi, nei confronti di un prodotto che ha siffatta possibilità, in atto e per l'avvenire, a vantaggio di zone depresse nelle quali è da incoraggiare lo sviluppo industriale, vorremmo agire in modo da condannarlo a ridiventare un comune e poco pregiato mangime? Evidentemente non può essere questo il nostro proposito.

Ma ecco quanto è avvenuto e quale è stato il trattamento riservato a questo prodotto. Il diritto erariale, che era stato sospeso per tutta la frutta con il provvedimento del 1953, è stato ripristinato soltanto per le carrube e per i fichi. Cioè si è creata per questi due prodotti una situazione comparativamente ancora peggiore di quanto non lo fosse al tempo in cui andò in applicazione il decreto-legge 18 aprile 1950, che pur tuttavia fu particolarmente rovinoso per la produzione carrubicola.

La carruba si trova oggi a sostenere la concorrenza del vino, e questo può essere giusto per la preminente importanza che ha la produzione vitivinicola sul piano nazionale; ma viene anche a subire la concorrenza di altri prodotti alcoligeni, i quali per altro trovano il loro sbocco principale nel campo dell'alimentazione umana essendo soltanto la frutta di scarto che va alla distillazione.

Tutto questo è motivo di sorpresa perché mai se ne era parlato, mai se ne era fatta richiesta. Ho sott'occhio una proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Preti e Castellarin, annunciata il 28 novembre 1950, che si ispirava alla difesa del settore delle mele. I proponenti, lamentando i risultati dannosi che erano scaturiti dal decreto-legge 18 aprile 1950, chiedevano il ripristino della situazione precedente e cioè la riduzione del diritto erariale da 15 a 7 mila lire per tutte le frutta. La carruba è stata sempre considerata, agli effetti del trattamento fiscale, come frutta.

Non v'è dubbio che il diritto erariale dovrebbe avere una funzione perequativa

in rapporto ai costi di produzione. Ma, se si ammette che rappresenti una specie di volano della produzione vitivinicola (l'immagine non è mia; è di un autorevole componente di questa Camera), per la preminente importanza che questa ha sul piano nazionale, non si può però entrare nell'ordine di idee che analoga funzione protettiva esso svolga anche nei confronti di altre materie alcooligene, a meno di creare un grave disordine in tutto il settore della disciplina fiscale degli alcoli.

Quali giustificazioni si adducono, allora, di fronte al trattamento sperequato che è stato fatto alle carrube dal provvedimento che stiamo esaminando?

La prima è che per le carrube vi è un consumo diretto costituito dalla destinazione foraggera. Ho già detto che un mercato manca; aggiungo che l'irrilevante impiego in tale settore non potrebbe nemmeno estendersi, per ragioni di carattere economico, in quanto l'allevatore non può spingersi a corrispondere prezzi remunerativi: non può arrivare, cioè, a quel limite al di sotto del quale la produzione diventa antieconomica.

Si è detto ancora: le carrube sono avvantaggiate dalla messa a licenza dell'importazione. Non vi è dubbio che questo è stato un provvedimento quanto mai salutare, giustamente richiesto da tutte le categorie interessate; bene ha fatto il Governo ad operare in questo senso. Ma è anche evidente che il provvedimento è stato emanato in difesa del settore vitivinicolo: non possiamo dire che sia stato emanato in difesa delle carrube. Perché, intanto, un provvedimento di questo genere può avere una efficacia protettiva in quanto all'interno esista una legislazione la quale sostenga i prezzi. Se i prezzi vanno giù, l'importazione diventa impossibile per questo solo fatto. E la caduta dei prezzi si è già verificata: ne fa cenno anche il relatore, che tuttavia ritengo non si sia aggiornato rispetto alla più grave realtà odierna. Dico questo perché, non soltanto i prezzi sono andati giù, ma soprattutto vi è un mercato fermo, ed i prezzi già sintomatici indicati dal relatore sono soltanto apparenti.

Siamo di fronte ad un settore particolarmente sensibile. Ricordo che nel 1950 il ministro delle finanze diceva che il solo annuncio del provvedimento del 18 aprile 1950 aveva fatto perdere alle carrube circa la metà del loro prezzo di mercato. Questo dimostra proprio quel che osservavo poco fa, cioè che non vi sono altre possibilità di impiego del prodotto all'infuori della distilla-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

zione; non appena si annunziano provvedimenti i quali sono diretti a precludere questa possibilità, a rendere più difficile al prodotto l'accesso alla distillazione, il settore si deprime inevitabilmente.

Si è detto pure che le misure adottate non rendono antieconomica la distillazione. Ma che cosa significa ciò? Significa che rimangono ancora dei margini, cioè a dire che il distillatore può continuare a ricavare un utile? Bene, ma questo come si verifica? Col danno di chi? E a quali condizioni? Evidentemente si verifica alla condizione che il prezzo del prodotto vada giù; quindi, chi ne paga le spese è il produttore, che deve rassegnarsi a veder svilire il proprio prodotto.

Ora, io vorrei che su questo punto ci si rendesse conto che ci muoviamo in un circolo vizioso. Se la distillazione non è antieconomica, perché facciamo questo provvedimento? Con quali finalità? Se la carruba va a finire sempre alla distillazione, possiamo ottenere solo l'effetto di deprimere il settore; possiamo ottenere l'effetto di ridurre il margine di remunerazione del produttore. Ma, ammesso che i 400-500 mila quintali di carrube che si producono nel territorio nazionale rappresentino una concorrenza da evitare nei riguardi delle altre materie alcoligene, evidentemente la situazione non viene modificata e lo scopo non viene raggiunto, perché il produttore non ha possibilità di scelta: fino a quando vi sarà per lui una lira di guadagno, la carruba andrà alla distillazione e per impedire ciò bisognerà accentuare la condizione di svantaggio sino a rendere antieconomica la distillazione.

Allora, io penso che sono più coerenti coloro i quali chiedono che la differenza di trattamento sia inasprita, proprio per raggiungere tale risultato. Ma, se non ci si vuole spingere fino a raggiungere questo obiettivo, allora, evidentemente, quando noi avremo mantenuto il trattamento sperequato a carico della carruba, non avremo procurato vantaggio ad alcuno: non avremo agevolato il vino e avremo fatto inutilmente il danno della carruba.

La verità è però che si opera con la speranza che la carruba sia costretta a segnare il passo, a ridursi ai margini e che via via la distillazione di tale prodotto venga meno.

Si è detto infine che la disciplina attuata con il provvedimento in esame è stata sostanzialmente accettata dalle categorie interessate. Io non dubito di quanto è stato autorevolmente riferito al riguardo. La cosa si presta a considerazioni piuttosto malinconiche

perché dimostra solo questo: che in seno alle organizzazioni che rappresentano le categorie interessate sul piano nazionale, i carrubicoltori, la cui voce è certamente debole, non hanno trovato sufficiente sostegno.

Comunque vorrei informare l'onorevole ministro dell'agricoltura di quanto ho appreso da un giornale che si pubblica in Sicilia, il *Corriere di Sicilia* del 23 ottobre 1955. A seguito di una lettera a lei indirizzata dalla Confederazione generale dell'agricoltura, vi fu una protesta violenta dei carrubicoltori, i quali espressero il loro vivissimo risentimento. Fu così che il giorno successivo la stessa Confederazione dell'agricoltura scrisse altra lettera (la successione immediata è ben significativa) con la quale faceva rilevare la necessità che fosse determinato il maggiore equilibrio possibile fra il costo degli alcoli da vino e da materie vinose e quello degli alcoli da fichi secchi e da carrube, aggiungendo che quest'ultima produzione è anch'essa in situazione di disagio non avendo altro sbocco se non quello della distillazione.

Credo che le considerazioni che ho svolto siano sufficienti per poter valutare la portata del problema e per poter ritenere che quanto chiediamo è giusto. Lo riconosce lo stesso relatore, perché leggo considerazioni di questo genere nella sua elaborata relazione: « Il diritto erariale inoltre tende a squilibrare, appesantendolo, il settore carrube-fichi secchi rispetto al settore mele, prugne e frutta varia, ancora esente da diritto erariale, e preme parzialmente nel senso di facilitare indirettamente sbocchi verso il settore delle sofisticazioni del vino dal brodo di carrube e di fichi secchi in quanto a volte può convenire più il travestimento del prodotto che non la distillazione tassata ».

Ripetutamente è stato rilevato che la crisi del vino non deriva tanto dal fatto che esistono materie alcoligene le quali gli contendono il campo nella distillazione quanto dal fatto che esistono frodi e sofisticazioni, le quali senza dubbio sono rese molto più facili col provvedimento che è stato adottato, perché non soltanto avremo ora prodotti che si camuffano da vino, ma avremo probabilmente anche prodotti che si camufferanno da mele. Ciò è stato posto in rilievo dalle categorie interessate in esposti che l'onorevole relatore ha allegato alla sua relazione.

Leggo ancora nella relazione: « Il relatore confida che « molto presto » una legislazione riordinata provveda a tutto l'insieme del settore e dei diversi problemi, ed è opportuno,

per ora, rinviare emendamenti finanziari parziali come quello di cui sopra ».

Certo non è agevole riformare un decreto-legge che viene in discussione per la conversione. Tutto sommato, però, il ritocco che chiediamo è molto semplice in quanto tende a ripristinare la situazione comparativa preesistente al decreto del dicembre 1953. Non si può dire che il provvedimento in esame sia scaturito da una analisi dei costi di produzione, perché il costo di produzione dell'alcole di carrube non è inferiore rispetto all'alcole ricavato da altro frutto. Ciò deve essere stato considerato in tutta la legislazione precedente, che alle carrube fece sempre lo stesso trattamento fatto alla frutta. Non so se i tecnici siano stati interrogati.

L'onorevole Roselli ha compiuto un'indagine per conto suo e ne ha ricavato che il costo di produzione dell'alcole da carrube è superiore per esempio a quello dell'alcole da mele. Perché allora si è creata questa situazione di sperequazione? Essa non è giustificata e non è utile. Se noi vogliamo veramente che lo strumento fiscale approntato raggiunga lo scopo di una tutela efficace del settore vitivinicolo, occorre riportare l'equilibrio tra i vari altri prodotti. Nella relazione ministeriale si dice che permangono le condizioni generali che avevano determinato e giustificato il decreto-legge 3 dicembre 1953. Io aggiungo che non solo permangono, ma che si sono aggravate. Il ministro dell'agricoltura sa certamente meglio di me che si sono aggravate particolarmente nelle province meridionale interessate, dove esiste una situazione economica molto pesante, anche per ragioni di carattere contingente, dato che la produzione di quest'anno è stata assai scarsa sia qualitativamente sia quantitativamente ed esiste una agricoltura appesantita da oneri economici fiscali e sociali. Vogliamo in questo momento aggravare questa situazione deprimendo ancora di più il settore carrubicolo? Non credo che si possa essere insensibili ad una impostazione di questo genere, la quale tende a riportare l'equilibrio fra i vari prodotti in discussione e ad assicurare il conseguimento delle specifiche finalità per le quali il provvedimento in esame venne emanato. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Assennato. Ne ha facoltà.

ASSENNATO. Indubbiamente il decreto-legge si presenta sotto aspetti apprezzabili, almeno per quel che riguarda la funzione attribuita al decreto-legge. Tuttavia non possiamo prescindere dal soffermarci, sia pure somma-

riamente, sulle necessità che lo hanno determinato e sulle cause che hanno sospinto il Governo.

È vero che l'intendimento era ed è di aiutare la produzione vitivinicola e di sostenerla in una fase assai critica che si potrae da molto tempo, ma è anche vero che questa difficoltà del mercato vitivinicolo dipende da errori della politica governativa. Voi adesso provvedete a chiudere le stalle. Va bene, questo valga come rimedio, ma sia chiaro che è dovuto alla vostra politica di sfrenata liberalizzazione unilaterale. Le importazioni sulle nostre rive di uva dalla Grecia, le importazioni di carruba per cifre relevantissime sono gli elementi che hanno aggravato molto notevolmente la situazione vitivinicola, perché proprio con la importazione massiccia di carrube e fichi si sono importate le materie prime più tipiche per sofisticare e falsificare il vino. Pertanto, il provvedimento proviene da una necessità creata da una politica governativa erratissima e dannosissima, soprattutto per il Mezzogiorno.

Questa politica è aggravata ancora da un aspetto che si è profilato in Commissione attraverso le dichiarazioni rese dal ministro dell'agricoltura. Sempre nell'intendimento di proteggere la produzione vitivinicola, egli ha preannunciato che, ove mai queste misure non dovessero essere sufficienti, vi è in prospettiva la minaccia di obbligare alla limitazione degli impianti vitivinicoli.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non mi sono espresso così. Chiarirò il mio pensiero.

ASSENNATO. Sarà bene che lo chiarisca.

Certo un concetto di limitazione di questa coltivazione ella lo ha espresso in prospettiva, se non come un fatto immediato. Questo conferma che la vostra politica produttivista sfocia nella più grande delle contraddizioni, cioè quella di limitare la produzione.

Ad una prima lettura l'articolo 12 può ottenere un apprezzamento positivo. Ma, onorevole ministro, come è possibile che sia sfuggito alla sua perspicacia, ai suoi uffici ed ai suoi collaboratori un disposto che pone un divieto abbastanza serio senza che poi sia prevista una sanzione penale? È vero però che poi è stata prevista in Commissione. Questo è un aspetto tecnico che denuncia una non eccessiva premura in questa tutela, se si presenta un siffatto dispositivo privo della sua naturale conclusione. Noi chiediamo un chiarimento, che l'onorevole ministro potrà fornirci nel suo discorso.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

Questo provvedimento è accompagnato da una relazione veramente dotta ed apprezzabile (come sono tutte le relazioni e gli studi del collega Roselli), nella quale si leva un grido di allarme ed una vibrata protesta. Egli ha documentato nella relazione che questo disegno di legge, che dovrebbe favorire e proteggere la produzione vitivinicola, fa gli interessi del monopolio e della Montecatini.

L'onorevole relatore afferma che, proibendo l'importazione, si fa credere di tutelare la produzione vitivinicola, mentre in realtà si consolida il più vergognoso dei monopoli che abbia la Montecatini, che non solo può esigere i prezzi più elevati ma viola anche, rifiutandosi di fornire la merce a chi la chiede, il principio della libertà di commercio. E il relatore, riconoscendo questo interesse consolidato della Montecatini, testualmente dice: « A patto quindi che si provveda in modo certo e conveniente contro fatti del genere ipotizzato, la revisione del diritto erariale di cui all'articolo 4 può essere consentita. Sorge anche per questo settore la questione già accennata delle giacenze, ecc. ».

Ora, quale garanzia seria vi è che questo grossolano aspetto di monopolio, di abuso e di enorme profitto di cui gode la Montecatini venga eliminato? Evidentemente, non possiamo chiudere gli occhi davanti ai documenti pubblicati nella relazione. Non per fare della polemica, ma come faranno gli onorevoli colleghi ad approvare il provvedimento avendo sotto gli occhi un documento che denuncia gli abusi della Montecatini? Accade, in realtà, che la Montecatini ha assicurato un comodo strumento per imporre sempre di più il suo monopolio.

Avevo promesso brevi considerazioni e quindi non mi dilungo. Mi auguro che l'onorevole ministro voglia impegnarsi in modo concreto annunciando la presentazione...

TOSI. Basta votare il mio emendamento.

ASSENATO. Il suo emendamento, onorevole Tosi, è un rimedio, non una certezza. Intanto, vi è la questione del rilascio delle licenze da parte del Ministero del commercio con l'estero. Quindi, l'importazione può essere soltanto virtuale perchè questo dicastero potrà anche non rilasciare licenze.

Ma non è questa la questione. Noi piuttosto domandiamo: chi potrà garantirci che la Montecatini non potrà imporre il suo monopolio ad altre aziende attraverso prezzi elevati che potranno essere compensati dall'importazione? L'aspetto più scandaloso di questa situazione di monopolio è che la Montecatini potrà non dare merce alle aziende richiedenti.

Noi chiediamo al Governo questi chiarimenti, per noi veramente indispensabili per poter votare con coscienza il provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Angioy, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Calabrò e Cucco:

« La Camera,

considerato lo stato di particolare disagio economico nel quale si vengono a trovare gli agricoltori che traggono prevalentemente dalla coltivazione delle carrube i loro mezzi di sostentamento,

invita il Governo

a riesaminare al più presto il problema dell'adeguamento del diritto erariale sugli alcoolici da carrube nel quadro del riordinamento generale della materia attualmente allo studio»

L'onorevole Angioy ha facoltà di parlare e di svolgere questo ordine del giorno.

ANGIOY. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò anche io a brevissime considerazioni, e non perché l'argomento non valga un dibattito più ampio (e del resto la stessa ampiezza della relazione dell'onorevole Roselli denota come effettivamente vi fosse materia a molte ed ampie considerazioni).

La prima osservazione è che l'aspetto fiscale non è il principale di questo provvedimento. Anche se la sua principale impostazione appare di carattere fiscale, in sostanza il provvedimento si rileva ispirato a finalità di politica economica, mirando, come ha rilevato l'onorevole Roselli, in primo luogo a proteggere la produzione nazionale dalla concorrenza straniera, ed in modo particolare gli interessi dell'agricoltura; non in modo però che le misure adottate a difesa della produzione nazionale non si ritorcano poi contro l'interesse della nostra esportazione.

È un interrogativo questo che ha posto l'onorevole Dosi, ed al quale non mi pare che sia stato sufficientemente risposto, anche perché uno dei principali protagonisti di questo nostro dibattito, ed anche di quello che abbiamo avuto in Commissione, e cioè il rappresentante del Governo per il dicastero dell'industria, è stato prima silenzioso e poi assente, mentre ha una competenza primordiale in questa materia.

È chiaro l'atteggiamento dell'onorevole Colombo nella difesa del settore vitivinicolo attraverso l'articolo 12; ed è chiaro anche l'atteggiamento dell'onorevole Bozzi nella di-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

fesa dell'aspetto fiscale di questo provvedimento (che poi si riduce a poca cosa): ma lo stesso relatore ha dovuto rilevare come in effetti questo provvedimento, per la mancanza dei dati essenziali che solo il titolare del dicastero dell'industria poteva fornire sia un po' fatto ad occhio, sia tagliato così all'ingrosso, per cui esso vorrebbe accontentare molti e contrastanti interessi e poi finisce per non accontentarne nessuno. Vi è una protezione dell'agricoltura, ma nello stesso settore dell'agricoltura vi sono interessi diversi e contrapposti, di cui quello che riguarda il settore dei carrubieri è uno.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

ANGIOY. Per quel che si riferisce al settore industriale la legge dovrebbe difendere l'interesse di quell'aspetto dell'industria che è più strettamente collegato al settore vitivinicolo, cioè la distillazione a bassa gradazione. Anche qui abbiamo un contrasto tra questo settore tradizionale della nostra produzione ed un altro settore pure esso importante, quello dei nuovi liquori ad alta gradazione, che vanno incontro ai gusti moderni e che hanno anche per noi rilevanza, come tutti gli aspetti della produzione nazionale; contrasto sul quale non possiamo giudicare perché ci mancano tutti i dati. D'altra parte il provvedimento di legge partendo dal concetto del decreto-catenaccio sarebbe spiegabile se vi fossero delle incidenze fiscali, ma, ripeto, le incidenze fiscali non presentavano questa esigenza di immediata applicazione. Basti pensare infatti che pochi mesi prima di prendere questi provvedimenti per difendere la produzione nazionale dalla produzione straniera, noi incoraggiamo, attraverso il Ministero dell'industria, l'importazione estera e scopo di calmieramento. In altre parole il Governo riteneva di dover incoraggiare l'importazione di alcole straniero per invitare i nostri operatori economici, che non avevano inteso assumere questa iniziativa, ad importare tale prodotto, e ciò in base ad esigenze che riteneva lecite e logiche.

Dopo questa impostazione di politica economica, di colpo esso sente la necessità di far cadere la mannaia di un decreto-catenaccio, che non incide soltanto dal punto di vista fiscale, ma anche sui processi produttivi.

Avevo già rilevato in Commissione che questo decreto-legge aveva determinato una turbativa in uno stato di equilibrio. Oggi ci troviamo in una situazione diversa: dobbiamo

modificare ancora, determiniamo quindi una turbativa della turbativa, perché, essendo questo decreto in atto da un paio di mesi, esso ha creato una situazione economica, ha portato ad una situazione che si sta equilibrando: comunque, ad uno stato di fatto su cui incideremmo con altre decisioni per le quali non abbiamo una documentazione tale da renderci tranquilli nei riguardi della loro applicazione.

Ho già detto che questo provvedimento ha avuto anche incidenze di carattere economico dal punto di vista industriale. Mi riferisco ad una questione che è sorta in Commissione sull'applicazione di questo decreto come decreto-catenaccio, sia per quanto riguarda le scorte esistenti — e da questo punto di vista si potrebbe anche considerare l'aspetto puramente fiscale del problema, per quanto poi abbia anche dei riflessi economici — sia, soprattutto, per quanto si riferisce all'articolo 12 della legge nell'immediatezza della sua applicazione.

Infatti, si viene a creare una certa situazione nei confronti di una produzione merceologica esistente, già immessa nel mercato con delle norme da tutti accettate sino ad oggi non in seguito all'incidenza di tributi retroattivi — il che sarebbe spiegabile — ma in conseguenza dell'obbligo del ritiro della merce esistente nel mercato perché venga sostituita con altra secondo le norme dettate da questo provvedimento di legge.

Noi siamo grati all'onorevole Roselli di aver rilevato spontaneamente i due aspetti per quanto si riferisce alle giacenze proponendo un termine che ci pare equo, per quel che riguarda l'impostazione dell'alcole al 18 dicembre.

Ma dobbiamo rilevare che, per quanto si riferisce al ritiro della merce esistente nel mercato ed al passaggio dal vecchio al nuovo regime, anch'egli ha dovuto andare, per così dire, ad occhio. Perché, quando noi fissiamo l'obbligo di mutare la confezione della merce al 1° marzo, stabiliamo una data così come si giocano i numeri al lotto. Perché non vi è dubbio che questa data può essere più o meno esatta a seconda della produzione esistente sul mercato. Arrivo a dire che, se oggi avessimo la certezza che la merce confezionata secondo i vecchi dettami è stata esaurita, potremmo dare immediata applicazione a questo decreto. Ma, se per caso, come si afferma — io non ho cifre precise in proposito — esiste qualche milione di bottiglie in circolazione, non so se la data del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

1° marzo potrà essere sufficiente per lo smaltimento di questa merce confezionata secondo le norme vigenti.

Comunque, penso che con i temperamenti che ha proposto il relatore e con gli altri temperamenti che si potrà ritenere opportuno apportare, purchè non incidano nella sistematica delle cifre, che in un certo qual modo si sono assestate (per cui non so se si avrebbe con essi un miglioramento o un peggioramento della situazione che si è creata), noi possiamo approvare il disegno di legge, in attesa del provvedimento organico che l'onorevole sottosegretario ha annunciato in Commissione, per il quale si potrà tener conto di quelli che saranno i dati economici emersi dall'esperienza che andiamo ad affrontare.

Resta, ripeto, la perplessità che debbo manifestare al Governo e alla Commissione su questo termine per l'esitazione della merce esistente e sul precedente che si viene a creare, precedente che non è di carattere fiscale, ma è *sui generis*.

Non so se esista un provvedimento dello Stato che imponga di modificare le etichettature senza motivi di carattere igienico o di pericolosità che giustificano tale provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli ordini del giorno non ancora svolti. Vi è solo quello presentato dall'onorevole Turnaturi:

« La Camera,

premesso che il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, ha stabilito un trattamento fiscale sperequato nei confronti dell'alcole ricavato dalle carrube rispetto a quello distillato dalla frutta fresca;

considerato che ciò deprime un settore dell'economia agricola che interessa particolarmente zone depresse e determina una condizione di grave crisi nella carrubicoltura, essendo ridotto praticamente a nulla l'impiego del prodotto per usi alimentari e foraggeri;

ritenuto che valide ragioni di carattere sociale concorrono nel consigliare di riportare l'equilibrio nel settore fiscale che disciplina la materia e che lo squilibrio attuale favorisce indubbiamente le sofisticazioni e le frodi a danno della produzione vitivinicola;

valutate tutte le considerazioni svolte in merito dal relatore,

invita il Governo

a riordinare al più presto possibile la materia onde eliminare le lamentate sperequazioni »

TURNATURI. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo e rimettendomi alla relazione scritta dell'onorevole Roselli.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno. Il seguito della discussione, con le repliche del relatore e del ministro, è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di mozioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle mozioni pervenute alla Presidenza.

GUERRIERI, Segretario. legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, su un nuovo arbitrio commesso dal questore di Alessandria, tanto più grave in quanto con esso si è provocata una sentenza da parte del pretore.

« Il fatto: in data 31 luglio 1955 l'Alleanza contadina, associazione legalmente costituita e riconosciuta, inviava una lettera circolare ai propri soci, invitandoli ad offrire un po' di grano per permettere alla organizzazione di far fronte alle spese di funzionamento.

« Tale circolare era stata spedita a mezzo posta ai destinatari.

« Il questore di Alessandria, dottor Lutri, violando il segreto epistolare e ponendosi con ciò in aperta infrazione delle leggi, denunciava arbitrariamente il segretario provinciale della Alleanza contadina signor Giuseppe Sartirana, residente a Solero, in base agli articoli 17 e 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza « per aver divulgato volantini senza prescritta licenza della competente autorità ».

« In conseguenza di ciò la pretura di Alessandria in data 30 settembre 1955 elevava contravvenzione ai danni del predefetto signor Sartirana.

« L'interrogante chiede un pronto intervento affinché il questore di Alessandria sia adeguatamente punito in via amministrativa e disciplinare.

(2213)

« AUDISIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se risponda a verità che il questore di Milano abbia concesso il permesso di soggiorno in Italia « per svolgere attività calcistica » a cittadini stranieri e qualora ciò fosse esatto, come si conciliano tali concessioni di soggiorno con le

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

disposizioni contrarie emesse a suo tempo sulla materia e recentemente confermate.

(2214) « FACCHIN, BIAGIONI, REPOSSI, TOGNI, BUCCIARELLI DUCCI, DI PRISCO, AMADEI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se risponda a verità che il Questore di Milano abbia concesso il permesso di soggiorno in Italia a calciatori stranieri per svolgere la loro attività nel nostro Paese e — in caso positivo — quali provvedimenti egli intenda adottare, tenute presenti le disposizioni a suo tempo al riguardo impartite e gli effetti valutari che, dal... commercio di giocatori di calcio, derivano.

(2215) « LOPARDI, FARALLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere in base a quali considerazioni il questore di Milano ha ritenuto di dare il visto di soggiorno a un giocatore di calcio proveniente da Federazione straniera, nonostante il cosiddetto veto del precedente ministro Andreotti;

se tale veto sia ancora in vigore, e, ove lo sia, se risulti esatto ciò che si afferma sui giornali e cioè che si è superato l'ostacolo mediante la fittizia assunzione del detto giocatore per « ragioni di lavoro », da parte di una società industriale;

e se non ritenga opportuno emanare nuove e più precise norme, prescindendo naturalmente dal caso specificamente segnalato, per impedire che fenomeni del genere si verificino con grave pregiudizio del calcio italiano e della serietà sportiva.

(2216) « PINTUS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per le quali, benché invitato a farlo, non ha ritenuto ancora opportuno promuovere, anche attraverso gli uffici dipendenti dal Ministero, iniziative dirette a tentare la composizione della grave vertenza interessante circa sessantamila lavoratori edili di Roma e provincia.

« Come sarà senza dubbio noto al ministro, la vertenza, che ha dato luogo all'agitazione in corso da circa quattro mesi, ha avuto origine dall'atteggiamento di intransigenza assunto dall'associazione dei costruttori nei riguardi di alcune modeste richieste avanzate allo scopo di portare un miglioramento alle condizioni di vita e di lavoro degli operai edili.

(2217) « CIANCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere i motivi per cui, a quindici mesi di distanza dall'emanazione del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, per la disciplina dei diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'amministrazione dello Stato, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, non si sia ancora provveduto al pagamento a favore del personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica addetto ai servizi medici e veterinari dell'assegno personale che l'articolo 4 del decreto suddetto ha concesso a favore dei dipendenti che percepivano diritti ed emolumenti accessori, soppressi in virtù del decreto medesimo, e ciò sebbene in tutto questo periodo siano regolarmente affluiti alle casse dello Stato i proventi particolari inerenti alle prestazioni di servizi rese a privati dai dipendenti di cui si tratta. Si rileva che la concessione dell'assegno personale in questione era stata disposta col preciso intento di evitare che la soppressione di diritti speciali incompatibili con una sana organizzazione dei servizi venisse a determinare una intollerabile diminuzione del trattamento economico in atto goduto dai singoli dipendenti che ne fruivano, sicché la sua mancata corresponsione, implicando una drastica riduzione dei proventi dei singoli, ha determinato il crearsi di situazioni economiche familiari estremamente difficili e quindi un diffuso stato di malcontento, che si riverbera dannosamente sull'andamento dei servizi e porta quindi a giudicare sfavorevolmente una riforma, che era e rimane provvida, purché la volontà del legislatore non resti frustrata dall'inadempimento burocratico delle disposizioni di legge. Si chiede che, qualora non sia possibile procedere all'immediata liquidazione del dovuto assegno personale, si proceda almeno senza indugio alla corresponsione agli interessati di un congruo acconto sulle loro spettanze di questi quindici mesi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16589) « LUCIFREDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se intendono dare disposizioni affinché i pensionati possano sbrigare le formalità necessarie ad ottenere l'assistenza medica, farmaceutica, ecc. prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, presso le sedi municipali, evitando così di dover recarsi presso le sezioni territoriali dell'I.N.A.M., situate spesso a parecchi chilometri di distanza e af-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

finché i documenti necessari vengano rilasciati gratuitamente.

« L'interrogante chiede inoltre che il ministro dell'interno voglia invitare i signori sindaci ad avvisare nominativamente i pensionati del nuovo diritto acquisito e delle modalità per usufruirne al fine di evitare che gli interessati, per negligenza o per ignoranza, abbiano a rivolgersi per l'avvenire ancora ai comuni per ottenere l'assistenza medica esponendosi a spiacevoli rifiuti.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16590) « ALBARELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se la grave sciagura avvenuta nella notte del 22 ottobre 1955 alla ditta Candia di Milano, che ha provocato la morte di due operai ed il ferimento di altri appartenenti a ditta vicina, e che sembra essere stata determinata dallo scoppio di un serbatoio contenente anidride carbonica, sia avvenuta malgrado la precisa osservanza di tutte le norme di sicurezza.

« A questo proposito si richiede se consta che detto serbatoio possedesse tutti i requisiti di sicurezza, se fosse in piena efficienza e se ne fosse stata assicurata la debita sorveglianza. Inoltre si chiede di conoscere la data dell'ultimo controllo effettuato dall'organismo ispettivo.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(16591) « CAVALLOTTI, SCOTTI FRANCESCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali il prefetto e il questore di Rovigo non si degnino di partecipare a manifestazioni e cerimonie indette dalle amministrazioni social-comuniste per inaugurazione di edifici scolastici, strade, ecc.

« Mentre invece il prefetto e il questore li vediamo in tutte le manifestazioni per inaugurazioni di asili parrocchiali e di altre opere della Pontificia.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16592) « CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e della marina mercantile, per conoscere le ragioni per cui non è stato sostanziato il presupposto sul quale si basa il contenuto finanziario delle leggi recanti provvedimenti a favore dell'industria delle

costruzioni navali e dell'armamento 8 marzo 1949, n. 75, e 17 luglio 1953, n. 522, che concedono la garanzia sussidiaria dello Stato agli « Enti e Istituti di credito di diritto pubblico autorizzati all'esercizio del credito navale » e non solo all'Istituto mobiliare italiano che finora, in base alla legge 21 maggio 1940, n. 657, lo ha praticamente gestito in regime di monopolio.

« Per conoscere, infine, se — considerato : 1°) il grave pregiudizio che da tale regime è derivato e deriva al prestigio ed agli interessi degli altri Enti ed Istituti di credito di diritto pubblico esclusi dall'esercizio del credito navale, nonché allo sviluppo delle attività marittime ed al potenziamento della marina mercantile; 2°) l'iniqua sperequazione di trattamento risultante a danno degli armatori minori ai quali l'Istituto mobiliare italiano richiede, con criteri vessatori, garanzie reali eccedenti la loro personale possibilità economica, anche per la concessione di finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato, alla quale il detto Istituto non attribuisce, notoriamente, alcun valore; 3°) il vantaggio che ritrarrebbe l'industria armatoriale ed in particolare l'armamento minore dalla facoltà di scelta dell'Istituto di credito e dalla libera contrattazione delle operazioni di finanziamento, siano esse assistite dalla garanzia sussidiaria dello Stato oppure no; 4°) la remora che il vigente monopolio costituisce per l'attuazione della politica produttivistica del Governo specialmente nel Mezzogiorno — non ritengano indispensabile ed improrogabile il riordinamento integrale del credito navale su basi democratiche e non intendano, nel frattempo, disporre perché almeno il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia siano al più presto autorizzati al suo esercizio.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16593) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere le ragioni del ritardo della liquidazione della pensione di guerra dell'ex militare Magnan Augusto di Mario, infermità con 1ª categoria, numero 1295003/D.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16594) « CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se si proponga di promuovere la modificazione della tabella dei concorsi di Stato per l'insegnamento negli istituti medi, approvata con

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

regio decreto dell'11 febbraio 1941, n. 229, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 94, del 19 aprile 1941, secondo il quale vengono ancora inclusi nelle graduatorie provinciali degli aspiranti all'insegnamento della matematica nella scuola media inferiore e nelle classi di collegamento i laureati in scienze biologiche, naturali, chimiche, ecc. a parità di diritto con i laureati in scienze matematiche, non tenendo conto che ciò fu stabilito in un periodo in cui vi era carenza di laureati in matematica, mentre ora ne esistono numerosi privi di occupazione, il che dovrebbe consigliare di limitare soltanto a tali laureati l'insegnamento specifico della materia.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16595) « BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quando potrà essere restituito a Canosa il preziosissimo e copioso materiale archeologico rinvenuto nei numerosi scavi effettuati nella zona, materiale che durante la guerra fu tolto dal civico museo di Canosa e trasferito al museo di Taranto onde salvarlo dalle incursioni aeree, e che tuttora va accrescendosi di oggetti di valore pregiato, reperiti in successivi scavi e regolarmente portati a Taranto da quel sovrintendente, nonostante che da dodici anni sia cessato ogni pericolo di bombardamento.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16596) « DEL VESCOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e del tesoro, per conoscere se corrisponda a verità la notizia secondo cui la Cassa depositi e prestiti rifiuterebbe la concessione agli enti locali dei mutui richiesti per la costruzione di edifici scolastici da erigersi col contributo dello Stato secondo le vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica, in applicazione del piano di lavori finanziato per l'esercizio 1954-55. Si fa presente che tale rifiuto determinerebbe nella più parte dei casi la pratica impossibilità di effettuare tali costruzioni, data l'estrema difficoltà di trovare istituti di credito disposti a concedere i mutui in questione e, comunque, data l'impossibilità, soprattutto dei piccoli comuni ove più sentita è l'esigenza della costruzione di nuove scuole, di assoggettarsi al ben maggiore tasso di interessi che tali istituti richiedono. Si rileva ancora che la discriminazione a danno dell'edilizia scolastica è in preciso contrasto con

lo spirito con cui il Governo ha proposto ed il Parlamento ha votato la particolare legge per l'edilizia scolastica, che doveva favorire la costruzione di nuove scuole, riconoscendo una priorità di questa esigenza ed accordando agli enti locali un più elevato contributo statale, mentre l'atteggiamento adottato dalla Cassa depositi e prestiti renderebbe la costruzione di scuole assai più onerosa di ogni altra costruzione di opere pubbliche da parte di enti locali.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16597) « LUCIFREDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se si proponga di provvedere alla sistemazione del porto di Oristano, città popolosa della Sardegna per la quale è in corso di elaborazione legislativa una proposta di legge che dovrebbe renderla capoluogo della quarta provincia sarda, centro di un vasto retroterra in fase di ascensione produttiva, dotando tale porto di almeno due gru, di segnalazioni di approdo e di adeguata illuminazione, allungando l'insufficiente pontile ed allargando e sistemando la strada di accesso.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16598) « BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza che a Imperia, in parziale attuazione del progetto del nuovo raccordo ferroviario fra la stazione delle ferrovie dello Stato ed il porto di Oneglia, il 1° agosto 1950, l'Ufficio del genio civile di Imperia emetteva decreto di revoca della facoltà già assentita alla ditta Trucchi F. di mantenere un ponte in ferro attraverso il torrente Impero, ponte che doveva servire per il passaggio del raccordo sopra-citato, e il 5 febbraio 1951, con susseguente decreto, esonerava la ditta Trucchi F. dal rimettere in pristino stato il terreno, restando quindi in proprietà dello Stato l'opera completa senza pagamento di compenso alcuno.

« Che la ditta Trucchi F. ha inoltrato ricorso avverso ai due decreti citati al Consiglio di Stato e che la pratica si è trascinata finora in vane discussioni e tentativi di transazione. Intanto dal ponte in contestazione è stata asportata buona parte del piano viabile provvisorio, in legno, tanto che non consente assolutamente più il passaggio dei veicoli e rende pericoloso quello pedonale.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

« L'opera prevista è di capitale importanza per una ripresa del porto di Imperia che, dopo aver visto sparire tutti i suoi traffici durante l'ultimo conflitto, nel dopoguerra, per le mutate condizioni e posizioni politiche e finanziarie mondiali, ha potuto riacquistarli solo in parte minima, e cioè circa un sesto. La mancata attuazione del nuovo raccordo ferroviario del porto ha già portato la perdita di importanti traffici di transito.

« L'interrogante chiede.

chi deve considerarsi l'attuale proprietario o responsabile del ponte e quindi procedere allo sbarramento dello stesso ad evitare gravi disgrazie;

se si ritiene detto ponte necessario o no all'attuazione del progetto del nuovo raccordo ferroviario del porto;

se necessario, si paghi una buona volta il suo giusto valore al proprietario e si proceda nell'opera;

se non è necessario, se ne intimi la demolizione e si proceda alla costruzione del nuovo ponte in sostituzione;

chi è responsabile dell'insopportabile ritardo nell'attuazione dell'opera, se la burocrazia periferica o quella centrale, e quali provvedimenti sono stati presi in merito.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16599) « CHIARAMELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ravvisi urgente l'ammissione del comune di Cerignola (Foggia) al contributo statale da tempo richiesto per la costruzione di case minime per lavoratori.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16600) « MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ravvisi urgente la concessione al comune di Cerignola (Foggia) del contributo dello Stato occorrente per la costruzione di un edificio per la scuola media, richiesto sin dal 1953.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16601) « MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga urgente concedere al comune di Cerignola (Foggia) il contributo dello Stato per l'ampliamento delle reti idrica e di fognatura, da tempo richiesto.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16602) « MAGNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se intende disporre per l'inizio dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei torrenti esistenti nei comuni di Verona, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione e Roncà, gli straripamenti periodici dei quali provocano gravi danni alle colture e alle vie di comunicazione.

« Ricordano che con nota n. 22265 del 5 ottobre 1955 il Magistrato alle acque di Venezia ha all'uopo interessato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e proposta una spesa complessiva e sufficiente di lire 36 milioni.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(16603)

« ALBARELLO, DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sui seguenti fatti.

« Nell'anno 1951 l'Opera valorizzazione Sila espropriò al signor Montanari parte del fondo « Montagne », nel comune di Verzino (Catanzaro), per una estensione di circa 230 ettari per la maggior parte sottoposta a vincolo forestale. Tale fondo fu dato a trenta assegnatari nell'autunno dell'anno 1954. Dal giorno dell'esproprio alla data dell'assegnazione parte del terreno fu dato dall'Ente a terrageristi i quali lo seminarono pagando il « terratico ».

« Gli assegnatari nel primo anno, dopo aver ricevuto dall'Ente semi e concimi, passarono alla coltura delle terre libere loro assegnate. Quest'anno, invece, pare che le guardie forestali non permettano sul fondo nessun lavoro poiché il terreno sarebbe tutto sottoposto a vincolo. Infatti, alcuni quotisti, per decespugliare una parte delle quote loro assegnate sono stati verbalizzati dalle guardie forestali di Savelli ed ai sotto elencati sono stati elevati verbali di contravvenzione nelle seguenti misure: Bossio Giovanni, lire 57.000 circa; Torcasso Salvatore, lire 60.000 circa; Grande Santo, lire 70.000 circa; Parise Vincenzo, lire 8.000 circa.

« Pare che altri verbali ad altri quotisti stiano per essere notificati.

« L'interrogante chiede al ministro se non intende intervenire presso il ripartimento forestale di Catanzaro non solo perché ogni grave pecuniario a danno degli assegnatari sia cancellato, ma perché, al più presto ed a cura diretta del ripartimento stesso, tutti i 230 ettari della zona Montagne espropriati siano

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

liberati da ogni vincolo ed ammessi a normale coltura, e ciò per evitare che la « riforma fondiaria » per gli assegnatari di Verzino si traduca nella perdita dei terreni che prima coltivavano e nell'annuale rischio di dover depositare i loro scarsi redditi di lavoro all'amministrazione forestale, per contravvenzioni.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16604) « MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quali provvedimenti intenda promuovere per dare una definitiva sistemazione alla ferrovia Garganica (San Severo-Peschici Catenella) gestita dalla Società per le ferrovie e le tramvie del Mezzogiorno, anche in relazione ai gravi danni prodotti dalle recenti alluvioni nel tratto Cagnano Carpino per il crollo del ponte sul torrente Vacano.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16605) « PELOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, sulla assurda situazione creatasi a seguito della chiusura dello stabilimento tessile Turner di Napoli mettendo i 70 lavoratori di fronte alla sospensione mentre fino al giorno prima eseguivano regolarmente ore straordinarie;

sulla necessità di convocare la direzione per la riapertura dello stabilimento e per garantire in modo adeguato i lavoratori.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16606) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se e quando intende assegnare il cantiere di lavoro (progetto del 17 marzo 1955, inoltrato al Ministero del lavoro con foglio n. 24205, del 22 agosto 1955, da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro al comune di Bevilacqua (Verona).

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16607) « ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulle più volte denunciate violazioni contrattuali della Trione ferroleghie di Pozzuoli (Napoli);

sugli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro e sui provvedimenti adottati.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16608) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere per quale motivo non ancora è stata concessa la pensione di guerra a Zitarosa Antonio fu Lorenzo, da Postiglione (Salerno), per il figlio Lorenzo, morto in guerra nel 1941.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16609) « CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Santurelli Antonio di Vincenzo, da Forino (Avellino). Il Santurelli è stato sottoposto a visita medica fin dal 10 gennaio 1952 e la pratica ha il n. 1414619 di posizione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16610) « CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali a tutt'oggi non sia stata liquidata la pratica di pensione di guerra, diretta nuova guerra, riguardante il signor Santoro Cosimo di Sebastiano, della classe 1917, da Racale (Lecce), pratica iniziata sette anni fa e per la quale è stato riconosciuto, da parte della Corte dei conti, il diritto a trattamento pensionistico dell'interessato (terza categoria).

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16611) « GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere le ragioni per le quali, a distanza di vari mesi, non si sia provveduto a liquidare la buonuscita spettante al personale dipendente collocato a riposo in virtù del decreto legislativo 27 febbraio 1955, n. 53.

« È auspicabile che il ministro interrogato voglia disporre per una rapida definizione almeno delle domande dei già collocati a riposo, tenuto conto che essi non percepiscono più il loro salario mensile.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16612) « CANDELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere se non ritengono ne-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

cessario far stanziare i fondi necessari per salvare da completa rovina la chiesa di Santa Marie delle Grazie in Cassano Irpino (Avellino) che contiene preziosi dipinti del '300.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16613)

« CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, sulla opportunità di eliminare l'attuale sperequazione nella valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie dei concorsi magistrali.

« Mentre si tiene conto del servizio prestato nelle scuole medie statali e regionali, stabilendo per ogni anno un determinato punteggio, non si tiene, invece, nessun conto del servizio prestato presso gli istituti medi legalmente riconosciuti.

« Tale sperequazione si riflette gravemente sui risultati delle graduatorie e crea un diverso trattamento fra insegnanti che prestano il loro servizio nella scuola italiana.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16614)

« CAVALLARO NICOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali urgenti e necessari provvedimenti intenda adottare per venire in aiuto dell'azienda Officine meccaniche siciliane, costituita nel marzo 1947 a Palermo, col concorso dell'I.R.I., e salutata con particolare soddisfazione dal popolo siciliano, e da quello di Palermo in ispecial modo.

« La costituzione di questa azienda, inserita nella vita dell'autonomia regionale siciliana, vorrebbe costituire, certo, uno strumento di particolare valore economico, sociale e politico, indirizzato al maggiore sviluppo industriale dell'isola, ed inteso a ripararne — in parte — lo stato di depressione in cui era stata lasciata. Ascoltando la voce dei lavoratori, che vogliono difendere la loro azienda, dalla cui vita attingono le loro ragioni di esistenza, fra le altre provvidenze che si riterranno utili, occorre l'immissione di capitali liquidi, atti a potenziare la vita e a consentirne gli sviluppi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16615)

« MUSOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando verrà definita la pratica di pensione di reversibilità spettante alla signora Rosa Conte fu Enrico, da Ascoli Satriano (Foggia), vedova del pen-

sionato di guerra Sebastiano Muscillo fu Giovanni (libretto di pensione 3296475).

« L'interrogante fa presente che la richiedente attende da oltre due anni e versa in gravi condizioni di bisogno.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16616)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione relativa al signor Raffaele Perniola fu Nicola, da Santeramo in Colle (Bari), numero di posizione 208232, dirette nuova guerra.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16617)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione del signor Michele Partipolo di Francesco e fu Chiara Favia, della classe 1913, da Carbonara di Bari, distretto di Bari.

« L'interrogante è informato che il Partipolo avanzò domanda nel 1946 e venne sottoposto a visita medica nell'aprile 1947.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16618)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra spettante al signor Vincenzo Spiriticchio fu Giuseppe, da Margherita di Savoia, della classe 1911, distretto di Foggia, posizione n. 1424076.

« L'interrogante è edotto che la suddetta pratica è stata trasmessa con elenco n. 13560 del 13 giugno 1955 al comitato di liquidazione per il prescritto parere.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16619)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando sarà disposta la visita medica per aggravamento richiesta dal signor Vito Giannetta fu Giuseppe, da Cerignola, della classe 1917, distretto di Foggia, libretto n. 5915224.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16620)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione del signor Saverio Luce fu Francesco, da Cassano Murge (Bari), per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

il figlio Leonardo della classe 1923, distretto di Bari, deceduto a Massa Marittima (Grosseto) il 14 luglio 1943.

« Posizione n. 569754, indirette nuova guerra.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16621)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione spettante al signor Michele Botticella di Vito, da Accadia (Foggia), numero di posizione 80173.

« L'interrogante è edotto che alla data del 9 marzo 1955, si era in attesa del parere della commissione medica superiore sulla dipendenza della malattia riscontratagli.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16622)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra che interessa il signor Michele Mazzilli di Francesco, da Gravina (Bari), posizione n. 1157883.

« L'interrogante è edotto che per la pratica in discussione venne predisposto schema di provvedimento trasmesso al comitato di liquidazione con elenco 59123 del 16 dicembre 1954 per l'esame di merito e per l'ulteriore corso.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16623)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra del signor Nicola Cerrato Casella fu Alfonso, classe 1913, del distretto di Foggia, dirette nuova guerra, infortunati civili.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16624)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione spettante al signor Onofrio Bufi, da Molfetta (Bari).

« L'interrogante è informato che la competente Direzione generale pensioni dirette nuova guerra compilò proposta di provvedimento concessivo, trasmessa al comitato di liquidazione, con elenco n. 550071 dell'8 settembre 1954 per l'esame di merito e l'approvazione a norma di legge.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16625)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione (diretta nuova guerra), spettante al signor Vittorio Perrini di Giovanni, da Celle San Vito (Foggia), classe 1920, distretto di Foggia.

(16626)

« DE CAPUA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non sia il caso di evadere con ogni urgenza dando il parere favorevole alla pratica relativa all'edificio scolastico di Trebisacce (Cosenza), per il quale in questi giorni il Ministero dei lavori pubblici ha adottato provvedimento sospensivo in attesa del pensiero del Ministero dell'istruzione.

« Le continue lungaggini burocratiche minacciano di annullare anni di lavoro e di sforzi della civica amministrazione di Trebisacce, la quale, d'altra parte, con lungo memoriale del 24 ottobre 1955, ha lumeggiato il problema all'autorità cui la presente è diretta.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(16627)

« BUFFONE, ANTONIOZZI, SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intende rimediare tempestivamente, e come, al fatto che il Provveditorato agli studi di Torino ha escluso dalla concessione delle cattedre di « canto orale » i professori abilitati all'insegnamento (decreto ministeriale 1953), mentre ha preferito concedere le medesime ai semplici maestri privi di abilitazione e soltanto diplomati.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16628)

« FERRARI PIERINO LUIGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, al fine di conoscere — facendo riferimento alla risposta data ad una precedente analoga interrogazione — se non ravvisi la opportunità di riesaminare la pratica relativa alla richiesta di pareggiamento del liceo musicale provinciale « Giovanni Paisiello » di Taranto.

« Premesso che detta richiesta sarebbe stata respinta in considerazione della « dislocazione dei licei musicali pareggiati di Lecce, Bari e Foggia », l'interrogante chiede di conoscere in particolare:

a) se non sembri inopportuno non tener conto dell'importanza e delle esigenze della provincia di Taranto, che ha una popolazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

di oltre 450 mila abitanti ed un capoluogo di quasi 200 mila unità;

b) se non sia ritenuto mortificante e contrario alle esigenze degli studi, costringere la popolazione scolastica di Taranto a compiere in detta città tutti gli studi ed a dovere, poi, sostenere gli esami presso licei di altre provincie;

c) se non sia ritenuto conveniente, infine, tener conto che trattasi di un istituto avente ormai oltre 25 anni di attività e mantenuto in vita attraverso innumerevoli sacrifici dalla amministrazione provinciale di Taranto.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16629)

« PRIORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se può essere concessa l'autorizzazione al comune di Montecarlo (Lucca) ad istituire un cantiere di lavoro per continuare, e condurre quindi a termine, la costruzione della strada in località « Poggio Mozzo ».

« L'interrogante, mentre fa rilevare che il comune di Montecarlo è l'unico fra i comuni della provincia di Lucca escluso per l'anno 1955 dal beneficio della istituzione dei cantieri di lavoro, precisa che la disoccupazione in detto comune raggiunge attualmente le 77 unità maschili (nella stagione invernale certamente raddoppierà) su circa 3800 abitanti. Inoltre, la mancata ripresa dell'opera, iniziata nel 1951 ed interrotta verso la fine dello stesso anno dopo 76 giornate di lavoro, minaccia di annullare anche il modesto vantaggio realizzato con la spesa per quel primo cantiere.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16630)

« BALDASSARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza del diffuso malcontento esistente fra i lavoratori di Alcara Li Fusi (Messina) a causa delle persistenti irregolarità perpetrate da quel collocatore comunale, il quale, oltre a compilare in maniera irregolare le liste dei disoccupati, ne altera in modo arbitrario l'avviamento al lavoro.

« Se a tutela del buon diritto dei lavoratori e allo scopo di calmare la loro agitazione, non ritenga opportuno dare disposizioni onde ristabilire la normalità.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16631)

« LA SPADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali ai 50 allievi del cantiere di rimboschimento « Frana Raiù » del comune di Fondachelli-Fantina (Messina), cantiere di cui ente gestore è stato il comune stesso di Fondachelli, non sono state ancora pagate, a saldo per il lavoro da essi eseguito dal 14 aprile al 10 agosto 1955, n. 6 giornate di lavoro nonché il premio finale di lire 4000 corrispondente a lire 1000 al mese. E se intende o no provvedere.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16632)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quale sia il suo pensiero e quali provvedimenti abbia adottato o sia per adottare a seguito del mortale infortunio sul lavoro avvenuto il 21 ottobre 1955 a Barcellona Porto di Gotto (Messina), in cui è rimasto vittima l'operaio Gaizzone Antonino fu Vito mentre era al lavoro in via Sant'Onofrio, alle dipendenze della ditta Milone Domenico anch'essa da Barcellona. E se risponda a verità:

a) che la ditta ha ommesso ogni misura di prevenzione e di assicurazione contro gli infortuni;

b) che il caduto figura al locale ufficio di collocamento con la qualifica di colono appartenente alla classe 5ª e che era stato assunto al lavoro senza essere munito del prescritto nulla-osta del competente ufficio del lavoro.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16633)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se corrisponda a verità la notizia che l'I.N.A.M. ha proposto una tariffa per la vendita dei medicinali nelle farmacie, la quale, ispirata a criteri e valutazioni unilaterali e riflettenti solo il suo particolare interesse, sarebbe stata sottoposta ai prefetti per l'applicazione, senza interpellare i rappresentanti delle categorie interessate e senza il preventivo parere degli ordini professionali.

« L'interrogante chiede di conoscere, nel caso che la notizia risponda a verità, se l'alto commissario possa ritenere lecita l'iniziativa, che rappresenta un ulteriore evidente tentativo di sopraffazione da parte dell'I.N.A.M. di tutte le prerogative attribuite per legge agli organi tecnici e responsabili governativi e di quelle spettanti alle rappresentante delle ca-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

tegorie; e se non ritenga più giusto invitare i prefetti a formulare in ogni provincia le nuove tariffe, come per legge, in pieno accordo con gli organi professionali.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16634) « LENZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se è a sua conoscenza che l'Ordine dei medici di Salerno è tuttora carente di un regolare consiglio, in seguito alle dimissioni presentate il 2 luglio 1955, da tutti i consiglieri; e se non ritenga opportuno disporre la nomina di un commissario, che possa preparare le nuove consultazioni elettorali, come previsto dalla legge sulla ricostituzione degli ordini professionali, onde evitare che si prolunghi lo stato di disagio in cui trovasi la classe medica della provincia per non poter affrontare la risoluzione di importanti ed impellenti problemi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16635) « LENZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se è a conoscenza della deliberazione approvata dal consiglio comunale di Reggio Emilia, con la quale è stata decisa l'apertura di altre quattro farmacie comunali in occasione della normale revisione della pianta organica; e quali provvedimenti intenda adottare per evitare che venga realizzata una iniziativa in netto contrasto con la disciplina che regola l'apertura di nuove farmacie ed impone i regolari concorsi aperti a farmacisti iscritti all'albo professionale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16636) « LENZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se non ritenga opportuno invitare l'amministrazione comunale di Comiso (Ragusa) a provvedere di urgenza al pagamento delle note dei medicinali forniti ai poveri del comune dalla locale farmacia del dottor Pietro Donzelli negli anni 1952-55, per un ammontare notevole, tale da mettere l'interessato nella impossibilità di far fronte ai suoi impegni con i fornitori e di continuare la somministrazione a credito sia ai poveri che agli assistiti da altri enti.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16637) « LENZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere, — richiamando la risposta scritta data dal ministro della difesa alla interrogazione n. 12549, pubblicata nel resoconto stenografico della seduta della Camera del 24 maggio 1955, e considerandola come elusiva del diritto del Parlamento al controllo degli atti dell'amministrazione — se non ritenga opportuno di chiarire al ministro della difesa, per sua norma e condotta, che il potere discrezionale non solleva l'amministrazione dall'obbligo di una piena e chiara giustificazione dei suoi atti al Parlamento, quando di ciò sia stata fatta richiesta nei modi regolamentari.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16638) « ORTONA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

1°) quanti anni presumibilmente deve attendere la cittadinanza di Accettura (Matera), per assistere alla inaugurazione del primo cinematografo in quel comune, tenendo presente che la pratica per l'agibilità di esso, espletata a cura del commendatore Antonio De Luca, non è stata definita dopo molti mesi e moltissime sollecitazioni;

2°) se, dato l'enorme lavoro cui è costretto a sobbarcarsi il sottosegretario allo spettacolo, che non ha neppure il tempo di rispondere alle sollecitazioni dei parlamentari, non ritenga provvedere alla nomina di un sottosegretario aggiunto.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16639) « PAGLIUCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno dare disposizioni affinché l'amministrazione comunale di Barcellona (Messina), rispetti la legge riguardante l'assunzione obbligatoria degli invalidi e mutilati di guerra.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16640) « LA SPADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno, ad evitare irrazionali rigorismi e contrasti di applicazione, chiarire che le autenticazioni di firma di cui all'articolo 201, quarto comma, del codice di procedura penale, modificato con la legge 18 giugno 1955, n. 517, e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ago-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

sto 1955, n. 666, non debbono essere obbligatoriamente legalizzate, allorché l'atto vada usato fuori di provincia: e ciò ad evitare che possa essere eluso lo scopo della legge modificativa e siano poste in essere ingiuste differenze tra imputati in relazione alla residenza di essi o dei loro difensori.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16641) « CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per avere notizie circa il ventilato provvedimento di congedamento degli ufficiali di complemento delle varie armi tuttora trattenuti e con oltre 15 anni di servizio continuato; ed il loro eventuale rientro in servizio quali giornalieri od in posizione analoga.

« L'interrogante, pur comprendendo le eventuali ragioni di bilancio che possono determinare il provvedimento, fa presente:

1°) il numero poco rilevante di detti ufficiali (dati raccolti lo indicherebbero in circa 250);

2°) il disagio enorme dell'eventuale inserimento nella vita civile delle persone già anziane e che pure hanno dato alla Nazione un servizio continuativo di quindici anni ed oltre;

3°) il disagio morale di una loro eventuale assunzione in servizio sotto altra veste da quella ora rivestita;

4°) il mancato diritto dei congedandi ad alcuna pensione o liquidazione.

« L'interrogante chiede quindi che il problema sia ripreso in esame per una più giusta ed onorevole sistemazione di una categoria benemerita.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16642) « FERRARI PIERINO LUIGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se ritiene giusto e doveroso provocare un decreto del Presidente della Repubblica per estendere agli ufficiali osservatori dell'Esercito il beneficio concesso dal regio decreto 26 dicembre 1931 agli ufficiali piloti dell'Aeronautica per il conferimento della medaglia mauriziana al merito di 10 lustri, considerando che i primi corrono in servizio gli stessi rischi di questi ultimi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16643) « PAGLIUCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare

al fine di consolidare l'abitato e riparare le strade del comune di Morano Calabro (Cosenza), gravemente danneggiato dalle alluvioni.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(16644) « ANTONIOZZI, SENSI, BUFFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se può aderire favorevolmente alla richiesta fatta dall'amministrazione comunale di Porto Tolle (Rovigo), la quale ha chiesto l'autorizzazione per gestire un traghetto per il trasporto dei cittadini che vivono dalla parte opposta del Po. Esiste un traghetto privato che è molto oneroso per il comune, mentre invece se fosse gestito dal comune sarebbe non solo un'economia, ma metterebbe fine a questa speculazione ai danni del comune.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16645) « CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, se non ritenga opportuno ricostituire al più presto il Comitato centrale per l'albo degli esportatori ortofrutticoli e agrumari il quale dovrebbe, tra l'altro, esaminare il ricorso della ditta Valentino e Giancarlo Fasoli di Marano Valpolicella (Verona), presentato allo stesso Ministero del commercio con l'estero in data 23 marzo 1955, contro la negata iscrizione all'albo degli esportatori ortofrutticoli, deliberata dalla competente commissione delle camere del commercio, industria ed agricoltura di Verona.

« Qualora la ricostituzione di detto comitato dovesse ulteriormente tardare, l'interrogante chiede al ministro (onde non danneggiare maggiormente la ditta Fasoli in conseguenza di un nuovo ritardo) di disporre per l'esame con procedura d'urgenza dell'anzidetto ricorso, augurandosi che venga risolto in senso favorevole alla ditta interessata.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16646) « PERDONÀ ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non intenda dare positivi affidamenti circa la richiesta avanzata dal comune di San Fili (Cosenza), per la costruzione, a cura della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

Cassa del Mezzogiorno, dell'acquedotto della frazione Bucita.

« La realizzazione di tale opera è invocata dalle sitibonde popolazioni interessate. Gli interroganti attendono fiduciosi concrete e favorevoli determinazioni.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(16647) « ANTONIOZZI, SENSI, BUFFONE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere come mai non siano state impartite disposizioni al fine di adeguare le retribuzioni agli operai addetti al rimboschimento nella zona di San Giovanni in Fiore, dipendenti dal comando forestale e dall'Opera valorizzazione della Sila per lavori disposti dalla Cassa.

« Tali adeguamenti si riferiscono al nuovo contratto agricolo stipulato nella sede opportuna sin dal 20 maggio 1955 ed a seguito del quale enti, privati ed istituti hanno già provveduto alle relative liquidazioni.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(16648) « BUFFONE, ANTONIOZZI, SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, circa la mancanza di qualsiasi segnale o indicazione stradale nell'abitato del comune di Tora (Caserta), perfino nelle adiacenze delle scuole. Il comune dichiara di non essere in grado di acquistare le relative targhe, né risulta che le autorità provinciali amministrative abbiano pensato, tra le numerose spese di beneficenza, ad affrontare quella necessaria a fornire un comune in disagiate condizioni economiche delle necessarie indicazioni stradali.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16649) « SPAMPANATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere se non riconoscano la necessità e l'urgenza di prendere provvedimenti atti a creare, almeno in determinati momenti, nelle sedi di tribunali, degli stabilimenti carcerari e delle questure, zone di rispetto onde impedire la morbosa curiosità di folle e lo spietato assedio di fotoreporters intorno a persone comunque aventi parte in delitti o processi, le quali hanno il diritto di sentire tutelate la loro dignità e la loro libertà personale e so-

prattutto di vedere protetti da una umana riservatezza le loro sventure e i loro dolori.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(16650) « GUARIENTO, ROMANATO, VERONESI, FRANCESCHINI FRANCESCO, BERLOFFA, DAL CANTON MARIA PIA, VALANDRO GIGLIOLA, FACCHIN, BARTOLE, BREGANZE, FERRARIO, PERDONA, CIBOTTO, DE MARZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia sulla contraddizione tra l'articolo 198 del codice di procedura penale, così come modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, e l'articolo 5 del decreto presidenziale 8 agosto 1955, n. 666, che richiede l'autentica della firma per la dichiarazione di impugnazione trasmessa per posta o per telegrafo, autentica che la legge ridetta limita alla sottoscrizione dei motivi.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(16651) « CAPALOZZA, BUZZELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se non intende dare disposizioni affinché sia emesso al più presto il mandato di pagamento degli arretrati di pensione al signor Zecchinato Ottorino di Antonio, di Cologna Veneta (Verona).

« Il signor Zecchinato ha presentato la sua domanda nell'ormai lontano 1947 e versa attualmente in disagiatissime condizioni economiche che gli impediscono di curare la grave malattia di cui è affetto.

« L'interrogante ricorda che il ricorso alla Corte dei conti dello Zecchinato venne discusso il 22 giugno 1955 ed accolto totalmente. Chiede che non occorranò i soliti cinque o sei mesi di tempo per la notifica alle parti della sentenza; che non occorra eguale, se non maggior tempo, alla direzione generale pensioni di guerra, per emettere il decreto concessivo; che non occorranò successivi mesi tre dalla data di notifica del decreto per l'emissione del mandato di pagamento degli arretrati.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16652) « ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, se non ritenga opportuno di trasferire a Maddaloni (Caserta) una scuola militare, tenendo presente che la nobile e popolosa cittadina già ospitò in passato la scuola di finanza, e dopo fu sede dell'accademia dei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

servizi di commissariato e di amministrazione militare, anch'essa tolta a Maddaloni di recente.

« Attualmente a Maddaloni, che pure nella storia delle nostre istituzioni militari aveva una sua tradizione, è restata soltanto una scuola per ufficiali di complemento.

« Una favorevole decisione del ministro porterebbe grande vantaggio alla vita commerciale e al movimento di Maddaloni.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16653) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno disporre per una pronta installazione delle tubature necessarie a condurre l'acqua potabile nella stazione delle ferrovie dello Stato di Massafra (Taranto), nella quale si manca di una fontanina per il pubblico, e dell'acqua necessaria per mantenere igienicamente puliti gli impianti e ancor più la ritirata che in essa stazione è installata.

« È avviso dell'interrogante che detti lavori, in programma da diversi anni, non siano ulteriormente procrastinabili, stante la indifferibilità degli stessi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16654) « CANDELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se gli risulti che la fabbrica di cucirini Radice, sorta di recente a Piedimonte d'Alife, invece di contribuire ad alleviare il grave problema locale della disoccupazione, si limiti ad assumere solo ragazze di età inferiore ai 18 anni, quali apprendiste, maggiorando così i propri utili a danno delle maestranze di Piedimonte d'Alife, mentre sembra che la stessa fabbrica potrebbe assorbire in due turni fino a 300 operai.

« Si tenga presente che il comune di Piedimonte d'Alife, proprio nella prospettiva di una tale occupazione di mano d'opera locale, erogò ben quattro milioni per l'acquisto del suolo su cui è sorta la fabbrica, e ciò nonostante il *deficit* del bilancio comunale.

« L'interrogante chiede se il ministro intenda intervenire presso la suddetta fabbrica per invitarla ad assolvere anche il suo dovere sociale nei confronti del comune, dove si esplica la sua attività produttiva.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16655) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se risponde a verità che il questore di Milano abbia concesso il permesso di soggiorno in Italia « per svolgere attività calcistica » a cittadini stranieri e qualora ciò fosse esatto quali provvedimenti intenda prendere contro detto funzionario che evidentemente non ha applicato le disposizioni emesse a suo tempo sulla materia confermate, a quanto risulterebbe, dallo stesso ministro.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).
(16656) « MUSCARIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se siano esatte le dichiarazioni attribuite dalla stampa allo stesso ministro, secondo cui, in forza di provvedimento in corso di preparazione, l'acquisto di prodotti petroliferi per l'esercizio della pesca dovrebbe essere gravato dalla imposta di fabbricazione.

« Le dichiarazioni attribuite al ministro delle finanze hanno suscitato viva apprensione negli ambienti dei produttori della pesca, perché sono state interpretate nel senso che gli attuali prezzi di vendita del gasolio e degli olii lubrificanti, già abbastanza onerosi in confronto dei ristrettissimi utili che la pesca procura, dovrebbero essere notevolmente aumentati. Tale interpretazione dovrebbe escludersi, in quanto in proposito giova ricordare che, agli effetti delle disposizioni di legge relative all'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, è previsto l'abbuono per il gasolio e i lubrificanti inviati all'estero, non potendo ovviamente essere i consumatori esteri assoggettati alla suddetta imposta, che va riversata ai soli consumatori nazionali. Una identica situazione di fatto e di diritto ricorre nei confronti del gasolio e degli olii lubrificanti imbarcati dai motopescherecci, con prelevamento dai depositi costieri vigilati dalla guardia di finanza, e consumati a bordo al di fuori della linea doganale stabilita dall'articolo 1 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui il lido del mare costituisce la linea doganale stessa, considerando entro tale linea i porti e le rade destinati all'ancoraggio delle navi.

« Ne consegue che i predetti consumi su motopescherecci non godono di una speciale agevolazione, come si verifica invece per altri consumi che avvengono in esenzione da imposta entro il territorio doganale, e pertanto se i primi dovessero essere assoggettati alla

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

imposta, non meno lo dovrebbero essere i quantitativi esportati da consumare all'estero o quelli consumati dalle navi non da pesca.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16657)

« BOLDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga necessario dare disposizioni agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per la concessione degli abbuoni di imposta, previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, anche alle acquaviti genuine di vinaccia, in quanto queste debbono essere sottoposte a successive ridistillazioni per l'affinamento al fine di migliorarle qualitativamente e renderle maggiormente sane ed igieniche; la purificazione di trattamento delle acquaviti con gli spiriti sottoposti a rettifica non dovrebbe influire sul gettito dell'imposta essendo questa commisurata all'effettivo consumo delle acquaviti e non alla loro produzione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16658)

« DE MARZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se, in considerazione della grave situazione in cui si trovano i senzatetto del comune di Tossalba (Cagliari):

1°) abbia provveduto o intenda provvedere all'applicazione nel predetto comune della legge 9 agosto 1954, relativa alla lotta contro le abitazioni malsane;

2°) intenda richiamare il Genio civile di Cagliari a provvedere alla riparazione delle abitazioni danneggiate dal nubifragio dell'inverno 1953.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16659)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia esatto quanto, in occasione della morte (cagionata da due colpi d'arma da fuoco) di Vito Frenna, uomo di fiducia dell'ex sindaco di Palermo Lucio Tasca, è stata pubblicato sulla figura dell'ucciso: « ex vigilato speciale, ex ammunito, ex confinato di polizia, aveva tuttavia ottenuto, Dio sa come, la patente di guida e il porto d'armi » (così la *Stampa* del 26 ottobre 1955).

« Oltre che Dio, anche il ministro dell'interno dovrebbe saperne qualcosa. Anche l'interrogante vorrebbe saperlo.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16660)

« ROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per sapere se il Governo non ritiene doveroso, a tutela del proprio prestigio, adottare i provvedimenti adeguati per imporre il rispetto da parte delle società calcistiche delle disposizioni a suo tempo emanate dall'onorevole Andreotti, stroncando anzitutto il tentativo della società Inter di Milano di prendersi giuoco di una disposizione governativa attraverso un trucco che testimonia la scarsa serietà di certi dirigenti sportivi italiani.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16661)

« CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza della imposizione medioevale che viene fatta tuttora in provincia di Lecce e precisamente nell'agro di Ruffano alle raccogliatrici di olive, le quali per otto e nove ore al giorno, invece di raccogliere nel paniere, sono obbligate a far ciò in un sacco, detto « cappuccio » o « posciu » che ha la capacità normale di otto e dieci chili e che debbono portare per tutta la durata del lavoro appeso al collo.

« È noto che detto sistema di lavoro ha origine nel volere i padroni mettere le dipendenti nelle condizioni di « non perdere tempo » e costringerle a lavorare in ginocchio sul terreno umido, a causa della stagione in cui si effettua questa attività e con la schiena piegata, perché il sacco, aumentando di peso, rende naturalmente difficoltoso e faticoso levarsi in piedi o semplicemente raddrizzarsi;

se non crede il Governò di dovere intervenire per vietare il « cappuccio », ritenuto giustamente uno strumento di tortura, offensivo per la dignità delle lavoratrici, causa di malattie e contro il quale le raccogliatrici di olive condussero memorabili e vittoriose lotte nel basso Salento per oltre dieci anni, dal 1896 al 1907;

se non crede il Governo infine di dovere intervenire per accertare, ed in tutta la provincia di Lecce, le generali e gravi inadempienze padronali riguardanti i salari, il collo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

camento, le assicurazioni ed il rispetto di tutte le leggi sociali, continuamente denunciate dalle lavoratrici interessate.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16662) « CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere:

1°) se sia fondata la voce, secondo la quale gli impianti della C.O.N.I.E.L. (Compagnia nazionale imprese elettriche), ed in particolare l'elettrodotto di interconnessione nazionale a 230.000 volts Bussolengo-Terni-Napoli-Muccone, cesserebbero di essere eserciti unitariamente dalla C.O.N.I.E.L. nell'interesse nazionale per venire smembrati a fini aziendali tra singole imprese elettriche;

2°) quali risoluzioni il Governo intenda prendere a salvaguardia dei diritti di corso e di riscatto, riservati allo Stato a norma di legge, sui citati impianti.

« Una rinuncia, in materia, sarebbe estremamente pregiudizievole agli interessi del Paese e soprattutto all'economia del Mezzogiorno, specie ora che è stato realizzato l'attraversamento elettrico dello stretto di Messina, logico terminale, al Sud, dell'importante elettrodotto.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16663) « ALESSANRINI ».

« La Camera,

premesso che con il ritrovamento di importanti giacimenti petroliferi l'Abruzzo dispone di imponenti risorse energetiche, che si aggiungono a quelle, già notevolissime, idroelettriche e metanifere,

premesso altresì che la regione abruzzese-molisana dispone anche di notevoli quantità di materie prime (bauxite, zolfo, bitumi, legname, prodotti agricoli) che potrebbero dar vita a sane aziende industriali;

considerato che ciò nonostante la regione occupa, come risulta da inchieste e statistiche, uno degli ultimi posti nella graduatoria nazionale delle attività economiche dell'industria, del commercio e dell'agricoltura;

ravvisata la necessità che il Governo disponga a mezzo dell'Ente nazionale idrocarburi la immediata coltivazione di tutti i giacimenti scoperti in Abruzzo, e che quanto di questa fonte di energia occorre per un vasto ed organico piano di sviluppo industriale ed agrario della regione sia a tale piano destinato,

invita il Governo:

1°) a disporre, contemporaneamente alla messa in coltivazione del petrolio da parte dell'azienda di Stato, misure idonee alla elaborazione e realizzazione di tale piano, con il particolare concorso dell'E.N.I., e dell'I.R.I., della Cassa per il Mezzogiorno, degli istituti industriali nei quali sia una compartecipazione dello Stato e degli istituti di credito di diritto pubblico e con l'attivo contributo dell'iniziativa privata opportunamente stimolata dall'intervento statale, specie mediante un'adeguata politica del credito e da condizioni di particolare favore nell'acquisto degli idrocarburi liquidi e gassosi;

2°) ad elaborare detto piano in modo da tener particolarmente conto delle materie prime di cui dispone la regione, le quali consentono la costituzione e il potenziamento di industrie metallurgiche, petrochimiche, saccarifere, conserviere, del legno;

3°) ad avvalersi per l'elaborazione del piano di industrializzazione e al fine di garantirne una rapida esecuzione — in attesa della creazione dell'ente regione, come previsto dalla Costituzione — della collaborazione delle popolazioni più direttamente interessate, mediante la costituzione di una apposita consulta regionale composta di parlamentari della regione, di rappresentanti dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei capoluoghi di provincia, di rappresentanti delle camere di commercio dell'Abruzzo e del Molise.

(57) « LONGO, DI VITTORIO, SPALLONE, CORBI, GIOLITTI, NATOLI, AMICONI, DI PAOLANTONIO, SCIORILLI BORBELLI, LACONI ».

« La Camera,

considerato:

1°) che il 31 dicembre 1955 scade il periodo trentennale per il quale lo Stato ha rinunciato alla facoltà di riscatto delle concessioni telefoniche e che virtualmente il Governo era in diritto di darne il relativo preavviso fin dal 1° gennaio 1955;

2°) che è necessario procedere rapidamente alla unificazione della rete telefonica italiana, conformemente al parere espresso dalla speciale commissione, onde assicurare lo sviluppo dei servizi con criteri atti a garantire la rapida ed efficiente diffusione in tutti i centri ed in tutte le zone, con particolare riguardo al Mezzogiorno ed alle isole;

3°) che una moderna ed economica organizzazione dei servizi telefonici, urbani ed

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

interurbani, richiede la costituzione di un Ente unico nazionale, a struttura industriale ed economicamente autonomo, la cui gestione sia sottoposta al controllo del Governo e del Parlamento e si avvalga della partecipazione dei lavoratori;

4°) che lo Stato, controllando direttamente, sia tramite le partecipazioni I.R.I., circa i tre quarti della intiera rete telefonica nazionale, può assicurarsi nel costituendo Ente una partecipazione azionaria maggioritaria senza ricorrere ad onerose operazioni di riscatto,

invita il Governo

a non rinnovare la convenzione colle società concessionarie ed a predisporre d'urgenza il relativo progetto di legge che riordini unitariamente la gestione di questo pubblico servizio.

(58) « CERRETI, DI VITTORIO, GULLO, POLANO, GALLICO SPANO NADIA, BARDINI, LI CAUSI, INGRAO, PAJETTA GIULIANO, MONTELATICI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Per le mozioni sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

La seduta termina alle 22,25.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10,30:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

CAPPUGI ed altri: Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati e invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte (1414);

SCALIA: Riapertura e proroga dei termini previsti dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1954, n. 604, riguardante modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina (1627).

2. — Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'eser-

cizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (*Approvato dal Senato*) (1663) — *Relatore*: Cappa.

3. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli (1763) — *Relatore*: Roselli.

4. — Seguito della discussione dei disegni di legge:

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041);

Relatori: Vicentini, per la maggioranza; Assennato, di minoranza.

5. — Discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi

 LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

e le immunità del Consiglio d'Europa firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952 (*Approvato dal Senato*) (1184) — *Relatore*: Vedovato;

Adesione agli Accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione (*Approvato dal Senato*) (1381) — *Relatore*: Cappi;

Trasferimento di beni rustici patrimoniali dallo Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (1135) — *Relatori*: Sangalli, per la maggioranza; Gomez D'Ayala, di minoranza.

e delle proposte di legge.

Senatori CARELLI ed ELIA: Apporti di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (*Approvato dal Senato*) (1548) — *Relatore*: Franzo;

Senatore STURZO: Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (*Approvato dal Senato*) (1549) — *Relatore*: Franzo.

6. — *Discussione delle proposte di legge*

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni a responsabilità limitata (*Approvato dal Senato*) (1094) — *Relatore*: Roselli;

Senatore ZOLI: Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di

riforma agraria (*Approvato dal Senato*) (1351) — *Relatore*: Germani.

7. — *Seguito dello svolgimento della interpellanza Delcroix e di interrogazioni.*

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (*Approvato dal Senato*) (1432) — *Relatori*: Valsecchi, per la maggioranza; Angioy, di minoranza.

9. — *Discussione della proposta di legge:*

PITZALIS e BONTADE MARGHERITA: Norme sui provveditori agli studi (616) — *Relatore*: Pitzalis.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, per la maggioranza; Lombardi Riccardo, di minoranza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI